

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

250^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1993

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente GRANELLI
e del vice presidente LAMA

INDICE

| | | |
|--|--------|---|
| SULLA VOTAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1395-B | Pag. 3 | Seguito della discussione: |
| PRESIDENTE | 3 | «Interventi correttivi di finanza pubblica» (1508) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'ar- ticolo 120, comma 3, del Regolamento): |
| BERNINI (DC) | 3 | COSTA, ministro dei trasporti e ad interim della marina mercantile |
| CONGEDI E MISSIONI | 3 | Pag. 8, 10, 13 |
| DISEGNI DI LEGGE | | ABIS (DC), relatore |
| Annunzio di presentazione | 3 | 9, 37, 42 |
| SUI LAVORI DEL SENATO | | FRASCA (PSI) |
| PRESIDENTE | 3 | 9, 10 |
| PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEM- BLEA | | * CAVAZZUTI (PDS) |
| Integrazioni | 5 | 10 |
| CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEM- BLEA | 5 | * PAGLIARINI (Lega Nord) |
| | | 11 e passim |
| | | FAGNI (Rifond. Com.) |
| | | 11 |
| | | FORTE (PSI) |
| | | 12 e passim |
| | | COVI (Repubb.) |
| | | 13 |
| | | * PICANO (DC) |
| | | 29 e passim |
| | | * VISCO (PDS) |
| | | 31 e passim |
| | | PAVAN (DC) |
| | | 32, 59, 139 |
| | | FERRARA Vito (Misto) |
| | | 33 |
| | | RIVIERA (PSI), relatore |
| | | 33 e passim |

250ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 NOVEMBRE 1993

| | |
|--|------------------|
| * SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica ... | Pag. 34 e passim |
| BARUCCI, ministro del tesoro | 34, 38, 40 |
| * PICCOLO (Rifond. Com.) | 39 e passim |
| PINNA (PDS) | 44 |
| * MONTRESORI (DC) | 44 |
| COCCIU (PSI) | 45 |
| * RASTRELLI (MSI-DN) | 45 |
| * ACQUARONE (DC) | 46 |
| GIOVANOLLA (PDS) | 47 |
| RUSSO Michelangelo (PDS) | 49, 76, 79 |
| PAINI (Lega Nord) | 58 e passim |
| STRUFFI (PSI) | 58 e passim |
| FAVILLA (DC) | 58, 62, 63 |
| GALLO, ministro delle finanze | 59 e passim |
| RAVASIO (DC) | 59 |
| * CROCETTA (Rifond. Com.) | 76, 80 |
| MANZINI (DC) | 109 e passim |
| PAVAN (DC), f.f. relatore | 109, 110 |
| JERVOLINO RUSSO, ministro della pubblica istruzione | 109 e passim |
| LOPEZ (Rifond. Com.) | 112 e passim |
| ZILLI (Lega Nord) | 113 e passim |
| * PAGANO (PDS) | 114 e passim |
| SCHEDA (PSI) | 119 |
| * ALBERICI (PDS) | 115 |
| FERRARI Karl (Misto-SVP) | 120, 138 |
| BISCARDI (Misto) | 120 e passim |
| NOCCHI (PDS) | 123 e passim |
| ROCCHI (Verdi-La Rete) | 123, 131 |
| TANI (DC) | 124 |
| SCAGLIONE (Lega Nord) | 131 |
| RICEVUTO (PSI) | 131 |
| MANIERI (PSI) | 133 |
| * LORENZI (Lega Nord) | 134 |
| CANNARIATO (Verdi-La Rete) | 134, 141 |
| PIZZO (PSI) | 140 |

ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE DEI DOCUMENTI DI BILANCIO

PRESIDENTE Pag. 142

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione:

FERRARI Karl (Misto-SVP) 143

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 1993

143

ALLEGATO

PROCEDIMENTI RELATIVI AI REATI PREVISTI DALL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Trasmissione di decreti di archiviazione ... 145

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 145

Assegnazione 146

Ritiro di firme 147

GOVERNO

Trasmissione di documenti

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 147, 150, 151

Interrogazioni da svolgere in Commissione 169

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

FILETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Sulla votazione del disegno di legge costituzionale n. 1395-B

BERNINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI. Signor Presidente, dal resoconto della votazione del disegno di legge sul voto degli italiani all'estero, risulta che io non ho partecipato. Invece ho partecipato, ho votato a favore e ho anche perso. Le chiedo di prendere nota di questa precisazione.

PRESIDENTE. La Presidenza prende nota delle sue affermazioni.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli Arduino, Baldini, Bettoni Brandani, Bo, Boratto, Brutti, Coco, Condorelli, Coppi, Cusumano, Fabj Ramous, Ferrara Pasquale, Fontana Elio, Forcieri, Franchi, Galuppo, Garofalo, Gava, Gianotti, Guerzoni, Inzerillo, Lazzaro, Leone, Masiello, Minucci Adalberto, Parisi Francesco, Pellegrino, Pulli, Redi, Ruffino, Salvi, Scivoletto, Senesi, Stefanini, Taddei, Torlontano, Tossi Brutti, Triglia, Turini, Valiani, Zotti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Mora e Londei, negli Stati Uniti, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi all'Iraq dalla filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro; Ferrari Bruno, a

Parigi, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale;
Migone, a Mosca, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'ambiente:

«Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1993, n. 443, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione» (1635).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari del Senato, testè riunitasi, ha stabilito un prolungamento della seduta pomeridiana di oggi fino alle ore 21,30. Domani la seduta sarà continuata dalle ore 9 alle ore 17 per il seguito dell'esame dei documenti di bilancio, con una sola interruzione tra le ore 13 e le ore 14 per la colazione.

Si è altresì stabilito che i decreti-legge in scadenza, sui quali c'è un'intesa di massima fra i diversi Gruppi, saranno esaminati domani durante la breve sospensione dei lavori sui documenti di bilancio, tra le ore 17 e le ore 20, sospensione che si rende necessaria per la definizione della Nota di variazioni. L'esame dei documenti finanziari riprenderà quindi venerdì alle ore 10, quando è convocata l'Assemblea del Senato per esaminare la Nota di variazioni e quindi per approvare il disegno di legge di bilancio. Tale sospensione è necessaria in quanto la Ragioneria generale dello Stato ha bisogno dei tempi tecnici per riportare i dati.

Riprenderemo quindi il nostro lavoro nella mattinata di martedì 23 novembre, in quanto la settimana prossima è dedicata alle elezioni amministrative. Il calendario fino alla giornata di venerdì 3 dicembre prevede, tra l'altro, l'esame del provvedimento sui vertici della Difesa, la mozione sull'orario del lavoro, la legge comunitaria, la Commissione d'inchiesta sugli incendi e vari decreti-legge in scadenza.

Comunico che la Conferenza dei Capigruppo, aderendo alla richiesta del Governo di una corsia preferenziale per il provvedimento sui servizi segreti, ha deciso di affidare da lunedì 22 novembre a mercoledì 24 novembre l'esame dello stesso provvedimento alla competente Commissione, per poi esaminarlo in Aula – possibilmente – giovedì 25 e venerdì 26. Si attua così attraverso un *agreement* una forma di contingentamento dei tempi, a cui tutti i Gruppi hanno aderito.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1993:

- Doc. XXII, n. 13 - Commissione d'inquinamento sugli incendi
- Disegni di legge nn. 924-326 - Vertici difesa
- Relazione della Giunta delle elezioni sul caso Bargi-Forleo
- Disegno di legge n. 1381 - Legge comunitaria 1993
- Disegno di legge n. 1167 - Cooperazione in materia penitenziaria
- Disegno di legge n. 1459 - Delega sanzioni in materia di lavoro (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 391 - Collocamento a riposo personale medico dipendente
- Disegno di legge n. 1628 - Riforma dei servizi di informazione e sicurezza

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 15 novembre al 3 dicembre 1993.

I lavori del Senato resteranno sospesi dal 15 al 22 novembre in occasione delle elezioni comunali.

| | | | |
|-----------|-------------|----------------------------|--|
| Martedì | 23 novembre | (antimeridiana) (h. 10) | - Mozione n. 148 del senatore Smuraglia sugli orari di lavoro |
| Mercoledì | 24 » | (antimeridiana) (h. 10) | - Doc. XXII, n. 13 - Commissione d'inchiesta sugli incendi |
| Giovedì | 25 » | (antimeridiana) (h. 10) | - Disegni di legge nn. 924-326 - Vertici Difesa |
| Venerdì | 26 » | (antimeridiana) (h. 10) | - Relazione della Giunta delle elezioni sul caso Bargi-Forleo |
| | | | - Disegno di legge n. 1628 - Riforma dei servizi di informazione e sicurezza |
| | | | - Disegno di legge n. 1381 - Legge comunitaria 1993 |
| | | | - Decreti-legge in scadenza |

| | | | |
|-----------|-------------|----------------------------|--|
| Martedì | 30 novembre | (antimeridiana) (h. 10) | - Eventuale seguito del n. 1628 (Riforma dei servizi e del disegno di legge n. 1381) (Legge comunitaria) |
| Mercoledì | 1º dicembre | (antimeridiana) (h. 10) | - Decreti-legge in scadenza |
| Giovedì | 2 » | (antimeridiana) (h. 10) | - Disegno di legge n. 1167 - Cooperazione in materia penitenziaria |
| Venerdì | 3 » | (antimeridiana) (h. 10) | - Disegno di legge n. 1459 - Delega sanzioni in materia di lavoro (Approvato dalla Camera dei deputati) |
| | | | - Disegno di legge n. 391 - Collocamento a riposo personale medico dipendente |
| | | | - Ratifiche di accordi internazionali |

L'esame dell'elezione contestata Bargi-Forleo avrà luogo nella seconda parte della seduta di mercoledì 24 novembre 1993.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Interventi correttivi di finanza pubblica» (1508) (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1508.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana, accantonato l'articolo 29, è stato votato l'articolo 30. Riprendiamo l'esame dell'articolo 29. Il testo dell'articolo è il seguente:

Art. 29.

(Diritti aeroportuali)

1. La misura dei diritti per l'imbarco passeggeri in voli internazionali e nazionali, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevata per l'anno 1994 del 10 per cento.

2. A decorrere dall'anno 1995, la misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, è annualmente determinata, con le procedure di cui all'articolo 8 della medesima legge, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dei seguenti obiettivi:

a) progressivo allineamento ai livelli medi europei;

b) differenziazione tra gli scali aeroportuali in funzione delle dimensioni di traffico di ciascuno;

c) applicazione, per ciascuno scalo, di livelli tariffari differenziati in relazione all'intensità del traffico nei diversi periodi della giornata;

d) correlazione con il livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti.

3. I maggiori introiti derivanti per effetto di quanto disposto ai commi 1 e 2 sono destinati al finanziamento di programmi di sviluppo delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali proposti dai relativi enti o società di gestione e approvati dal CIPE.

4. Entro l'anno 1995, il regime delle tariffe per i servizi aeroportuali di assistenza a terra è determinato sulla base dei rapporti contrattuali diretti tra vettori aerei e gestori dei servizi stessi.

5. Entro l'anno 1994, sono costituite apposite società per azioni per la gestione dei servizi e per la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato. Alle predette società possono partecipare anche le regioni e gli enti locali interessati. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'attuazione del presente comma, sulla base dei principi di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

6. Lo stanziamento del capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti è ridotto della somma di lire 20 miliardi per l'anno 1994. Il medesimo capitolo ed il relativo stanziamento sono soppressi a decorrere dall'anno 1995.

Avverto che l'emendamento 29.2003 è stato ritirato e trasformato nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato della Repubblica,

impegna il Governo a dare, nell'erogazione delle spese relative agli anni 1994-1996, assoluta priorità al completamento delle infrastrutture aeroportuali calabresi».

9.1508.45 (già emendamento 29.2003)

FRASCA, DONATO, MEDURI

Ricordo che gli altri emendamenti presentati sono stati dichiarati inammissibili o ritirati o decaduti.

Successivamente, il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. Entro l'anno 1994 la realizzazione e la gestione delle infrastrutture aeroportuali gestite anche in parte dallo Stato è affidata a società per azioni, alle quali possono partecipare anche le regioni e gli enti locali interessati.

5-bis. Resta fermo, fatto salvo quanto disposto dal comma 5-ter, il regime giuridico previsto da leggi speciali vigenti per alcuni scali. Sono abrogate le disposizioni che determinano e limitano la partecipazione azionaria alle società di gestione aeroportuale.

5-ter. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, uno o più decreti aventi valore di legge al fine di regolare le procedure di affidamento e le modalità delle concessioni aeroportuali in linea con la normativa comunitaria vigente, nonché al fine di liberalizzare gradualmente i servizi aeroportuali, tenendo conto degli attuali livelli occupazionali».

E conseguentemente al comma 3 sostituire le parole da: «proposti» fino alla fine con le seguenti: «, con deliberazione del CIPE, su proposta del Ministro dei trasporti, sentiti i relativi enti o società di gestione».

29.2010

IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

COSTA, *ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile*. Signor Presidente, onorevoli senatori, credo che l'emendamento possa essere ritenuto dal Governo moderatamente soddisfacente, nel senso che è stato proposto dal Governo in luogo di un emendamento presentato in precedenza, successivamente modificato e che è stato ritirato in seguito alle osservazioni espresse stamani in Aula.

Devo però dire che parte delle espressioni e quindi dei contenuti proposti attraverso l'emendamento originario è stata recuperata. Il processo di privatizzazione deve essere evidentemente accompagnato da una liberalizzazione nell'ambito delle attività delle società concessionarie e anche da uno snellimento burocratico, attraverso l'unificazione e una più adeguata articolazione delle funzioni degli organismi che presiedono al settore, ma questo testo fa pensare che un passo sia stato compiuto. È un passo non definitivo, che consentirà al Governo, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di attuare la delega ad emanare, ovviamente in collaborazione con le Commissioni parlamentari competenti, i decreti aventi valore di legge al fine, come viene riportato nel comma 5-ter, di regolare le procedure di affidamento e le modalità delle concessioni aeroportuali. Ci troviamo di fronte, quindi, a organismi che sono semplici società per azioni, le quali potranno pertanto esplicitare la loro azione in maniera libera, ma soprattutto avere un capitale sociale libero, di tipo misto, pubblico-privato, con una maggioranza libera, che consentirà – ce lo auguriamo – un afflusso di capitali in questo settore.

Conseguentemente, essendo variato il testo del comma 5, ne deriva una modifica, sia pure di poca rilevanza, al comma 3 dell'articolo 29, dove si propone di sostituire le parole da «proposti» fino alla fine con parole: «con deliberazione del CIPE, su proposta del Ministro dei trasporti, sentiti i relativi enti o società di gestione».

Un'ultima considerazione è legata alla distribuzione degli utili derivanti dalle attività delle società per azioni che avranno le conces-

sioni, per le quali non ci sarà più il vincolo attuale, ma si avrà la distribuzione degli utili secondo le norme del codice civile: in tal senso va integrato il testo sull'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del nuovo testo dell'emendamento 29.2010.

FILETTI, segretario.

Il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. Entro l'anno 1994 la realizzazione e la gestione delle infrastrutture aeroportuali gestite anche in parte dallo Stato è affidata a società per azioni, alle quali possono partecipare anche le regioni e gli enti locali interessati.

5-bis. Resta fermo, fatto salvo quanto disposto dal comma 5-ter, il regime giuridico previsto da leggi speciali vigenti per alcuni scali. Sono abrogate le disposizioni che determinano e limitano la partecipazione azionaria alle società di gestione aeroportuale e la distribuzione degli utili delle stesse.

5-ter. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, uno o più decreti aventi valore di legge al fine di regolare le procedure di affidamento e le modalità delle concessioni aeroportuali in linea con la normativa comunitaria vigente, nonchè al fine di liberalizzare gradualmente i servizi aeroportuali, tenendo conto degli attuali livelli occupazionali».

E conseguentemente al comma 3 sostituire le parole da: «proposti» fino alla fine con le seguenti: «, con deliberazione del CIPE, su proposta del Ministro dei trasporti, sentiti i relativi enti o società di gestione».

29.2010

IL GOVERNO

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

ABIS, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione dell'emendamento 29.2010, occorre procedere all'esame dell'ordine del giorno n. 45, che il Governo ha già dichiarato di accettare come raccomandazione.

Senatore Frasca, intende mantenere tale ordine del giorno?

FRASCA. Signor Presidente, intendo mantenere questo ordine del giorno, che deve essere accolto dal Governo, non accettato come raccomandazione. Stamattina questo intento era chiaro.

PRESIDENTE. Ma se il Governo lo accetta solo come raccomandazione cosa possiamo fare?

FRASCA. L'impegno del Governo era quello di accoglierlo; non so se poi, nel corso della pausa per il pranzo, abbia cambiato opinione.

PRESIDENTE. Invito il Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

COSTA, *ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile*. Signor Presidente, il Governo consente con l'ordine del giorno; quindi, lo accoglie nell'ultima stesura.

FRASCA. Allora va bene così.

PRESIDENTE. Siamo d'accordo in questi termini.
Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 29.2010.

CAVAZZUTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CAVAZZUTI. Signor Presidente, forse parlerò a titolo personale, ma a me pare che, quando si concede una delega al Governo per regolamentare una materia così delicata, qual è quella relativa alle procedure di affidamento e alle modalità delle concessioni aeroportuali, tale delega dovrebbe contenere dei principi e dei criteri direttivi abbastanza vincolanti; altrimenti, ci troveremmo di fronte al classico caso di una delega in bianco. Ebbene, a cosa facciamo riferimento? Le modalità di concessione, ad esempio, si riferiscono anche alla durata; eppure, il Parlamento si disinteressa se la durata della concessione è di 10, 20 oppure 99 anni, come richiesto insistentemente, negli ultimi giorni, da note *lobbies*, che hanno fatto pressioni proprio per ottenere la concessione sugli aeroporti per 99 anni.

A mio avviso, il comma 5-ter costituisce una delega totalmente in bianco, che affida al Ministro la potestà di regolamentare, in assenza di qualsiasi criterio e principio direttivo, una materia estremamente delicata. Inoltre, trovo che vi sia una contraddizione palese tra il comma 5 ed il comma 5-ter. Il comma 5, infatti, contiene una norma sostanziale che stabilisce che alle attuali società di gestione è affidata la gestione di tutti gli aeroporti, compresi tutti i servizi (quelli a terra, quelli per i passeggeri e quelli di carico e scarico delle merci), quando c'è un dibattito aperto sul fatto che le singole compagnie vogliono avere maggiore competizione fra loro anche nella gestione dei servizi a terra. Ebbene, il comma 5 - se lo interpreto correttamente - prevede il monopolio, consegnato alle attuali società di gestione, di tutti i servizi a terra, mentre sarebbe lasciato semplicemente al Ministro di procedere, con criteri che il Parlamento non discute, a liberalizzare gradualmente i servizi aeroportuali.

Ebbene, a me pare che questa mattina la maggioranza dei Gruppi parlamentari abbia chiesto al Governo di ritirare il proprio emendamento e di trasformarlo in un meditato disegno di legge. Il ministro

Costa insiste invece nel volere alcune cose che sappiamo benissimo da chi sono chieste: basta andare qui fuori e lì troviamo tutti coloro che chiedono questa normativa.

Quindi, per un motivo di sostanza e perchè l'emendamento in esame configura una delega in bianco, personalmente invito nuovamente il Ministro ad assecondare la richiesta dei Gruppi parlamentari di ritirare questo emendamento e a riflettere su questa materia delicatissima. La vicenda che abbiamo alle spalle è - ripeto - delicatissima; gli interessi dietro gli aeroporti sono enormi. Signor Ministro, abbia un minimo di cautela nel procedere; si faccia indicare dal Parlamento i principi e i criteri direttivi da seguire per la gestione di questa materia.

Per quanto mi riguarda, se il testo dell'emendamento rimarrà questo, io voterò contro, ed invito i colleghi a fare altrettanto.

PAGLIARINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PAGLIARINI. Signor Presidente, il mio Gruppo voterà a favore dell'emendamento del Governo perchè, se non altro, esso accelera un pò le procedure. In realtà, a me pare che non vi siano contraddizioni al riguardo, perchè non si tratta di una delega in bianco, dal momento che si consultano le Commissioni parlamentari. Pertanto, non vedo contraddizioni, ma soprattutto non vedo il pericolo di un monopolio, perchè nell'emendamento è chiaramente indicato l'obiettivo di liberalizzare il settore e quindi di tener conto delle direttive comunitarie; del resto, l'emendamento è stato presentato proprio per tener conto delle direttive della CEE e quindi non vi è nessun pericolo di monopolio. Quello che è certo è che, se non altro, qui è previsto un vincolo, anche temporale, perchè si faccia al più presto un disegno di legge in materia. Il problema, infatti, non è quello di voler tutelare gli interessi rappresentati dalle persone che sono qui fuori e che, tra l'altro, non ho visto. Qui sono in ballo gli interessi dell'Italia intera come paese, perchè se non facciamo funzionare gli aeroporti in maniera moderna, tutti gli italiani useranno di nuovo il carretto e si ritornerà al Medioevo. È importante darci una scrollata e la mia nuova interpretazione del comma 5 dell'emendamento in esame altro non è che uno stimolo a lavorare in fretta e bene.

FAGNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, abbiamo ripetutamente invitato il Ministro a ritirare questo emendamento per ragioni opposte a quelle del senatore Pagliarini, che poco fa ha dichiarato il suo voto favorevole.

Ci sembra che il contenuto di questo emendamento, sia pure con la correzione apportata, sia vago. Non si precisano molte cose. Si chiede una delega con la quale in seguito il Ministro deciderà. La questione delle infrastrutture aeroportuali è molto seria e, come abbiamo più volte dichiarato, non può essere affidata all'articolo di un provvedi-

mento quale quello che ci accingiamo a votare. Poco fa da un *flash* di agenzia ho appreso che lo Stato francese sta intervenendo sull'*Air France* nel tentativo di dare una boccata di ossigeno alla sua compagnia di bandiera.

Dovremmo mettere mano ad un provvedimento serio per fare chiarezza e rendere trasparente tutto ciò che riguarda la gestione degli aeroporti. Non credo che questo sia il rimedio, nè è questa la strada per concludere qualcosa.

Rinnovo quindi il mio invito e lo faccio con molta serenità, ma anche con molto interesse. Signor Ministro, siamo veramente e sinceramente interessati al riordinamento del sistema aeroportuale, così come è avvenuto per il sistema portuale, ma non dobbiamo ingannarci vicendevolmente con lo spauracchio di un'Europa che ci guarda con il fucile spianato: ci guarda così per altri motivi. Dobbiamo portare avanti un processo volto alla chiarificazione, alla trasparenza ed anche alla liberalizzazione (non certo quella selvaggia, dove cioè i prezzi vengono pagati soltanto da alcune categorie e non da altre) nel settore.

Rinnoviamo quindi il nostro invito e dichiariamo il nostro voto contrario su questo emendamento.

FORTE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTE. Signor Presidente, vorrei reiterare l'invito al Governo a ritirare questo emendamento. Desidero anche sottolineare che la norma di legge sulle privatizzazioni, cui esso si collega, rimane una norma-manifesto perchè sfornita di tutti quegli elementi che normalmente vengono inseriti nelle leggi di privatizzazione, riguardanti i criteri con cui essa si effettua e, soprattutto, le valutazioni patrimoniali.

L'emendamento si collega, quindi, ad una norma-manifesto che non effettua in realtà la privatizzazione e, con l'apparenza della privatizzazione, crea un privilegio inammissibile e lobbistico. Infatti, una convenzione per 70 anni non è conosciuta dal nostro ordinamento giuridico, poichè il limite massimo è inferiore. Inoltre, nella CEE una proroga di uno *status quo* di privilegio per 70 anni non sarà mai accettata. Il massimo che possiamo prevedere è un decennio. Quindi, norme di questo genere sono suicide.

Inoltre (ce lo consenta, signor Ministro), quanto è stato affermato sul lobbismo ha una giustificazione abbastanza evidente, dato che con il pretesto della privatizzazione si consolida un privilegio acquisito da qualcuno. Ciò è accaduto anche in altri casi, rispetto ai quali la Commissione finanze e tesoro del Senato ha respinto proposte tendenti a consolidare certe situazioni. Oltretutto, si creerebbe un precedente pericoloso, al quale non riteniamo di poter dare il nostro sostegno.

Voglio sottolineare che per gli istituti di credito agevolato che esercitano in esclusiva tale credito (come l'Artigiancassa e il Mediocredito centrale) abbiamo stabilito che le concessioni vengono rinnovate con un limite temporale di dieci anni che è il massimo consentito nella Comunità europea; la norma richiamata se approvata in seconda lettura dalla Camera dei deputati creerà sicuramente problemi non lievi

all'Artigiancassa, l'istituto di credito artigiano, ed altri di adattamento ai principi della concorrenza. Questa altra norma consentirà invece a determinati soggetti di proseguire per altri settant'anni con il precedente sistema. Mi chiedo che razza di liberalizzazione sia questa!

Vorremmo pertanto invitare il Governo a ritirare questo emendamento, che dà l'impressione di un colpo di coda e la sensazione che sia frutto del lobbismo. Il problema è grave e siamo alla fine della legislatura, ma le norme che consentiranno le privatizzazioni (che non si comprende come si vogliano attuare se si adottano proroghe di settant'anni) necessitano un attento esame del Parlamento perchè è necessario stabilire le procedure di valutazione, oltre ad altri criteri.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, non entro nel merito di quanto sottostà a queste norme; mi limito ad un'osservazione di carattere giuridico. Questa delega non sta in piedi; domani il relativo decreto delegato potrebbe essere soggetto ad eccezioni di incostituzionalità fondate sulla insufficienza della norma di delega quanto a criteri e principi direttivi.

Prego pertanto anch'io il Ministro di recedere dalla sua insistenza e di presentare il più rapidamente possibile un disegno di legge che contenga una delega al Governo, indicando i criteri e i principi ai quali il Governo stesso dovrà attenersi per arrivare al processo di liberalizzazione e di riordino degli enti che gestiscono gli aeroporti e degli enti la cui attività interessa il funzionamento degli stessi.

COSTA, *ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* COSTA, *ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile*. Signor Presidente, vorrei replicare brevemente alle osservazioni formulate. Comprendo le ragioni addotte dagli intervenuti, ma devo rilevare che esse si fondano su basi diverse da quelle su cui si fondavano le mie riflessioni stamane.

Ritengo che il testo presentato, oltre ad essere frutto di un consenso abbastanza generalizzato tra le forze politiche (ma su questo potrei sbagliarmi) comporta un intervento molto limitato rispetto a quello previsto dall'emendamento presentato nei giorni scorsi e dai tre emendamenti presentati stamane.

Ci troviamo di fronte ad una modesta modifica della situazione attuale di oggi, che evidentemente va verso un processo di liberalizzazione senza però incidere minimamente nei rapporti fondamentali, nè nei confronti dello Stato, nè per quanto riguarda le attività aeroportuali o i rapporti con Civilavia e Alitalia.

Circa la delega, pur comprendendo le ragioni che già in precedenza, in sede di Commissione, erano state enunciate dal senatore Cavazzuti (le ricordo bene), ritengo siano comunque emerse tre indica-

zioni: essa deve avere un indirizzo conforme alla normativa comunitaria vigente; prevedere la graduale liberalizzazione dei servizi aeroportuali e, terzo elemento, tenere conto degli attuali livelli occupazionali.

Mi pare dunque che i tre requisiti richiesti per la concessione della delega siano sussistenti. Inoltre, un provvedimento di questo genere dovrà essere riesaminato dal Parlamento per una successiva valutazione.

Per quanto riguarda il problema del termine dei 90 anni, non mi pare che ci troviamo più in presenza di questa previsione, nè di quella di 70 anni; anzi, proprio sulla base delle considerazioni fatte in Commissione dal senatore Cavazzuti, ho ritenuto opportuno interpellare gli organi che hanno collaborato alla redazione del testo per portare il termine massimo a 30 anni.

Per queste ragioni, credo che il provvedimento possa essere approvato, rappresentando sicuramente una soluzione di continuità con quanto avvenuto finora, ma anche una sorta di rinnovamento che ci permette di non rimanere fermi in attesa di un provvedimento generale più vasto che sarà adottato nei prossimi mesi o, mi auguro, entro un anno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 29.2010, presentato dal Governo.

Non è approvato.

BOSCO. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 29.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 30 e dei relativi subemendamenti:

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-...

(Lotterie, concorsi e operazioni a premio)

1. All'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è attribuita la gestione dei concorsi ed operazioni a premio di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, già affidate al Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.

2. Le lotterie promosse e dirette da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricrea-

tivi e sportivi, di cui all'articolo 40, comma 1, n. 1) del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come successivamente modificato, sono autorizzate dagli Ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato competenti per territorio. Agli stessi Ispettorati compartimentali dovranno essere presentate le dichiarazioni sui risultati delle operazioni di cui al n. 2) del citato articolo 40, comma 1.

3. All'articolo 4, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 404 si aggiunge:

“Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonchè a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite”.

4. L'articolo 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 è sostituito dal seguente:

“Il Ministro delle finanze è autorizzata ad istituire con proprio decreto le lotterie nazionali ad estrazione istantanea, previa adozione di idoneo regolamento.

Per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea si applicano le norme vigenti in materia di distribuzione e di vendita dei biglietti delle lotterie nazionali tradizionali”.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le necessarie conseguenti disposizioni di adeguamento del regolamento degli uffici del Ministero delle finanze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287».

30.0.2000

PICANO

All'emendamento 30.0.2001, aggiungere i seguenti commi:

«6-bis. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero del tesoro emana un decreto finalizzato:

a) a rendere più snelle e meno dispendiose le procedure per l'ammissione alla quotazione alle borse valori o alle negoziazioni nei mercati ristretti;

b) a rendere meno soggetti ad arbitri interpretativi i bilanci delle società quotate.

6-ter. Il decreto includerà i seguenti criteri:

a) tutte le procedure per l'ammissione alla quotazione in borsa o alle negoziazioni nei mercati ristretti non potranno costare più di 30 milioni di lire, oltre al costo del certificato peritale e della revisione contabile indipendente;

b) l'albo delle società di revisione tenuto dalla Consob assumerà la denominazione di "albo dei revisori contabili autoprezzati" e ad esso potranno accedere anche persone fisiche in possesso dei requisiti richiesti dalla VIII direttiva CEE;

c) la riapertura dei concorsi per Agenti di Cambio;

d) l'obbligo di integrare la legge e l'obbligo di derogare dalla legge previsti dal terzo e quarto comma dell'articolo 2422 del codice civile è soddisfatto in presenza del rispetto degli obblighi di informativa richiesti dai principi contabili statuiti dall'International Accounting Standard Committee (IASC).

30.0.2001/1

PAGLIARINI, ROVEDA

All'emendamento 30.0.2001, aggiungere in fine il seguente comma:

«6-bis. L'articolo 19, comma 2 della legge n. 1 del 1991 è soppresso. L'attuale comma 6 prende il 7».

30.0.2001/2

PAGLIARINI, ROVEDA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-...

(Disposizioni in materia di società quotate in Borsa)

1. Le azioni quotate in Borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto possono essere al portatore salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 2355 del codice civile.

2. Sugli utili attribuiti alle azioni ordinarie e privilegiate emesse dalle società le cui azioni sono quotate in Borsa ovvero sono ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto la ritenuta di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è applicata a titolo di imposta, con esclusione di quelli corrisposti ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato, nella misura del 12,50 per cento anche nell'ipotesi previste dal terzo comma dello stesso articolo. Per gli utili assoggettati ritenuta a titolo di imposta non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, nè quelle degli articoli 3, primo comma, e 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. I possessori delle azioni hanno facoltà di optare per il regime della ritenuta di acconto ai sensi dell'articolo 27 del decreto indicato nel presente comma, facendone richiesta all'atto della riscossione degli utili. L'aliquota del 15 per cento prevista dall'articolo 20 secondo comma della legge 7 giugno n. 216 è ridotta al 12,50 per cento. Le disposizioni del presente articolo si applicano per gli utili la cui distribuzione sia deliberata, anche a titolo di acconto, a partire dalla data in vigore della presente legge.

3. Nella determinazione del reddito delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è

deducibile in ciascun periodo d'imposta il 6 per cento dell'ammontare degli aumenti di capitale in denaro e degli accantonamenti degli utili netti a riserva, dedotti gli esborsi sostenuti per la sottoscrizione di aumenti di capitale in denaro di altre società aventi sede nel territorio dello Stato e per corresponsioni ai soci a titolo di riduzione di capitale o di ripartizione di riserve. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal primo periodo di imposta successivo all'entrata in vigore della presente legge.

4. I proventi conseguiti dalle società, con esclusione delle società semplici, nonché degli enti indicati dall'articolo 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, a seguito di cessioni effettuate mediante offerta al pubblico di azioni emesse da società che richiedano la quotazione in Borsa o l'ammissione alle negoziazioni nel mercato ristretto entro sei mesi dalla data di chiusura dell'offerta pubblica di acquisto, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito per l'eccedenza rispetto al costo iscritto in bilancio a condizione che tale eccedenza sia accantonata ovvero ne sia stato deliberato l'accantonamento in sede di approvazione del bilancio relativo al periodo di imposta nel quale è avvenuta la cessione. L'accantonamento deve essere effettuato in un apposito fondo denominato con riferimento alle presente legge e l'eccedenza conseguita deve essere destinata esclusivamente ad investimenti da effettuare entro il terzo periodo di imposta successivo a quello del realizzo, in beni strumentali ammortizzabili. L'offerta deve essere effettuata con l'osservanza delle forme previste dalle norme vigenti. Le cessioni di cui al presente articolo non costituiscono realizzo ai fini dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, tuttavia i fondi istituiti a fronte delle azioni cedute restano tassabili se distribuite ai soci. Se la quotazione non è accordata, ovvero se essa è revocata entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge o se successiva, dalla data di ammissione alla quotazione, l'ammontare accantonato del fondo concorre a formare il reddito imponibile del periodo di imposta in cui i predetti eventi si sono verificati. La stessa disposizione si applica che le azioni vengono riacquistate dalla stessa società cedente o acquistate da società da essa controllate o che la controllano. In caso di distribuzione ai soci la parte dell'ammontare distribuito concorre a formare il reddito imponibile del periodo di imposta in cui è avvenuta la distribuzione. In caso di diniego, di revoca della quotazione o di riacquisto o acquisto delle azioni cedute da parte della società cedente e dalle controllate o controllanti, si applicano inoltre gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati sull'imposta liquidata in meno per il periodo di imposta nel quale è avvenuta la cessione.

5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano fino al 31 dicembre 1996.

6. Per compensare le minori entrate eventualmente conseguenti a quanto disposto al comma tre il Governo è autorizzato ad emanare entro il 31 dicembre 1993 provvedimenti atti a compensare la prevista riduzione del gettito IRPEG e ILOR».

30.0.2001

SCOGNAMIGLIO PASINI, PICANO, COMPAGNA,
PAIRE, CANDIOTO, MARTELLI

All'emendamento 30.0.2002, al comma 4, aggiungere la seguente lettera:

«d-bis) Le società di revisione iscritte all'albo speciale tenuto dalla Consob che nella ragione sociale non espongono esclusivamente il nome di uno o più soci regolarmente autorizzati a svolgere la professione in Italia, versano alla Consob un contributo per "l'autorizzazione all'utilizzo anche di un nome diverso da quello dei soci autorizzati" di dieci miliardi all'anno. Tale contributo deve essere versato alla Consob il 30 di giugno di ogni anno, e le società hanno tempo fino a tale data per modificare le loro ragioni sociali».

30.0.2002/1

PAGLIARINI, ROVEDA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-...

(Autonomia finanziaria della CONSOB)

1. La Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB) realizza progressivamente la propria autonomia finanziaria, nella misura del 30 per cento del proprio fabbisogno nel 1994, del 60 per cento nel 1995 e del cento per cento nel 1996 e anni seguenti, secondo le disposizioni del presente articolo.

2. È istituito un diritto a favore della CONSOB sui contratti aventi per oggetto valori mobiliari che sono negoziati nei mercati regolamentati italiani o in quelli riconosciuti in Italia ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della citata legge n. 1 del 1991, nonché sui contratti aventi per oggetto strumenti finanziari collegati ai medesimi valori. Il diritto è applicato per categorie di valori mobiliari e di operazioni in misura non superiore allo 0,25 per mille del controvalore delle operazioni. Esso è prelevato e versato alla CONSOB dai soggetti autorizzati all'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare che intervengono nelle operazioni ovvero è versato direttamente dai contraenti, qualora le operazioni si effettuino senza l'intervento di intermediari.

3. La CONSOB può disporre che sia versata a suo favore da parte del Consiglio di borsa una quota non superiore al 20 per cento dei diritti per la quotazione ufficiale dei titoli di cui all'articolo 4 della legge 1º agosto 1988, n. 340 e degli altri diritti di borsa.

4. La CONSOB ha facoltà di applicare contributi a carico dei soggetti che:

a) presentano domanda di iscrizione agli albi dalla stessa tenuti o di partecipazione a esami di abilitazione professionale dalla stessa indetti;

b) esercitano attività di intermediazione mobiliare ai sensi della citata legge n. 1 del 1991, di revisione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, o di promozione di servizi finanziari ai sensi dell'articolo 5 della stessa legge n. 1 del 1991;

c) sollecitano il pubblico risparmio e, in particolare, promuovono offerte pubbliche di acquisto, di vendita e di scambio di valori mobiliari;

d) accedono alle informazioni organizzate dalla CONSOB in sistemi gestiti nell'esercizio delle attribuzioni alla stessa conferite.

5. Le entrate derivanti dai contributi di cui al comma 4 devono risultare dal bilancio di previsione della CONSOB; l'ammontare complessivo di tali entrate non può eccedere, in ciascun anno, la quota percentuale prevista dal comma 1 dell'ammontare complessivo dei costi previsti per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 4.

6. La CONSOB sospende, e in caso di ripetuta violazione, revoca i provvedimenti di autorizzazione da essa adottati per l'esercizio delle attività previste dal comma 4, lettera b), in caso di violazione dell'obbligo di prelevare e versare i diritti di cui al comma 2 ovvero in caso di omesso versamento dei contributi di cui allo stesso comma 4.

7. La CONSOB stabilisce con proprio regolamento la misura e le modalità di applicazione dei diritti di cui al comma 2 e dei contributi di cui al comma 4, nonché le modalità di versamento alla Commissione delle somme dovute ai sensi del presente articolo. Per la riscossione coattiva di tali somme la CONSOB procede ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

7-bis. Entro il 31 dicembre 1996, le spese annuali della CONSOB per costo del personale, incluso quello assunto con contratto a tempo determinato, retribuzione degli esperti ed indennità dei membri della Commissione non possono superare il 60 per cento del totale delle uscite registrato nel rendiconto della gestione finanziaria regolarmente approvato dalla Corte dei conti.

8. Le entrate della CONSOB, diverse da quelle corrisposte dallo Stato, possono essere versate e detenute presso enti creditizi in deroga alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

9. Per i tre esercizi decorrenti dal 1994 lo Stato contribuisce a far fronte, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel proprio bilancio e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, all'eventuale insufficienza delle risorse previste ai sensi del presente articolo rispetto alle percentuali di cui al comma 1 delle esigenze annuali di spesa della CONSOB.

10. La CONSOB riserva allo Stato le somme incassate ai sensi del presente articolo che eccedono le quote percentuali previste dal comma 1, delle spese risultanti dai rendiconti approvati».

30.0.2002

VISCO, GAROFALO, LONDEI, BRINA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-...

*(Disposizioni in materia di elenchi, tariffe, diritti di segreteria,
diritti fissi e diritti annuali delle Camere di commercio)*

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro:

a) approva l'elenco, le tariffe ed i relativi aggiornamenti nonché le modalità di esazione dei diritti di segreteria di cui al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49, e successive modificazioni;

b) approva la tabella, gli importi ed i relativi aggiornamenti dei diritti fissi per atti da pubblicare o menzionare nel fascicolo regionale del Bollettino Ufficiale delle società a responsabilità limitata;

c) determina i diritti di segreteria per l'estrazione di copie dei bilanci del cui deposito è fatta menzione nel Bollettino Ufficiale delle società a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 2435 del codice civile;

d) prevede che, su istanza da presentarsi a cura degli interessati, debbano essere confermate periodicamente, previo pagamento di apposito diritto di segreteria le iscrizioni in elenchi, albi, ruoli e registri tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura qualora le medesime non trovino riscontro in una conseguente iscrizione o annotazione nel registro delle ditte.

2. Per la determinazione e l'aggiornamento delle tariffe, dei diritti fissi e dei diritti di segreteria di cui al comma 1, deve essere tenuto conto, su base nazionale, dei costi inerenti all'erogazione dei servizi stessi. Continua ad applicarsi il terzo comma dell'articolo 33 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, i criteri per l'aumento della misura del diritto annuale che le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono deliberare per iniziative di particolare rilievo aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche e sociali della provincia. La deliberazione, che è soggetta alla approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è adottata sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale. I relativi proventi non costituiscono base di calcolo per la contribuzione al conto di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 23 dicembre 1990, n. 407».

30.0.2003

PAVAN

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-...

(Disposizioni in materia di elenchi, tariffe, diritti di segreteria, diritti fissi e diritti annuali delle Camere di commercio)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro:

a) approva l'elenco, le tariffe ed i relativi aggiornamenti dei diritti di segreteria di cui alla legge 27 febbraio 1978, n. 49, e successive modificazioni;

b) approva la tabella, gli importi ed i relativi aggiornamenti dei diritti fissi per atti da pubblicare o menzionare nel fascicolo regionale del Bollettino Ufficiale delle società a responsabilità limitata;

c) determina i diritti di segreteria per l'estrazione di copie dei bilanci del cui deposito è fatta menzione nel Bollettino Ufficiale delle società a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 2435 del codice civile;

d) prevede che, su istanza da presentarsi a cura degli interessati, debbano essere confermate periodicamente, previo pagamento di apposito diritto di segreteria le iscrizioni in elenchi, albi, ruoli e registri tenuti dalle Camere di commercio, qualora le medesime non trovino riscontro in una conseguente iscrizione o annotazione nel registro delle ditte.

2. Per la determinazione e l'aggiornamento delle tariffe, dei diritti fissi e dei diritti di segreteria di cui al comma 1, deve essere tenuto conto, su base nazionale, da costi inerenti all'erogazione dei servizi stessi. Continua ad applicarsi il comma 3, dell'articolo 33 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 51.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, i criteri per l'aumento della misura del diritto annuale che le Camere di commercio possono deliberare per iniziative di particolare rilievo aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche e sociali della provincia. La deliberazione, che è soggetta alla approvazione del Ministero dell'industria è adottata sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale. I relativi proventi non costituiscono base di calcolo per la contribuzione al conto di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 23 dicembre 1990, n. 407».

30.0.2004

GIORGI, SCHEDA, FORTE, SCEVAROLLI, RUSSO
Giuseppe

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-...

*(Elenchi, tariffe, diritti fissi e diritti di segreteria
delle Camere di commercio)*

1. L'elenco, le tariffe e i relativi aggiornamenti dei diritti di segreteria di cui alla legge 27 febbraio 1978, n. 49 e successive modificazioni, nonché la tabella, gli importi e i relativi aggiornamenti dei diritti fissi per atto da pubblicare o menzionare nel fascicolo regionale del Bollettino ufficiale delle società a responsabilità limitata (BUSARL), di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla legge 26 febbraio 1992, n. 51, sono approvati con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato.

nato, di concerto col Ministro del tesoro tenuto conto, su base nazionale, dei costi inerenti l'erogazione dei servizi. Continua ad applicarsi il comma 3 dell'articolo 33 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786, fermo restando che le relative entrate affluiscono ai bilanci delle locali Camere di commercio a fronte degli oneri sopportati a favore degli Uffici provinciali industria, commercio e artigianato per l'erogazione del relativo servizio.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche i diritti di segreteria per l'estrazione di copie dei bilanci del cui deposito è fatta menzione nel BUSARL ai sensi dell'articolo 2435 del codice civile e può prevedere nel corso di iscrizioni in elenchi, albi, ruoli e registri tenuti dalle Camere di commercio le quali non trovino riscontro in una conseguente iscrizione o annotazione nel registro delle ditte, che le stesse iscrizioni debbano essere confermate periodicamente su istanza da presentarsi a cura degli interessati previo pagamento di apposito diritto di segreteria».

30.0.2005

GIANOTTI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-...

(Enti conferenti delle Casse di risparmio)

1. A decorrere dal 1º gennaio 1994, gli enti pubblici conferenti di cui al titolo III del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, destinano, anche in deroga alle disposizioni statutarie, almeno l'85 per cento del proprio avanzo finanziario, esclusi i corrispettivi della cessione di partecipazione, al netto delle quote di partecipazione agli aumenti di capitale delle società bancarie conferitarie, quale risultante dal rendiconto di cui al comma 5, alle iniziative di ricerca scientifica e tecnologica che sono individuate e rese pubbliche dal comitato di cui al comma 3.

2. Il comitato di cui al comma 3 determina, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'ordine di priorità fra le iniziative individuate e, in rapporto a tale ordine, cura la destinazione ottimale dei fondi resisi disponibili. Gli enti pubblici conferenti devono comunicare al comitato l'entità dei fondi disponibili, contestualmente all'approvazione dei rendiconti di gestione.

3. Il comitato è composto da un presidente e da 10 membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che effettuano le proprie scelte tenendo conto delle indicazioni fornite dal CNR e dai principali enti di ricerca, dalla Conferenza dei rettori e dagli enti di cui al comma 1.

4. Entro il 31 marzo 1994, l'assemblea degli enti pubblici conferenti aventi il fondo di dotazione a composizione associativa ed il consiglio di amministrazione dei restanti enti provvedono a rinnovare i consigli

degli enti in modo tale che almeno il 60 per cento dei componenti, fra i quali devono essere scelti il presidente e i vicepresidenti, siano dotati di specifica competenza scientifica e tecnologica. Tale competenza deve risultare elevata e comprovata nei presidenti e nei vicepresidenti degli enti.

5. Gli enti pubblici conferenti approvano annualmente un rendiconto di gestione redatto in conformità al modello stabilito con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*. Il rendiconto deve essere certificato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

6. Le modalità di estinzione degli enti pubblici conferenti, di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, si applicano alla violazione delle norme contenute nel presente articolo, allorquando sia protratta per oltre trenta giorni dopo il formale invito del Ministro del tesoro a provvedere.

7. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione delle presenti norme.

8. È abrogata ogni disposizione incompatibile con il presente articolo».

30.0.2006

VISCO, CHIARANTE, RANIERI, GAROFALO,
SPOSETTI

All'emendamento 30.0.2007, sopprimere il comma 2.

30.0.2007/1

PAGLIARINI, ROVEDA

All'emendamento 30.0.2007, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Indipendentemente dalla percentuale di capitale posseduta, le partecipazioni di cui alla lettera a) del comma 1 devono essere valutate nei bilanci delle aziende ed istituti di credito con il criterio del patrimonio netto previsto dal quarto comma dell'articolo 2426 del codice civile».

30.0.2007/2

PAGLIARINI, ROVEDA

All'emendamento 30.2007, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il credito di cui alla lettera b) del comma 1 non è garantito dalla Stato, e sarà fiscalmente deducibile dalle dichiarazioni dei redditi delle aziende e degli istituti di credito dopo che sono state infruttuosamente esperite le procedure per il suo recupero coattivo».

30.0.2007/3

PAGLIARINI, ROVEDA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-...

(Aziende e istituti di credito)

1. Le aziende e gli istituti di credito possono, per i crediti in essere al 31 agosto 1993 verso imprese industriali e società finanziarie il cui attivo è composto per almeno il 70 per cento da partecipazioni di controllo in imprese industriali, avvalersi della seguente procedura:

a) conversione dei propri crediti, fino a un massimo del 48 per cento del relativo ammontare, in partecipazioni al capitale dell'impresa debitrice;

b) rinegoziazione delle condizioni della restante parte del prestito o, se inferiore, di quella corrispondente al 108,3 per cento dell'importo convertito in capitale ai sensi del precedente numero 1; dovrà essere prevista la durata minima di tre anni ed un tasso d'interesse non superiore al tasso di sconto medio diminuito di un punto.

2. Ove l'accordo con il debitore, accompagnato da un piano di ristrutturazione finanziaria dell'impresa, sia approvato dalla Banca d'Italia, sentito il Ministro del tesoro, il credito di cui alla lettera b) del comma 1 si considera garantito dallo Stato. La garanzia è attribuita sotto forma di detrazione dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi, da far valere in caso di mancato rimborso del credito e dopo averne infruttuosamente esperito le procedure per il recupero coattivo. Tali procedure saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto col Ministro del tesoro. Ove la detrazione sia superiore alle imposte dovute, l'eccedenza può essere scomputata nei cinque periodi d'imposta successivi.

3. La garanzia di cui al comma 2 è attribuita entro il limite quantificato in legge finanziaria, ai sensi della lettera i), comma 3, dell'articolo 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. I conseguenti oneri sono coperti ai sensi del comma 5, del predetto articolo 11 della legge n. 468 del 1978, modificata».

30.0.2007 (Nuovo testo)

VISCO, CHIARANTE, RANIERI, GAROFALO,
SPOSETTI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-...

(Spese per asili nido)

1. L'articolo 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. A modificazione di quanto previsto nell'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni,

dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, le spese per gli asili nido sono escluse dal calcolo della percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale».

30.0.2008

D'ALESSANDRO PRISCO, TADDEI, PAGANO, BARBIERI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-...

*(Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia
dei livelli di occupazione)*

1. Il periodo temporale di durata del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito con l'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, è prorogato sino al completo impiego delle risorse disponibili nel Fondo stesso».

30.0.2009

GIOVANOLLA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-...

(Trasporto pubblico locale)

1. Le regioni e gli enti locali avviano un processo di privatizzazione del trasporto pubblico locale secondo le direttive che saranno emanate dal CIPE. I contributi statali al trasporto pubblico locale saranno concessi solo agli enti che avranno definito l'area delle privatizzazioni».

30.0.2010

PICANO

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-...

(Ferrovie meridionali sarde)

1. La Gestione governativa delle Ferrovie meridionali sarde concorre alla ripartizione delle provvidenze finanziarie previste dall'articolo 10 della legge 8 giugno 1978, n. 297, istitutiva del «fondo comune di rinnovo degli impianti e materiale rotabile», stanziato annualmente

sul capitolo 7206 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti - Direzione generale della Motorizzazione civile e trasporti in concessione a decorrere dall'esercizio finanziario 1994».

30.0.2011

PINNA, NERLI, SENESI, CHERCHI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-...

(Indennità di esproprio)

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“7-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi in cui non è stato ancora definito il prezzo, l'entità dell'indennizzo e/o del risarcimento del danno, da corrispondere al proprietario, o a chiunque ne abbia titolo, dell'immobile, comunque esso sia stato acquisito da parte dell'ente pubblico, purchè finalizzato alla realizzazione di opere per cui è prevista, dalle leggi vigenti, la possibilità dell'esproprio”».

30.0.2012

GIOVANOLLA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-...

(Tutela della minoranza slovena)

1. Il comma 1, dell'articolo 14, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

“1. In attesa dell'approvazione di una legge organica di tutela della minoranza slovena in Italia, alla regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato, per il periodo 1994-1996, un contributo speciale di lire 24 miliardi, in ragione di lire 8 miliardi per ciascun anno, per sostenere iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena in Italia. A tal fine, la regione consulta le istituzioni, anche in natura associativa, della minoranza slovena”».

Conseguentemente, all'articolo 28, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolti dagli uffici postali. La Banca d'Italia cura la emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali».

30.0.2013

SARTORI, FAGNI, CROCCETTA, SALVATO

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-...

(Somme da inserire nello stato di previsione della difesa)

1. All'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 10 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, sostituire le parole: "nell'anno 1993" con le altre: "nell'anno 1994"».

30.0.2014

BONO PARRINO, PISCHEDDA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Proroga dei termini per il condono edilizio)

1. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, inserire il seguente:

«Art. 4-bis. - 1. Il termine di ultimazione di costruzioni e di altre opere di cui all'articolo 31, comma primo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è prorogato alla data del 31 dicembre 1992.

2. Il termine per la presentazione della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, di cui all'articolo 35, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è riaperto fino alla data del 31 dicembre 1994.

3. La somma dovuta, a titolo di oblazione, ai sensi dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è maggiorata del 90 per cento».

30.0.2015

BALDINI, GIORGI, SCHEDEA, FORTE, SCEVAROLLI, RUSSO Giuseppe

Successivamente sono stati presentati i seguenti emendamenti in un nuovo testo:

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-...

(Lotterie, concorsi e operazioni a premio)

1. All'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è attribuita la gestione dei concorsi ed operazioni a premio di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, già affidate al Dipartimento delle entrate del Ministro delle finanze.

2. Le lotterie promosse e dirette da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, di cui all'articolo 40, primo comma, n. 1) del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, sono autorizzate dagli Ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato competenti per territorio. Agli stessi Ispettorati compartimentali dovranno essere presentate le dichiarazioni sui risultati delle operazioni di cui al n. 2) del citato articolo 40, primo comma.

3. All'articolo 4, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 si aggiunge, in fine, il seguente periodo:

“Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite”.

4. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 è sostituito dal seguente:

“2. Per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea si applicano le norme vigenti in materia di distribuzione e di vendita dei biglietti delle lotterie nazionali tradizionali”.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le necessarie conseguenti disposizioni di adeguamento del regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287».

30.0.2000 (Nuovo testo)

PICANO

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-...

(Tutela della minoranza slovena)

1. Il comma 1, dell'articolo 14, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

“1. In attesa dell'approvazione di una legge organica di tutela della minoranza slovena in Italia, alla regione Friuli-Venezia Giulia è asse-

gnato, per il periodo 1994-1996, un contributo speciale di lire 24 miliardi, in ragione di lire 8 miliardi per ciascun anno, per sostenere iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena in Italia. A tal fine, la regione consulta le istituzioni, anche in natura associativa, della minoranza slovena».

Conseguentemente, all'articolo 28, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolti dagli uffici postali. La Banca d'Italia cura la emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali».

30.0.2013 (Nuovo testo)

CROCETTA, SARTORI, FAGNI, SALVATO

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

* PICANO. Do per illustrati i miei emendamenti.

* PAGLIARINI. Inizio con l'illustrare il mio emendamento 30.0.2001/1. Questa mattina l'emendamento presentato dal senatore Scognamiglio Pasini relativo alle disposizioni in materia di società quotate in Borsa era stato considerato inammissibile; illustro comunque volentieri questo mio subemendamento che riguarda un problema importantissimo. Il provvedimento al nostro esame non tiene conto della necessità di favorire l'investimento nelle società quotate in Borsa e ciò mi sembra molto grave. L'emendamento 30.0.2001 presentato dal senatore Scognamiglio Pasini e da altri senatori, che mi sembra molto valido, riguarda disposizioni per le società quotate in Borsa. Con il mio subemendamento mi ero permesso di aggiungere qualche suggerimento, soprattutto al fine di rendere meno gravosa, dal punto di vista finanziario, l'operazione di quotazione in Borsa di una società. Infatti il costo della burocrazia è diventato insostenibile e quindi è necessario snellire le procedure; si spendono intere giornate di lavoro ed un sacco di soldi per recarsi alla CONSOB, quindi sarebbe meglio che fosse la CONSOB a decentrarsi, recandosi presso le società.

Inoltre propongo la riapertura dei concorsi per gli agenti di cambio; è inutile parlare di colpi di Stato e via dicendo; in Italia il colpo di Stato è già avvenuto in quanto esiste il monopolio degli intermediari finanziari. Infatti la legge sulle SIM non prevede più il concorso per agenti di cambio: tra qualche tempo non avremo più agenti di cambio, ma avremo soltanto le SIM, le quali sono controllate dalle banche che, a loro volta, sono controllate dai politici che mettono i loro uomini alla presidenza delle banche. Esiste un vero e proprio monopolio del mercato finanziario ed è necessario perchè ci sia una vera democrazia economica riaprire la possibilità di effettuare concorsi per agenti di cambio in modo che ci siano almeno degli intermediari nel mercato finanziario che non prendono ordini dai partiti politici, la qual cosa è veramente importante.

L'ultimo punto del mio subemendamento riguarda i bilanci delle società. Infatti dopo l'attuazione della IV direttiva CEE, un articolo del codice civile obbliga ad integrare la stessa legge, pur non specificando

in base a che cosa, e nello stesso tempo prevede la possibilità di derogare alla stessa normativa del codice civile, se necessario, per informare meglio, ma anche qui manca il punto di riferimento e quindi gli addetti ai lavori sono abbastanza in crisi. Pertanto ho cercato di proporre una soluzione dal punto di vista contabile inserendo il riferimento ai principi contabili statuiti dall'*International Accounting Standard Committee* (IASC) di cui fanno parte i dottori commercialisti ed i ragionieri italiani che permettono di rendere chiari e trasparenti, nonché di facile lettura i bilanci delle società.

L'emendamento 30.0.2001/2 riguarda l'autonomia finanziaria della CONSOB e si riferisce all'emendamento 30.0.2002 del senatore Visco sulla stessa materia. Non so se il collega manterrà il suo emendamento o se lo trasformerà in ordine del giorno, in ogni caso mantengo il mio subemendamento, che tende ad integrare quanto previsto dal collega Visco nella sua proposta modificativa sull'autonomia finanziaria della CONSOB. Quanto propongo nel mio emendamento consentirebbe di risolvere in parte il problema del finanziamento della CONSOB. Infatti nell'albo di quest'ultima ci sono delle società di revisione. Quello della revisione contabile è un lavoro professionale che deve essere svolto da professionisti individuati con nome e cognome in modo che, qualora ci siano degli errori, chi ha sbagliato vada in galera. Invece sull'albo CONSOB c'è spazio per operazioni che possiamo definire di *marketing*. Per esempio, voi tutti sapete che il bilancio della Ferfin non era del tutto corretto e per questo è stata fatta causa alla società di revisione. A chi fa capo la società di revisione? Non si sa bene in quanto si chiama Price Waterhouse, denominazione che nell'altro non corrisponde a nessuna persona fisica. In realtà si tratta di un'operazione di *marketing*: la Price Waterhouse altri non è che un ragioniere di Milano che si chiama Gargiulo; che firmi dunque col suo nome! Perchè deve nascondersi dietro il nominativo di Price Waterhouse (naturalmente oltre a Gargiulo ci sono anche altre persone)? Per cercare di unire l'utile al dilettevole ho proposto di lasciare la possibilità di usare nome di fantasia e quindi di fare operazioni di *marketing*, però chi vuole usare nomi di garanzia e quindi far intervenire un elemento che non è professionale all'interno di un servizio professionale finalizzato proprio alla fede pubblica, dovrà versare ogni anno 10 miliardi di lire alla CONSOB per l'autorizzazione ad utilizzare questi nomi di fantasia. A quel punto, chi vorrà rinunciare a fare operazioni di *marketing* cambierà ragione sociale; e infatti l'emendamento proposto prevede che i 10 miliardi vengano versati alla CONSOB al 30 giugno di ogni anno, per cui un soggetto avrà tempo fino a quella data per cambiare ragione sociale. Se non la vorrà cambiare, sarà liberissimo di non farlo, però dovrà versare 10 miliardi alla CONSOB.

Siccome - se non sbaglio - la cifra necessaria alla CONSOB si aggira intorno ai 60-70 miliardi l'anno, in questo modo si può risolvere il problema del suo finanziamento. In questo modo nessuno verrà rovinato. Basta infatti pensare che nelle grosse società di revisione un dipendente nuovo assunto viene pagato circa 15.000 lire l'ora (considerando anche le ore per lo studio e quant'altro) mentre poi il tutto viene fatturato per una cifra di circa 100.000 lire. Vi è un margine notevolissimo e quindi c'è sicuramente spazio per finanziare la CONSOB, il che

mi sembra giusto e ragionevole quanto meno in quest'ottica. È chiaro infatti – e voglio che questo resti agli atti – che secondo me la CONSOB non dovrebbe dipendere nè dal Governo, nè da altri, ma dovrebbe essere un organo di autotutela del mercato finanziario. Il mercato finanziario la dovrebbe costituire e finanziare e a quel punto la CONSOB non avrebbe neanche più il problema del limite ai poteri di intervento.

Comunque, nella logica prospettata dall'emendamento 30.0.2002 del senatore Visco e di altri senatori, che in questa situazione è apprezzabile, io vorrei suggerire anche questo modo di finanziare la CONSOB. Se pertanto il senatore Visco tramuterà l'emendamento presentato in un ordine del giorno, vorrei che il testo del mio subemendamento venisse incluso nell'ordine del giorno stesso. Se invece il senatore Visco manterrà l'emendamento, mi farebbe piacere che quanto da me proposto entrasse a far parte integrante della sua proposta. *(Applausi dal Gruppo della Lega Nord).*

* VISCO. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 30.0.2002, 30.0.2006 e 20.0.2007 (Nuovo testo).

Sull'emendamento 30.0.2002 non c'è molto da aggiungere alle considerazioni fatte dal collega Pagliarini. Si tratta di una scelta che era già contenuta in un disegno di legge presentato dal Governo e che anche nelle passate legislature le varie Commissioni finanze e tesoro avevano più volte sollecitato. Ci sembra quindi il caso di non aspettare la conclusione, peraltro incerta, dell'iter della legge alla Camera (legge che poi dovrebbe tornare al Senato e così via) e di procedere invece da subito a questa riforma che consentirebbe, tra l'altro, al bilancio pubblico di risparmiare già nel 1994 il costo della gestione della CONSOB. Trovo anche opportuna l'integrazione suggerita dal senatore Pagliarini.

L'emendamento 30.0.2006 si pone un problema che abbiamo discusso anche ieri, cioè come riuscire ad ottenere risultati di interesse collettivo in una situazione in cui le risorse del bilancio pubblico sono molto modeste. In tale emendamento si affronta la questione della ricerca scientifica e si indicano come fonte di finanziamento i profitti che le fondazioni proprietarie di banche realizzano appunto dall'azienda bancaria, profitti che potrebbero essere opportunamente canalizzati in un'utilizzazione importante, tenendo conto del fatto che la spesa per la ricerca scientifica nel nostro paese è molto bassa.

Infine, l'emendamento 30.0.2007 (Nuovo testo) rappresenta un'ipotesi di intervento a favore sia delle imprese che si trovano in crisi di liquidità in questo momento ma che sono imprese sane, sia delle banche che rischiano di perdere i loro crediti.

Tale intervento viene prospettato attraverso un meccanismo che consentirebbe anche in questo caso di ottenere risultati senza oneri per il bilancio pubblico, a differenza di tutti gli altri casi di consolidamento del debito verificatisi nella storia d'Italia. Mentre le ipotesi abituali e le preoccupazioni principali si sono rivolte verso i grandi gruppi in crisi, questo meccanismo è molto flessibile e potrebbe servire soprattutto alle imprese medio piccole; segnalo anche questo elemento all'attenzione del Governo.

PAVAN. Con l'emendamento 30.0.2003 si propone una delega al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di elenchi, tariffe, diritti di segreteria, diritti fissi e diritti annuali delle Camere di commercio.

Con il secondo comma dell'emendamento si fissano i criteri che devono essere tenuti presenti per la determinazione e l'aggiornamento delle tariffe, dei diritti fissi e dei diritti di segreteria. Infine il terzo comma delega lo stesso Ministro a fissare dei criteri per l'aumento della misura del diritto annuale che le stesse Camere di commercio possono deliberare.

È un emendamento teso alla semplificazione dell'*iter* procedurale, in modo che non si debba più stabilire per legge questi piccoli aspetti, che molto meglio possono essere definiti dal Ministro e dalle stesse Camere di commercio.

FORTE. Signor Presidente, l'emendamento 30.0.2004 è identico a quello testè illustrato dal senatore Pavan; pertanto mi associo alle sue considerazioni.

GIANOTTI. L'emendamento 30.0.2005 si illustra da sè.

D'ALESSANDRO PRISCO. L'emendamento 30.0.2008 si illustra da sè.

GIOVANOLLA. Gli emendamenti 30.0.2009 e 30.0.2012 si illustrano da sè.

* PICANO. Signor Presidente, una breve illustrazione sull'emendamento 30.0.2010, che ho presentato dopo aver guardato i risultati economici dell'aziende municipalizzate e aver constatato che il *deficit* di queste aziende per l'anno 1992 era di 6.960 miliardi; nell'anno precedente il *deficit* era stato di 6.364 miliardi.

Dai bilanci delle società municipalizzate risulta inoltre che gli investimenti nel 1991 sono stati ridotti del 19 per cento e nel 1992 del 33 per cento; andando avanti di questo passo i bilanci dei comuni e delle regioni non riusciranno a far fronte al *deficit* pauroso che si sta verificando nella gestione di queste aziende. Pertanto è necessaria una gestione diversa: propongo la trasformazione delle aziende in società per azioni, in maniera che il capitale privato possa essere attirato e si possa procedere ad una politica di investimenti per rilanciare il settore. Altrimenti avremo aziende indebitate fino al fallimento e un servizio sempre peggiore.

PINNA. Signor Presidente, l'emendamento 30.0.2011 si illustra da sè.

SARTORI. Signor Presidente, l'emendamento 30.0.2013 si illustra da sè.

FORTE. Signor Presidente, l'emendamento 30.0.2015 riguarda la proroga dei termini per il condono edilizio, che ovviamente consente anche un introito, che si rende necessaria in relazione alla nuova imposta ICI.

PRESIDENTE. In conformità a quanto già ricordato, in sede di esame gli emendamenti all'articolo 4. udito il parere della 5ª Commissione permanente, dichiaro inammissibili gli emendamenti 30.0.2001, 30.0.2014 e 30.0.2008.

FERRARA Vito. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Vito. Signor Presidente, desidero esprimere voto favorevole all'emendamento 30.0.2003, del senatore Pavan, e chiedo di aggiungervi la mia firma. A mio avviso, esso risponde ad una effettiva e concreta esigenza, quella di dare finalmente una regola chiara, precisa e uniforme in materia di elenchi, tariffe, diritti di segreteria, diritti fissi e diritti annuali delle Camere di commercio. Quindi, sotto questo profilo, l'emendamento in parola è quanto mai opportuno e necessario.

C'è poi un altro aspetto non secondario, che definirei di finanza pubblica: chiamare legittimamente coloro che fruiscono dei servizi erogati dalle benemerite Camere di commercio a sostenerne, seppure parzialmente, i costi. Per questi motivi preannuncio il mio voto a favore di tale emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

RIVIERA, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 30.0.2000, presentato dal senatore Picano, esprimo parere favorevole fino al comma terzo compreso. La parte restante è assorbita dall'articolo 27, che abbiamo già approvato, tranne il periodo che va dalle parole «Per la distribuzione» alle parole «vendita di biglietti delle lotterie nazionali tradizionali». Se il presentatore dell'emendamento è favorevole a tale modifica, il parere del relatore è favorevole.

Gli emendamenti 30.0.2001/1 e 30.0.2001/2 si riferiscono all'emendamento 30.0.2001, presentato dal senatore Scognamiglio e da altri senatori, che è stato dichiarato inammissibile, così come l'emendamento 30.0.2002/1 che viene assorbito.

Per quanto riguarda l'emendamento 30.0.2002 del senatore Visco mi rimetto al Governo, però sarei favorevole qualora il presentatore trasformasse tale emendamento in ordine del giorno.

Parere favorevole per quanto riguarda l'emendamento 30.0.2003 del senatore Pavan, che sostanzialmente è analogo all'emendamento 30.0.2004 del senatore Giorgi ed altri senatori, sul quale esprimo parimenti parere favorevole.

Mi rimetto al Governo per quanto riguarda l'emendamento 30.0.2006 del senatore Visco e di altri senatori e per quanto riguarda gli emendamenti successivi, cioè il 30.0.2007/1, il 30.0.2007/2, il 30.0.2007/3, nonché il 30.0.2007.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 30.0.2009, presentato dal senatore Giovanolla, mentre mi rimetto al Governo per quanto riguarda l'emendamento 30.0.2010. Esprimo altresì parere favorevole agli emendamenti 30.0.2011 e 30.0.2012, mentre il giudizio è negativo sugli emendamenti 30.0.2013 e 30.0.2015.

PRESIDENTE. Invito i rappresentanti del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* **SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica.** Signor Presidente, la mie valutazioni coincidono largamente con quelle del relatore. Per quanto riguarda l'emendamento 30.0.2002, riguardante l'autonomia finanziaria della CONSOB, il collega Barucci inviterà il senatore Visco a trasformarlo in un ordine del giorno. Esprimo invece parere favorevole all'emendamento 30.0.2003, presentato dal senatore Pavan, che è analogo - se non erro - all'emendamento 30.0.2004 ed assorbe l'emendamento 30.0.2005. Quanto all'emendamento 30.0.2006, il Governo - come spiegherà meglio il collega Barucci - chiede al senatore Visco di volerne modificare il testo e, subordinatamente alla modifica, è disposto ad accettare l'emendamento. Invito invece il senatore Visco a ritirare l'emendamento 30.0.2007, su cui si soffermerà più approfonditamente il collega Barucci.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 30.0.2009, mentre vorrei invitare il senatore Picano a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 30.0.2010. Il timore è che i finanziamenti possano essere troppo irrigiditi per cui, se per caso un'azienda di trasporti locali non osservi alla lettera questa dizione, vi possono essere dei problemi. Il mio parere è invece favorevole agli emendamenti 30.0.2011 e 30.0.2012, mentre è contrario sugli emendamenti 30.0.2013 e 30.0.2015, riguardanti la proroga dei termini per il condono edilizio poichè il Governo ritiene, dopo aver acquisito anche il parere del Ministro dei lavori pubblici, che si tratti di una materia molto delicata, che deve essere affrontata con maggiore considerazione.

BARUCCI, ministro del tesoro. Signor Presidente, per quanto riguarda il complesso emendamento 30.0.2002, il Governo riconosce che si tratta di un problema di grande importanza, che attiene all'autonomia della CONSOB. Il Governo tuttavia si permette di chiedere ai presentatori di trasformare questo emendamento in un ordine del giorno innanzitutto per una ragione di opportunità. Infatti, presso la Camera dei deputati è in corso la discussione di un disegno di legge che prevede proprio la regolamentazione della CONSOB, in un senso non molto diverso da quanto qui esplicitato. L'iter di questo disegno di legge è stato, per un certo tempo, rallentato da difficoltà di vario genere, ora però è ripreso e procede in modo molto spedito. Orbene, dal momento che in quella sede si sta procedendo ad un ripensamento organico in

merito alla CONSOB, il Governo sarebbe disponibile ad accogliere un ordine del giorno che ci indichi come procedere su questo punto, ma è contrario a che sia presa in questa sede una decisione esplicita al riguardo. Inoltre, il Governo sarebbe molto lieto se, nell'ordine del giorno, fossero indicati anche alcuni criteri generali su come ripensare la CONSOB. Il Governo prende atto che su questo istituto è in corso nel paese una riflessione, tant'è che lo stesso Governo sta riesaminando la funzionalità di questo istituto; vorremo però poter provvedere a ripensare alla funzione della CONSOB avendo davanti agli occhi una situazione di chiarezza in tutti i suoi aspetti, ma anche procedendo ad un'operazione di pulizia, laddove si possa cominciare a ricostruire tale istituto *ab imis*.

Per quanto riguarda l'emendamento 30.0.2006, il Governo riconosce che il problema posto dal senatore Visco e da altri senatori è molto serio ed importante. Poichè si ha a che fare con enti pubblici conferenti (cioè «spogliati» della funzione di esercitare la banca) occorre rispettare la loro autonomia; bisogna procedere con cautela di modo che le singole fondazioni abbiano autonomia nella destinazione degli utili, tenendo anche conto delle tipicità, delle specificità e delle tradizioni locali. Infatti, alcune fondazioni negli ultimi anni hanno compiuto opere benefiche per l'intera collettività e non vorrei che venisse meno questo slancio che in molti casi è in atto.

Personalmente vedo con sospetto l'idea di introdurre regole fisse sul modo in cui un ente pubblico, sia pure conferente, debba ripartire i propri utili. Tuttavia, laddove il Senato decida di intervenire esplicitamente, mi permetto di esprimere alcune precisazioni. Innanzitutto, l'85 per cento mi pare una percentuale troppo elevata, senatore Visco. In fondo, ci sono tradizioni e rapporti fra le istituzioni bancarie e le comunità locali che molto spesso risalgono a decine di anni fa. Un'aliquota così alta mi pare esprima una volontà dirigistica che mi lascia molto perplesso. Il Governo invita il senatore Visco e gli altri senatori a ridurre ragionevolmente questa percentuale, di modo che si mantenga quel rispetto per l'antica tradizione di autonomia localistica.

Secondariamente, gli enti pubblici conferenti assegnano alla loro capacità di essere fortemente capitalizzati la possibilità di mantenere il controllo pubblico delle aziende bancarie. In quanto sono capitalizzati intanto possono essere in grado di partecipare ad aumenti di capitale, anche consistenti, delle banche, garantendo la presenza delle stesse sul mercato in modo efficiente. Sarebbe opportuno precisare nelle indicazioni del senatore Visco e degli altri senatori che tale percentuale deve riguardare soltanto la parte al netto del fondo di ricapitalizzazione della banca e, ovviamente, anche delle spese di gestione della fondazione stessa. Non svelo alcun mistero se dico che qualche fondazione bancaria ha già oggi difficoltà a sopravvivere, visto che attraversiamo una fase di bassi profitti per le banche. Lo scorso anno, in qualche caso, i profitti sono stati molto bassi e lo saranno ancora di più quest'anno. La percentuale dovrebbe pertanto riguardare soltanto la parte residua dai doveri istituzionali della fondazione.

In terzo luogo, dobbiamo decidere come attuare quanto preoccupa il senatore Visco e gli altri senatori. Il Governo – ed anche io personalmente – ha riflettuto sull'opportunità di spendere queste

somme in maniera tale da avvantaggiare l'intera comunità. Ma c'è una questione molto delicata. Da una parte, occorre velocizzare questa spesa che, molto spesso, è lenta; dall'altra, occorre incanalarla verso quei settori in cui questi fondi liquidi possono ottimizzare il loro rendimento, anche a lungo termine, per l'intera collettività. Inoltre, esiste il problema del rispetto dell'autonomia delle fondazioni.

Chiedo pertanto al senatore Visco di accettare un suggerimento e di riformulare il suo emendamento, delegando il Ministro del tesoro ad emanare entro uno o due mesi un regolamento per cui, una volta individuate nel Ministero per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica e nel CNR le istituzioni che devono indicare i criteri generali da seguire per impiegare dette somme, si affidi all'autonomia delle singole fondazioni la scelta del modo in cui raccordarsi a tali criteri generali.

Ad esempio, se il Ministero dell'università e della ricerca scientifica ed il CNR stabiliscono che il 10 per cento del totale degli utili deve essere dedicato alla ricerca in un campo della medicina, le singole fondazioni potranno dichiarare che intendono occuparsi di quella ricerca.

Con queste considerazioni e questi limiti, che non negano lo spirito dell'emendamento ma che tentano di renderlo più aderente alle esigenze delle fondazioni locali e al tempo stesso al problema generale posto dai senatori proponenti, il Governo potrebbe essere favorevole all'emendamento.

Circa l'emendamento 30.0.2007, chiederei ai presentatori di ritirarlo. Personalmente ho difficoltà ad ammettere che una siffatta norma potrebbe essere applicata dalle singole banche senza che si vengano a creare problemi piuttosto consistenti di liquidità nei loro attivi. Tuttavia la ragione per la quale invito i presentatori a ritirare l'emendamento è un'altra: in fondo il Comitato del credito soltanto da tre mesi ha deciso di offrire alle banche la possibilità di intervenire nel capitale delle aziende industriali, prevedendo un meccanismo abbastanza complesso che per il momento sta funzionando.

Di fatto, attualmente si sta intervenendo attraverso le banche per difendere la capacità delle aziende di restare attive sul mercato ma con forme volontarie di intervento o con un meccanismo, che questo emendamento effettivamente sussume, che prevede la ripresentazione dei piani industriali delle aziende e la «ratifica» – non è il termine corretto – degli stessi da parte della Banca centrale. Non mi sentirei di accettare un emendamento così vincolante, considerato che la decisione del CICR ha soltanto tre mesi.

Non vorrei che su una questione così delicata, che effettivamente attiene alla capacità del sistema industriale di essere in grado di superare la crisi di liquidità che in questo momento lo sta toccando, ci fosse qui uno scontro, che potrebbe forse essere foriero di interpretazioni non benevole nei confronti delle banche, del Governo e dell'intero Senato. Per queste ragioni inviterei il senatore Visco e i colleghi che con lui hanno presentato l'emendamento a ritirarlo.

PICANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PICANO. Signor Presidente, il relatore nell'esprimere il parere aveva dichiarato di essere favorevole alla prima parte dell'emendamento da me presentato; tuttavia con le modificazioni apportate nel nuovo testo, pur mantenendo fermo il comma 5 che non risulta assorbito dall'emendamento presentato dal Governo, ritengo che possa dichiararsi favorevole a tutto l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi nuovamente sull'emendamento 30.0.2000, nel nuovo testo, presentato dal senatore Picano.

ABIS, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

* SPAVENTA, *ministro del bilancio e della programmazione economica*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.0.2000 (Nuovo testo), presentato dal senatore Picano.

È approvato.

Avverto che gli emendamenti 30.0.2001/1 e 30.0.2001/2 decadono per effetto della dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 30.0.2001.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.0.2002/1.

VISCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VISCO. Signor Presidente, vorrei riferirmi per un istante anche al subemendamento presentato dai colleghi Pagliarini e Roveda. Il collega Pagliarini aveva dichiarato che avrebbe desiderato che l'emendamento da lui presentato seguisse eventualmente la sorte dell'emendamento principale cui si riferiva. Dinanzi all'invito del Governo a trasformare l'emendamento 30.0.2002 in un ordine del giorno, non ho difficoltà ad accogliere tale richiesta, anche se la motivazione addotta dal Ministro non mi convince più di tanto. Non so effettivamente quale sarà l'*iter* di quella proposta della Camera dei deputati; questa invece avrebbe potuto essere una buona occasione per ottenere un risultato e risparmiare 60 miliardi in bilancio. Su questo non c'è comunque motivo di polemica.

Al contrario, vorrei pregare la Presidenza, poichè le osservazioni fatte in merito all'emendamento 30.0.2006 mi sembrano ragionevoli e non in contrasto con la sostanza di quanto ha detto il rappresentante del Governo, di accantonare l'esame dello stesso, perchè ritengo necessaria la riscrittura della proposta modificativa.

Per quanto riguarda l'emendamento 30.0.2007, non ho capito se il Governo lo accetterebbe se fosse trasformato in ordine del giorno. Sono d'accordo infatti con le considerazioni del ministro Barucci. Il problema è quello di far presente la possibilità di una soluzione tecnica che possa essere operativa in modo rilevante, almeno secondo l'avviso dei proponenti ma non solo loro. Come ha detto anche il Ministro del tesoro, non vogliamo sollevare un conflitto su un problema così delicato, però gradirei capire se quello del Governo è un semplice invito a ritirare l'emendamento o se la materia è considerata interessante e quindi l'invito del Governo è in realtà alla trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno.

BARUCCI, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARUCCI, *ministro del tesoro*. Come ho già detto, il Governo riconosce che il problema è di grande rilievo e merita non soltanto una riflessione, ma un intervento. Se l'emendamento fosse trasformato in ordine del giorno, senza fissazione dei parametri e delle tecniche, ma semplicemente al fine di invitare l'Esecutivo a trovare il modo per far fronte veramente a carenze di liquidità delle aziende, attraverso soluzioni che non ledano la liquidità delle banche e che rispettino l'invarianza di prelievo fiscale e di ingombro da parte dell'attivo delle banche, il Governo non avrebbe nulla in contrario ad accettarlo.

VISCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VISCO. Vorrei fosse chiara la discriminante tra questa soluzione e altre alternative. Si tratta cioè di una soluzione che ha l'ambizione di non costare nulla al bilancio pubblico. Solo a questa condizione posso trasformare l'emendamento in ordine del giorno.

BARUCCI, *ministro del tesoro*. Infatti ho parlato di invarianza di prelievo e di costo fiscale e quindi accetto questa condizione.

VISCO. Signor Presidente, con questo chiarimento, ritiro l'emendamento 30.0.2007 per trasformarlo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Avverto allora che l'emendamento 30.0.2002, con il relativo subemendamento, è stato accantonato su richiesta dei proponenti allo scopo di trasformarlo in ordine del giorno, e che analogamente si è proceduto per l'emendamento 30.0.2007.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.0.2003.

PICCOLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PICCOLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea su questo emendamento. Qualche giorno fa abbiamo avuto modo di parlare del carattere vessatorio del fisco nei confronti dei commercianti e degli artigiani attraverso la *minimum tax*. Abbiamo avuto modo di descrivere tanti altri balzelli previsti nei confronti di queste categorie. Oggi a Roma si è svolta una manifestazione di protesta di migliaia e migliaia di commercianti, giunti da tutta Italia, contro l'elevazione dei tributi per l'occupazione dello spazio pubblico e per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Per tali tributi, si arriva addirittura a pretendere milioni l'anno anche da commercianti ambulanti.

Con l'emendamento in esame si prevede la possibilità che le camere di commercio possano deliberare autonomamente gli aumenti delle tariffe di iscrizione alle stesse per tutte le ditte ed imprese, sottraendo questo potere alla capacità legislativa del Parlamento per delegarlo al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che potrà intervenire con un suo decreto. L'emendamento prevede inoltre che una volta effettuata l'iscrizione alle camere di commercio con relativo pagamento, queste possono periodicamente richiedere la verifica dell'iscrizione stessa e ciò comporta un pagamento di nuovi diritti e balzelli da parte dei commercianti, degli artigiani e delle imprese.

Il livello di pressione fiscale in generale, comprendendo anche i tributi, i diritti di segreteria e via dicendo, è tale da non consentire la delega in bianco al Governo che sfugge ad ogni controllo del Parlamento. Già nel corso dell'anno 1993 abbiamo approvato gli aumenti delle tariffe d'iscrizione alle camere di commercio e di altri contributi del genere. La delega in bianco al Ministro mi sembra del tutto inopportuna e pertanto annuncio il voto contrario del nostro Gruppo su questo emendamento così come sull'altro 30.0.2004 che è sostanzialmente identico.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.0.2003, presentato dal senatore Pavan.

È approvato.

CROCETTA. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

A seguito della votazione gli emendamenti 30.0.2004, presentato dal senatore Giorgi e da altri senatori, e 30.0.2005, presentato dal senatore Gianotti, sono preclusi.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.0.2006. Invito il senatore segretario a dare lettura del nuovo testo.

GRASSI BERTAZZI, *segretario*. Il nuovo testo dell'emendamento 30.0.2006 è il seguente:

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-...

(Enti conferenti delle Casse di risparmio)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici conferenti di cui al titolo III del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, destinano anche in deroga alle disposizioni statutarie, almeno il 75 per cento degli utili non destinati alla ricapitalizzazione della banca, al netto dei costi di gestione degli enti conferenti stessi, alle iniziative di ricerca scientifica e tecnologica individuate e rese pubbliche secondo i criteri del comma 2.

2. Il Ministro del tesoro è delegato ad emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge un regolamento in base al quale il Ministero per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica e il CNR indicano annualmente i criteri generali di utilizzazione dei fondi e gli enti conferenti decidono autonomamente le modalità per dare attuazione a tali criteri».

30.0.2006 (Nuovo testo)

VISCO, CHIARANTE, RANIERI, GAROFALO

Presidenza del vice presidente GRANELLI

PRESIDENTE. Invito il Governo a pronunciarsi sul nuovo testo dell'emendamento in esame.

BARUCCI, ministro del tesoro. Signor Presidente, si tratta di un emendamento molto delicato. Ritengo che si potrebbe spostarne l'esame al momento successivo l'approvazione dell'articolo 39, considerandolo quindi emendamento tendente a introdurre un articolo aggiuntivo appunto dopo il 39, in modo da avere un po' di tempo per poterlo studiare in tutte le sue parole. Si tratta - ripeto - di un emendamento molto delicato e si potrebbe scoprire anche che in qualche sua parte non funzionerebbe. L'ho ascoltato soltanto adesso, per come ne è stata data lettura, ma vorrei avere il tempo di meditarci sopra. Se pertanto i presentatori non avessero nulla in contrario, proporrei l'accantonamento come ho detto prima.

PRESIDENTE. I presentatori sono d'accordo con la proposta di trasformare questo testo in un emendamento tendente a inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 39 affinché il Governo possa esaminarlo con più attenzione?

VISCO. Siamo d'accordo signor Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento 30.0.2006 (Nuovo testo) viene pertanto trasformato nell'emendamento 39.0.2500.

Ricordo che in merito agli emendamenti 30.0.2002, presentato dal senatore Visco e da altri senatori, con il subemendamento 30.0.2002/1, presentato dai senatori Pagliarini e Roveda, precedentemente accantonati, e 30.0.2007 (Nuovo testo), presentato dal senatore Visco e da altri senatori, con i subemendamenti 30.0.2007/1, 30.0.2007/2 e 30.0.2007/3, presentati dai senatori Pagliarini e Roveda, il Ministro aveva richiesto la trasformazione in ordini del giorno. Ricordo inoltre che tale richiesta era stata accolta da parte dei presentatori. Invito pertanto il segretario a dare lettura del testo degli ordini del giorno in cui sono stati trasformati tali emendamenti.

GRASSI BERTAZZI, *segretario*. Gli emendamenti 30.0.2002 e 30.0.2002/1 sono stati trasformati nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

impegna il Governo:

ad operare affinché sia garantita l'autonomia finanziaria della CONSOB in base ai seguenti criteri:

1. La Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB) realizza progressivamente la propria autonomia finanziaria, nella misura del 30 per cento del proprio fabbisogno nel 1994, del 60 per cento nel 1995 e del 100 per cento nel 1996 e anni seguenti, secondo le disposizioni del presente testo.

2. È istituito un diritto a favore della CONSOB sui contratti aventi per oggetto valori mobiliari che sono negoziati nei mercati regolamentati italiani o in quelli riconosciuti in Italia ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della citata legge n. 1 del 1991, nonché sui contratti aventi per oggetto strumenti finanziari collegati ai medesimi valori. Il diritto è applicato per categorie di valori mobiliari e di operazioni in misura non superiore allo 0,25 per mille del controvalore delle operazioni. Esso è prelevato e versato alla CONSOB dai soggetti autorizzati all'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare che intervengono nelle operazioni ovvero è versato direttamente dai contraenti, qualora le operazioni si effettuino senza l'intervento di intermediari.

3. La CONSOB può disporre che sia versata a suo favore da parte del Consiglio di borsa una quota non superiore al 20 per cento dei diritti per la quotazione ufficiale dei titoli di cui all'articolo 4 della legge 1° agosto 1988, n. 340 e degli altri diritti di borsa.

4. La CONSOB ha facoltà di applicare contributi a carico dei soggetti che:

a) presentano domanda di iscrizione agli albi dalla stessa tenuti o di partecipazione a esami di abilitazione professionale dalla stessa indetti;

b) esercitano attività di intermediazione mobiliare ai sensi della citata legge n. 1 del 1991, di revisione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, o di promozione di servizi finanziari ai sensi dell'articolo 5 della stessa legge n. 1 del 1991;

c) sollecitano il pubblico risparmio e, in particolare, promuovono offerte pubbliche di acquisto, di vendita e di scambio di valori mobiliari;

d) accedono alle informazioni organizzate dalla CONSOB in sistemi gestiti nell'esercizio delle attribuzioni alla stessa conferite.

d-bis) le società di revisione iscritte all'albo speciale tenuto dalla CONSOB che nella ragione sociale non espongono esclusivamente il nome di uno o più soci regolarmente autorizzati a svolgere la professione in Italia, versano alla CONSOB un contributo per l'autorizzazione all'utilizzo anche di un nome diverso da quello dei soci autorizzati di 10 miliardi l'anno. Tale contributo deve essere versato alla CONSOB il 30 giugno di ogni anno e le società hanno tempo fino a tale data per modificare le loro ragioni sociali».

Gli emendamenti 30.0.2007, 30.0.2007/1, 30.0.2007/2 e 30.0.2007/3 sono stati trasformati nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

impegna il Governo:

a far sì che le aziende e gli istituti di credito possano, per i crediti in essere al 31 agosto 1993 verso imprese industriali e società finanziarie il cui attivo è composto per almeno il 70 per cento da partecipazioni di controllo in imprese industriali, avvalersi della seguente procedura:

a) conversione dei propri crediti, fino a un massimo del 48 per cento del relativo ammontare, in partecipazioni al capitale dell'impresa debitrice;

b) rinegoziazione delle condizioni della restante parte del prestito o, se inferiore, di quella corrispondente al 108,3 per cento dell'importo convertito in capitale ai sensi del preceente numero 1; dovrà essere prevista la durata minima di tre anni ad un tasso d'interesse non superiore al tasso di sconto medio diminuito di un punto.

Quanto di cui sopra a condizione che, ove l'accordo con il debitore accompagnato da un piano di ristrutturazione finanziaria dell'impresa sia approvato dalla Banca d'Italia, sentito il Ministro del tesoro, il credito di cui alla lettera *b* del comma 1 si consideri garantito dallo Stato».

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

ABIS, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto al Governo.

SPAVENTA, *ministro del bilancio e della programmazione economica*. Signor Presidente, esprimo un certo imbarazzo, perchè il contenuto e lo spirito degli ordini del giorno è certamente accettabile, ma, come ha detto il collega Barucci in relazione a un precedente emendamento, la trasformazione di questi emendamenti appunto in ordini del giorno quasi nel medesimo testo pone qualche difficoltà. Ad esempio, nel primo dei due ordini del giorno si prevede un limite dello 0.25 per

mille, ma il Governo potrebbe ritenere, dando esecuzione a questo dispositivo, di dover modificare tale percentuale portandola allo 0.21 o allo 0.27 per mille. Quindi, mi permetterei di suggerire al senatore Visco, avendo egli accolto l'invito a trasformare un suo precedente emendamento in proposta di articolo aggiuntivo all'articolo 39 - mi riferisco al 30.0.2006 - di riformulare anche questi ordini del giorno come testi connessi a un eventuale articolo aggiuntivo al 39 in modo che essi non contengano delle cifre troppo specifiche, tali da far divenire inadempiente il Governo qualora esso introducesse una differenza percentuale anche dell'1 per mille.

PRESIDENTE. In effetti il rilievo del Governo, secondo cui il testo dei due ordini del giorno al nostro esame sarebbe più vicino a una forma normativa che alla formulazione tipica appunto degli ordini del giorno, indurrebbe ad accogliere la sua proposta di rinviare l'esame di questi due testi alla fase successiva l'approvazione dell'articolo 39, quindi in connessione dell'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo il 39.

Chiedo ai proponenti degli emendamenti trasformati in ordini del giorno se intendono accettare la proposta del Governo.

VISCO. Siamo d'accordo.

PAGLIARINI. Anche noi accettiamo.

PRESIDENTE. I due ordini del giorno al nostro esame sono pertanto accantonati.

L'emendamento 30.0.2008 è stato dichiarato inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 30.0.2009, presentato dal senatore Giovanolla.

È approvato.

Per quanto riguarda l'emendamento 30.0.2010, presentato dal senatore Picano, il Governo aveva chiesto la trasformazione in un ordine del giorno o in un nuovo testo.

PICANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PICANO. Signor Presidente, poichè il Governo ha sollevato delle eccezioni sulla seconda parte di tale emendamento, io sarei del parere di eliminarla lasciando in vita il mio testo fino alla parola «CIPE». A questo punto, il Governo probabilmente potrebbe esprimere parere favorevole.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo ad esprimersi sulla proposta del senatore Picano.

* SPAVENTA, *ministro del bilancio e della programmazione economica*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole. Rimane una formulazione programmatica. Sarà uno degli articoli più brevi della storia.

PRESIDENTE. L'emendamento 30.0.2010, del senatore Picano, viene quindi modificato nel senso di eliminare l'ultimo periodo, dalle parole «I contributi» fino alla parola «privatizzazioni».

Metto ai voti l'emendamento 30.0.2010, presentato dal senatore Picano, nel testo modificato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.0.2011.

PINNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINNA. Signor Presidente, intervengo per invitare i colleghi a tener conto che vi è una realtà territoriale – ma il problema non è localistico – ove praticamente viene negato ai cittadini il diritto alla mobilità. Infatti, le Ferrovie meridionali della Sardegna dispongono di un parco veicoli che è talmente vetusto da rappresentare ormai un pericolo per gli utenti. Ciò è dovuto al fatto che il parco non è rinnovabile per legge, la quale, per come è attualmente formulata, vieta praticamente tale rinnovamento. Infatti, la regione non può intervenire per acquistare nuovi mezzi perchè si tratta di una gestione governativa e quindi la regione ammesso pure che avesse le risorse finanziarie necessarie, non ha competenze in materia. Non può però intervenire neanche la Direzione della motorizzazione civile perchè le provvidenze finanziarie previste dalla legge n. 297 del 1978, istitutiva del Fondo comune di rinnovo degli impianti di materiale rotabile, sono riservate alle tratte ferroviarie in concessione o gestione governativa, il che esclude quindi la possibilità di intervento sui mezzi gommati. Pertanto, in questa realtà territoriale, che è abbastanza estesa, non può intervenire nè lo Stato nè la regione, con il risultato che non si possono rinnovare i mezzi.

Questo avviene perchè originariamente il trasporto in quest'area era realizzato su ferro ma, gradualmente, sono state chiuse le tratte ferroviarie e sostituite dai *pullman*. La nostra proposta dunque è che, non essendovi più le tratte ferroviarie ma facendosi ricorso agli autobus, si possa egualmente attingere al fondo previsto dalla suddetta legge n. 297, di modo che si possa rinnovare il parco dei mezzi su gomma. *(Applausi del senatore Mesoraca).*

MONTRESORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MONTRESORI. Signor Presidente, esprimo il voto favorevole all'emendamento 30.0.2011, presentato dal senatore Pinna. Nel contempo,

vorrei manifestare la preoccupazione dei sardi per il problema generale delle ferrovie. La Sardegna, infatti, è già esclusa dal piano delle autostrade: se si continua con l'attuale piano di investimenti, non solo in relazione alle linee secondarie, ma anche a quelle statali, la nostra regione rischia di scomparire anche dalla carta geografica delle tratte ferroviarie.

COCCIU. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCIU. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento presentato dal senatore Pinna e chiedo, se possibile, di aggiungergli la firma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.0.2011, presentato dal senatore Pinna e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.0.2012.

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, sono molto meravigliato, per non dire attonito, per il parere favorevole espresso dal relatore e dal Governo sull'emendamento in questione, che costituisce – a mio avviso – un gravissimo colpo ai principi del diritto.

Questo emendamento infatti richiama una legge, approvata di recente dal Parlamento italiano, che ha convertito un decreto-legge del Governo nel quale, anche in adesione ai principi statuiti dalla Corte costituzionale, vengono fissati i criteri per la determinazione delle indennità di espropriazione. La normativa è precisa, specifica, tassativa, categorica; essa riguarda le indennità di espropriazione e quindi i relativi procedimenti. La legge in questione fissa per le indennità di espropriazione, i principi che già regolarono con una famosa legge del 1885 – quindi più di un secolo fa – le espropriazioni nella città di Napoli.

Fin qua il problema non sorge; esso nasce invece quando con questo emendamento incauto o audace – non so come definirlo – il senatore Giovanolla, con l'adesione del relatore e del Governo, propone di estendere lo stesso criterio quantitativo di accertamento dalle espropriazioni al risarcimento del danno. Come si sa, il risarcimento del danno nasce da un'azione irregolare della pubblica amministrazione.

Se il principio del prezzo prefissato secondo la legge per Napoli può passare in materia di espropriazione, quindi di procedimento regolare, non può essere inciso il principio del risarcimento del danno, quindi del giusto prezzo, per tutte le operazioni che non hanno la regolarità formale del processo di espropriazione.

Non so se i colleghi si rendano conto della portata di questo emendamento. Contrariamente al decreto convertito in legge, si dà un effetto retroattivo (il decreto in questione, stabiliva i criteri che da quel momento in poi si sarebbero dovuti seguire per le espropriazioni). Quando si investe il principio del risarcimento del danno per operazioni abusive e illegittime della pubblica amministrazione, si investe il contenzioso degli ultimi venti anni e si agisce con una norma di oggi su rapporti giuridici nati ieri e già regolati da sentenze della giurisdizione ordinaria.

Mi domando se sia possibile che il Parlamento, *in articulo mortis* di questo provvedimento collegato alla legge finanziaria, nel momento in cui si discute di tutto (anche della riforma del sistema bancario, come risulta dagli emendamenti del senatore Visco), possa affrontare anche questo problema. Un anno fa, in sede di conversione del suddetto decreto e di statuizione della relativa legge, lo stesso emendamento presentato dal senatore Giovanolla fu respinto dal Governo e dal Parlamento poichè non si poteva dare effetto retroattivo ad una norma che aveva vigenza dal momento della sua approvazione.

Per tali motivi, chiedo all'Assemblea di respingere questo emendamento e al presentatore di ritirarlo. Invito inoltre il relatore ed il Governo a rivedere la loro posizione e chiedo l'accantonamento di questa materia così delicata e, se possibile, una pausa di riflessione affinchè non si compia un ulteriore atto che costringerebbe l'altro ramo del Parlamento a modificare questo documento finanziario, aprendo le porte a contestazioni, certamente fondate, di ordine costituzionale. (*Applausi dal Gruppo del MSI-DN*).

ACQUARONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ACQUARONE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, se gli emendamenti recassero un titolo, l'emendamento presentato dal senatore Giovanolla dovrebbe essere intitolato: «istigazione all'illegalità» o, probabilmente, anche «istigazione a commettere reato». Porre infatti sullo stesso piano il pagamento della somma dovuta a seguito di un procedimento legittimo, nel quale l'espropriato ha avuto modo di far valere le proprie ragioni, e una occupazione abusiva ed illegittima, significa indurre gli amministratori poco per bene a continuare ad agire scorrettamente perchè non si avrà alcuna conseguenza.

Questo emendamento è incostituzionale ed ingiusto; su di esso quest'Aula ha avuto più volte occasione di esprimere un parere negativo. Il mio voto contrario è personale ed è recisissimo proprio perchè non si può equiparare la conseguenza di un comportamento legittimo a quella relativa ad un comportamento illegittimo. Avrei piacere che il Governo ed il relatore riflettessero sull'enormità delle affermazioni rese in quest'Aula.

Annuncio pertanto il mio voto contrario. (*Applausi dal Gruppo della DC e del senatore Speroni*).

GIOVANOLLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANOLLA. Signor Presidente, insisto affinché questo emendamento venga votato. Come è stato ricordato da alcuni colleghi, era già stato votato da questa Assemblea in occasione della conversione in legge del decreto-legge n. 180. La preoccupazione avanzata dai colleghi che con un atto come questo si sanino situazioni di abusivismo che sono state attuate da parte di pubbliche amministrazioni, considerando l'attuale situazione del paese e chi di solito pratica l'abusivismo in Italia, mi sembra fuori luogo.

Con questo emendamento prevediamo che per l'immobile, comunque esso sia stato acquisito da parte dell'ente pubblico, purché finalizzato alla realizzazione di opere per cui è prevista, dalle leggi vigenti, la possibilità dell'esproprio (quindi immobili che sono soggetti, per le finalità per cui sono utilizzati, all'esproprio) valga la normativa di legge che stabilisce il modo in cui fissare le indennità di esproprio. Si potrebbero così chiudere e non favorire le controversie e al tempo stesso affrontare con equità e giustizia il problema. Oltretutto non si capisce la ragione per la quale se un immobile è soggetto, per le finalità per cui viene utilizzato, alla possibilità di esproprio debba essere acquisito da parte delle amministrazioni locali in altro modo. Evidentemente si vuole favorire qualcuno e in particolare i privati. Per queste ragioni, signor Presidente, chiedo che l'emendamento da me presentato venga posto ai voti. *(Applausi dal Gruppo del PDS. Commenti del senatore Acquarone).*

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, devo far notare che in sede di dichiarazione di voto i colleghi intervenuti hanno sollevato questioni non trascurabili dal punto di vista della sostanza. Devo pertanto sottolineare ancora una volta che ci stiamo abituando ad un percorso molto complesso: tali osservazioni sono tipiche della discussione di merito su un articolo o su un emendamento, dato che in quella sede sono possibili riflessioni da rivolgere al Governo, modifiche, integrazioni e così via. Quando invece si è giunti alle dichiarazioni di voto, le stesse possono indurre l'Assemblea alla riflessione, ma la Presidenza è costretta comunque a proseguire secondo l'iter previsto dal Regolamento, con la messa in votazione dell'emendamento presentato all'articolo in esame.

Ho voluto evidenziare questi aspetti per dimostrare l'apprezzamento per il livello della discussione ma anche per richiamare i limiti regolamentari ai quali siamo sottoposti.

Metto ai voti l'emendamento 30.0.2012, presentato dal senatore Giovanolla.

(Segue la votazione per alzata di mano).

Essendo dubbio il risultato, procederemo alla votazione mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 30.0.2013 (Nuovo testo), presentato dal senatore Crocetta e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 30.0.2014, presentato dai senatori Bono Parrino e Pischedda, è stato dichiarato inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.0.2015.

FORTE. Signor Presidente, in relazione al parere contrario del Governo, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Restano dunque accantonati gli ordini del giorno, frutto della trasformazione di alcuni emendamenti, che esamineremo successivamente all'articolo 39, nonchè l'emendamento 30.0.2006.

Passiamo all'esame dell'articolo 31:

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 31.

*(Modifiche alle leggi 31 maggio 1977, n. 247,
e 30 dicembre 1991, n. 413)*

1. Nell'articolo 8 della legge 31 maggio 1977, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo comma sono soppresse le parole da «; il loro ammontare» fino a «statuto regionale»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«La restituzione allo Stato dei tributi, con i relativi interessi, rimborsati ai sensi del secondo comma viene effettuata entro il 31 marzo dell'anno successivo con versamenti a carico del bilancio della Regione siciliana; il relativo importo affluisce al capitolo 3465 dell'entrata del bilancio dello Stato.

I rimborsi effettuati nel periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1993 sono restituiti entro il 30 aprile 1994».

2. Il comma 11 dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato. Il gettito dell'imposta sostitutiva di cui allo stesso articolo, affluito al bilancio dello Stato, resta acquisito all'Erario.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «entro il 31 marzo dell'anno successivo con versamenti a carico del bilancio della Regione siciliana;» con le altre: «entro il 30 aprile dell'anno successivo con

versamenti a carico del bilancio della Regione siciliana, subordinatamente all'emanazione delle norme di cui all'articolo 25, comma 7;»

31.2000

RUSSO Michelangelo, SCIVOLETTO

Sopprimere il comma 2.

31.2001

DUJANY, RIZ, RUBNER

Sopprimere il comma 2.

31.3

PICCOLO, SALVATO, CROCETTA, MANZI

Sopprimere il comma 2.

31.5

VISCO, SPOSETTI

Successivamente è stato presentato il seguente nuovo testo dell'emendamento 31.2000:

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «entro il 31 marzo dell'anno successivo con versamenti a carico del bilancio della Regione siciliana;» con le altre: «entro il 30 aprile dell'anno successivo con versamenti a carico del bilancio della Regione siciliana» e al secondo periodo della lettera b) aggiungere in fine le parole: «subordinatamente all'emanazione delle norme di cui all'articolo 25, comma 7;»

31.2000 (Nuovo testo)

RUSSO Michelangelo, SCIVOLETTO

Invito i presentatori degli emendamenti ad illustrarli.

RUSSO Michelangelo. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 31.2000, da me presentato insieme al senatore Scivoletto, ha un significato particolare. Con la legge 31 maggio 1977, n. 247, venivano restituiti allo Stato, contestualmente al versamento delle quote ex articolo 38, con una partita di giro, i tributi riscossi dalla regione siciliana. Con la norma in esame si abolisce questa previsione e si instaura il principio per cui queste somme vengono annualmente versate alle casse dello Stato. L'emendamento da me presentato ha lo scopo di abbinare, così come è avvenuto a proposito delle previsioni del precedente articolo 25, comma 7, già approvato, il pagamento delle somme arretrate con la definizione delle norme di attuazione.

Nell'articolo 25, comma 7, abbiamo infatti stabilito che entro il mese di aprile dovranno essere definite tutte le norme di attuazione per le regioni a Statuto speciale. Il mio emendamento ha lo scopo di collegare il pagamento di queste somme arretrate con il completamento delle richiamate norme d'attuazione. A maggior specificazione avevo presentato in un primo tempo anche un subemendamento al fine

di collocare l'emendamento 31.2000 dopo l'ultimo periodo del comma 1, ma la questione è superata dalla nuova formulazione.

Voglio anche dichiarare di apporre la mia firma all'emendamento 31.5, dei senatori Visco e Sposetti. Credo infatti che, almeno per quanto riguarda la Sicilia, si stia ponendo in essere una violazione della Costituzione. Voglio ricordare che dei tributi e delle tasse pagate in Sicilia è titolare la regione siciliana e non lo Stato. Invece, attraverso l'approvazione di una serie di norme, si è ormai introdotto un diverso criterio per cui tutti i tributi, versati in attuazione di norme speciali, affluiscono direttamente al bilancio dello Stato e non a quello delle regioni a Statuto speciale. Questa tendenza ha avuto inizio con l'approvazione di una legge a seguito di una alluvione che colpì il nostro paese. Si disse allora che i soldi necessari per i danni di un'alluvione dovevano affluire all'erario dello Stato. Successivamente, sempre con norme ordinarie e senza modificare la Costituzione o gli Statuti, è invalsa la tendenza a chiedere il versamento di queste somme all'Erario dello Stato, contravvenendo – ripeto – ad una norma costituzionale secondo la quale queste somme appartengono alla Sicilia. Questo è il motivo per cui ho aggiunto la firma all'emendamento 31.5.

PRESIDENTE. Senatore Russo, prendo atto della dichiarazione relativa alla sottoscrizione dell'emendamento 31.5.

Per quanto riguarda il suo emendamento, il riferimento da lei fatto al successivo subemendamento, è in effetti superato in quanto il nuovo testo dell'emendamento contiene anche l'indicazione di collocazione indicata nel subemendamento.

PICCOLO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 31.3.

VISCO. Do per illustrato l'emendamento 31.5.

PRESIDENTE. L'emendamento 31.2001, del senatore Dujany ed altri, s'intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

RIVIERA, *relatore*. Relativamente all'emendamento 31.200 mi rimetto al Governo. Esprimo parere contrario sugli altri tre emendamenti.

SPAVENTA, *ministro del bilancio e della programmazione economica*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti e quattro gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 31.2000 nel nuovo testo, presentato dai senatori Russo Michelangelo e Scivoletto.

È approvato.

INNOCENTI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.2001, identico agli emendamenti 31.3 e 31.5.

VISCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VISCO. Il mio emendamento 31.5, identico agli altri due, soppressivo del comma 2 dell'articolo 31 ha uno scarsissimo rilievo pratico, ma una rilevante importanza simbolica. Infatti questo secondo comma, inserito all'ultimo momento nel provvedimento al nostro esame non dal Ministero delle finanze, come è stato possibile ricostruire, contiene una disposizione che trasferisce al Tesoro un'imposta che prima era attribuita agli enti locali e non mi pare che ciò sia opportuno. Infatti non risponde alle esigenze sollecitate da molti in questo periodo e quindi proponiamo la soppressione di quel comma che, oltretutto, non è quantificato nella legge finanziaria e nel bilancio e pertanto la sua soppressione non crea alcuna conseguenza di tipo finanziario.

PICCOLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PICCOLO. Annuncio il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista su questo emendamento perchè, come ha già affermato il senatore Visco, viene sostanzialmente sottratta un'entrata al comune. Pur essendo stata approvata la legge quadro n. 142 del 1990 secondo la quale il comune deve contare su entrate certe, noi ogni anno operiamo una sottrazione a tali entrate. Abbiamo gravato l'ente locale di un'imposta sostitutiva sull'indennità di espropriazione, mentre le imposte pagate all'ente locale vanno a finire allo Stato.

Il gettito dell'imposta non dovrebbe superare i 10 miliardi in quanto il totale delle entrate mi pare si aggiri sui 60-70 miliardi all'anno. Si introduce quindi una disposizione che ha il significato di un vero e proprio torto nei confronti del comune e ciò mi pare inopportuno. Pertanto voteremo a favore degli emendamenti soppressivi.

Presidenza del vice presidente LAMA

SPAVENTA, *ministro del bilancio e della programmazione economica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAVENTA, *ministro del bilancio e della programmazione economica*. Signor Presidente, l'emendamento richiede la copertura. Nel 1992 il gettito dell'imposta sostitutiva sull'indennità di esproprio è stato di 113 miliardi di competenza e di 129 miliardi per cassa. La previsione di competenza per il 1993 è di 69 miliardi.

PICCOLO. Compresa quella dello Stato. E la quota dei comuni?

SPAVENTA, *ministro del bilancio e della programmazione economica*. Pertanto si richiede la copertura. Ribadisco dunque il parere contrario del Governo.

VISCO. Signor Presidente, vorrei avere un chiarimento dal Ministro.

PRESIDENTE. Lei vuole aprire un dialogo con il Ministro?

VISCO. Vorrei soltanto capire una cosa. Dato che non risultava appostata alcuna voce in questo titolo, almeno in Commissione, vorrei sapere cosa è accaduto nel frattempo. Sembrava infatti che non fosse stata quantificata e non ci fosse alcuna voce in proposito.

SPAVENTA, *ministro del bilancio e della programmazione economica*. Queste sono le voci proposte!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 31.2001, presentato dal senatore Dujany e da altri senatori, identico agli emendamenti 31.3, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori, e 31.5, presentato dai senatori Visco e Sposetti, al quale ha aggiunto la propria firma il senatore Russo Michelangelo.

Non è approvato.

CROCETTA. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 31.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 32:

Art. 32.

(Razionalizzazione dei criteri di determinazione di taluni redditi ed eliminazione di effetti agevolativi ed elusivi)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 50, comma 2, le parole «posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ovvero» sono soppresse;

b) nell'articolo 50, comma 8, primo periodo, le parole «ridotto del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ridotto del 5 per cento»; le parole «ridotto del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ridotto del 25 per cento»;

c) nell'articolo 54, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.»;

d) nell'articolo 55, comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell'articolo 53. Tali proventi concorrono a formare il reddito in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati conseguiti e nei successivi ma non oltre il nono; tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposito fondo del passivo, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui il fondo sia utilizzato o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.»;

e) nell'articolo 62, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I compensi spettanti agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili sono deducibili anche se non imputati al conto dei profitti e delle perdite.»;

f) nell'articolo 62, comma 4, le parole «, agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice» sono soppresse;

g) nell'articolo 67, comma 8-bis, le parole: «e le spese di impiego e manutenzione» sono sostituite dalle seguenti: «e le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione»;

h) nell'articolo 73, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni a premio e da concorsi a premio sono deducibili in misura non superiore, rispettivamente, al 30 per cento e al 70 per cento dell'am-

montare degli impegni assunti nell'esercizio, a condizione che siano iscritti in appositi fondi del passivo distinti per esercizio di formazione.; nello stesso comma, le parole «quarto esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «terzo esercizio»;

i) nell'articolo 95, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La disposizione del comma 3 dell'articolo 62 vale anche per le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori.»;

l) nell'articolo 109, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nella determinazione del reddito di impresa degli enti non commerciali che nel periodo di imposta hanno esercitato attività commerciali senza contabilità separata sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi risultanti in bilancio che si riferiscono ad operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali. Le spese e gli altri componenti negativi, relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto.».

2. Nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria.

3. I proventi accantonati nei fondi del passivo costituiti ai sensi dell'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui i fondi siano utilizzati per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore o siano assegnati ai soci.

4. Nell'articolo 25-bis, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole «commisurata al 50 per cento delle provvigioni percepite» sono sostituite dalle seguenti: «commisurata all'intero ammontare delle provvigioni percepite».

5. Le disposizioni del comma 1, lettere a), b), e), f), g), i) e l) si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del comma 1, lettera c), si applicano per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione del comma 1, lettera d), si applica per i proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione del

comma 1, lettera *h*), si applica per gli accantonamenti deducibili nella determinazione del reddito del periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del comma 4 si applicano alle provvigioni corrisposte dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Su questo articolo, già in parte modificato a seguito dell'approvazione di precedenti emendamenti, sono stati presentati i seguenti emendamenti ed il seguente ordine del giorno:

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b*) nell'articolo 50, comma 8, le parole: "ridotto del 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "ridotto del 5 per cento" e alle parole: "delle altre spese" sono aggiunte le parole: "è ammessa la deduzione di un'altra percentuale aggiuntiva fino a un massimo del 5 per cento per spese documentate inerenti all'attività"; le parole: "ridotto del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "ridotto del 25 per cento" e dopo le parole: "forfettarie delle spese" sono aggiunte le parole: "è ammessa la deduzione di un'altra percentuale aggiuntiva del 5 per cento per spese documentate inerenti all'attività"».

32.2002

PAINI, GUGLIERI, ROSCIA, PAGLIARINI

Al comma 1, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente: «Nell'articolo 50, comma 8, primo periodo, sono soppresse le parole: "ridotto del 10 per cento a titolo di regolamentazione con efficacia già dall'anno 1994 di una imposta sui grandi patrimoni secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'imposta deve applicarsi alle proprietà patrimoniali delle persone fisiche e giuridiche mobiliari e immobiliari che escluso il valore della prima casa di residenza risultino essere superiori a 300 milioni;

b) l'imposta deve avere carattere proporzionale all'importo della stima patrimoniale applicata in percentuale inversamente proporzionale al valore del patrimonio a prescindere dal rendimento;

c) la percentuale impositiva non può essere inferiore allo 0,5 per mille fino ad un massimo dell'1,5 per mille;

d) l'imposta deve essere normativamente e contabilmente distinta dal modello 740 e pagata annualmente entro il 31 marzo;

e) la non dichiarazione della proprietà di un bene patrimoniale immobiliare per più di tre anni ai fini della presente patrimoniale costituisce esplicita rinuncia ai diritti giuridici garantiti dallo Stato ed il valore autodichiarato dal proprietario è titolo di riferimento per eventuali controversie con terzi».

Conseguentemente, all'articolo 35, comma 1, lettera c), dopo le parole: «mense aziendali» aggiungere le seguenti: «e nei circoli sportivi culturali e ricreativi che comunque non perseguono finalità di lucro, operanti nei comuni inferiori a 10.000 abitanti ed in località montane».

32.2007A

PICCOLO, SALVATO, CROCETTA, MANZI

Al comma 1, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente: «nell'articolo 50, comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: "ridotto del 10 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle altre spese; la riduzione non si applica alle indennità percepite per la cessazione del rapporto"».

Consequentemente all'articolo 35, comma 1, lettera c), aggiungere le parole: «e nei circoli sportivi culturali e ricreativi che comunque non perseguono finalità di lucro, operanti nei comuni inferiori a 10.000 abitanti ed in località montane».

32.2008

STRUFFI, GIORGI, SCHEDA, SCEVAROLLI,
FORTE, RUSSO Giuseppe

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine il seguente periodo: «Nelle operazioni di locazione finanziaria, il concedente può tuttavia scegliere che sull'ammontare dei proventi anzidetti l'ente erogante operi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di imposta del 30 per cento».

Consequentemente all'articolo 35, al comma 1, lettera a), nel numero 20), sopprimere le parole da: «Le suddette disposizioni si applicano...» fino alla fine della lettera a).

32.2000

FAVILLA

Al comma 1, lettera d), aggiungere infine il seguente periodo: «Nelle operazioni di locazione finanziaria, il concedente può tuttavia scegliere che sull'ammontare dei proventi anzidetti l'ente erogante operi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di imposta del 30 per cento».

32.2001

FAVILLA

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

32.2003

PAINI, GUGLIERI, ROSCIA, PAGLIARINI

Al comma 1, lettera e), nel capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La deducibilità è ammessa nel periodo di competenza alla condizione che la corresponsione avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo stesso».

32.2004

PAINI, GUGLIERI, ROSCIA, PAGLIARINI

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

32.2005

PAINI, GUGLIERI, ROSCIA, PAGLIARINI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi compresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti, o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo. I beni, sia immobili, che mobili, che mobili registrati, derivanti da tali attività sono soggetti a confisca penale ed i redditi derivati, determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria scontano le relative imposte per tutto il periodo di possesso».

32.2006

PAINI, GUGLIERI, ROSCIA, PAGLIARINI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. I proventi derivanti dalle operazioni di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché dalle altre alienazioni di immobili, di cui all'articolo 22, sono contabilizzati e versati sul conto corrente di contabilità speciale presso la sezione provinciale di Tesoreria dello Stato e, per la parte eccedente i costi iscritti in bilancio, non concorrono a formare il reddito d'impresa se e nella misura in cui siano accantonate in apposito fondo del passivo e vengano reinvestiti, entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello di realizzazione, per le finalità dell'edilizia residenziale pubblica.».

32.2500 (Già emendamenti 22.2001 e 22.2023) PAVAN, FABRIS, CARLOTTO, TANI

Il Senato,

considerato:

1) che nel nostro paese i bilanci delle società di capitale sono spesso inattendibili ed incomprensibili a motivo della interferenza di principi fiscali che vengono mischiati e sovrapposti ai principi civilistici utilizzati in tutto il mondo per identificare il patrimonio, il risultato economico e la situazione finanziaria delle aziende;

2) che il decreto-legge n. 127 del 1991, con il quale è stata attuata la IV direttiva CEE, che non ha completamente eliminato il problema della interferenza fiscale sui bilanci d'esercizio;

3) che l'articolo 32 del disegno di legge n. 1508 in discussione ripropone regole di valutazione finalizzate alla determinazione del reddito fiscalmente imponibile in contrasto con i corretti principi contabili basati esclusivamente sull'economia d'azienda;

4) che è necessario per il buon funzionamento del mercato finanziario e delle relazioni industriali che i bilanci societari siano chiari, comprensibili a tutti, confrontabili anche sul piano internazionale, e parlino il linguaggio universale dei numeri, senza alcuna interferenza fiscale o di altro genere,

impegna il Governo:

a) a statuire, con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge in discussione:

1) le scritture contabili delle società accolgono dati basati esclusivamente su considerazioni economiche, e che i loro bilanci possono riflettere solamente tali dati;

2) nei bilanci e nelle scritture contabili delle società non è ammessa alcuna interferenza di principi finalizzati esclusivamente alla identificazione del reddito fiscalmente imponibile, se difforni da considerazioni economiche;

b) nello stesso decreto, a statuire i principi di contabilizzazione e di esposizione nel bilancio di esercizio e nella dichiarazione dei redditi per i casi di interferenza di principi fiscali sui principi di redazione del bilancio elencati nell'articolo 2423-bis del codice civile, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 9 aprile 1991, n. 127, sentiti i consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri collegati;

c) ad eliminare il riferimento alle linee nn. 24, 25 e 26 dell'articolo 2425 del codice civile;

d) a modificare il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in modo che in esso sia accolto il principio che le regole di valutazione con valenza esclusivamente fiscale possono e devono trovare accoglimento esclusivamente nella dichiarazione dei redditi.

9.1508.16.

PAGLIARINI, ROVEDA

Invito i presentatori ad illustrarli.

PAINI. Signor Presidente, diamo per illustrati tutti gli emendamenti da noi presentati.

PICCOLO. L'emendamento 32.2007a si illustra da sè.

STRUFFI. Diamo per illustrato l'emendamento 32.2008.

FAVILLA. Do per illustrati i miei emendamenti.

PAVAN. Anch'io do per illustrato l'emendamento 32.2500.

PRESIDENTE. In conformità a quanto già ricordato in sede di esame degli emendamenti all'articolo 1, udito il parere della 5ª Commissione permanente, dichiaro inammissibili gli emendamenti 32.2002, presentato dal senatore Pains e da altri senatori, 32.2001, presentato dal senatore Favilla, 32.2003, 32.2004 e 32.2005, presentati dal senatore Pains e da altri senatori, e 32.2500, presentato dal senatore Pavan e da altri senatori.

Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

RIVIERA, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 32.2007A, mentre l'emendamento 32.2008 ritengo sia da considerare già superato dall'emendamento 27.2030, presentato dal senatore Forte e da altri senatori, già approvato.

PRESIDENTE. L'emendamento 32.2008, presentato dal senatore Struffi e da altri senatori, è infatti da considerare precluso.

RIVIERA, *relatore*. Per quanto riguarda gli emendamenti 32.2000 e 32.2001, gli stessi mi risultano ritirati. È così, signor Presidente?

PRESIDENTE. L'emendamento 32.2001 è stato dichiarato inammissibile, ma l'emendamento 32.2000 è tuttora in esame.

RIVIERA, *relatore*. Chiedo allora al presentatore di ritirarlo.

PRESIDENTE. Il presentatore intende accogliere l'invito al ritiro?

RAVASIO. Signor Presidente, aggiungo la mia firma a questo emendamento e insisto per la votazione.

RIVIERA, *relatore*. Il parere del relatore sull'emendamento 32.2000 è allora contrario. Esprimo inoltre parere contrario sull'emendamento 32.2006.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GALLO, *ministro delle finanze*. Sull'emendamento 32.2007A il Governo è contrario. Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 32.2000 e 32.2006.

STRUFFI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRUFFI. Signor Presidente, vorrei sapere perchè l'emendamento 32.2008 è precluso.

PRESIDENTE. È precluso in quanto è stato approvato l'emendamento 27.2030.

STRUFFI. È un'interpretazione singolare e prego il coconfirmatario Forte di spiegare perchè non è precluso.

FORTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTE. Signor Presidente, l'emendamento 30.2030 provvedeva 500 miliardi allo Stato. Per motivi a me ignoti tutti gli emendamenti che

prevedevano una spesa o una minore entrata in contropartita, ivi compreso quello che tendeva a ridurre sostanzialmente l'orribile strumento di tortura del contributo del 15 per cento per i lavoratori autonomi, sono stati dichiarati preclusi o assorbiti per mancanza di copertura.

Il risultato strano è che lo Stato dovrà compiere una rettifica della legge finanziaria, riducendo il saldo da finanziarie di 500 miliardi a causa di questa nuova tecnica. Con il nostro emendamento sono in gioco 2 o 3 miliardi, in un altro caso erano in gioco circa 200 miliardi: a fronte di un'entrata di 500 miliardi si stabilisce che l'altra parte dell'emendamento, che prevede una spesa di 2 miliardi, sia assorbita. A parte il fatto che non è assorbita, perchè uno riguardava un'entrata e l'altro riguarda una spesa (quindi sono cavoli e pere) ma non è neanche precluso perchè l'altra parte è portata a 500 miliardi.

Poi, se c'è una nuova tecnica io non lo so.

PRESIDENTE. Senatore Forte, non so se sia una nuova o una vecchia tecnica; so però che ieri si è approvato l'emendamento 27.2030, presentato dal senatore Giorgi, da lei e da altri senatori, che prevede testualmente: in seguito alla approvazione del comma 4-bis «conseguentemente, all'articolo 32, al comma 1, alla lettera b)» - quella di cui si parla in questo momento - «sostituire il primo periodo fino al punto e virgola con il seguente: nell'articolo 50, comma 8, primo periodo, sopprimere le parole «ridotto del 10 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle altre spese; la riduzione non si applica alle indennità percepite per le indennità di fine rapporto».

Questo testo è stato approvato dall'Assemblea.

FORTE. Per piacere fate i conti, perchè questo vale sì e no 30 miliardi mentre ce ne sono 500 di entrata; l'altro vale 3 miliardi e lo Stato dovrà fare una Nota di variazioni di almeno 450 miliardi, perchè con la stessa tecnica un mio emendamento che valeva 200 miliardi è stato considerato assorbito o precluso; e così anche un altro.

È una questione di calcoli, fate i calcoli perchè l'emendamento dei tre anni non può valere 500 miliardi in quanto tutto il provvedimento vale 400 miliardi di entrata.

PRESIDENTE. Senatore Forte, ho capito e può darsi anche che lei abbia ragione. Ma è un fatto che ieri quando si è approvato l'emendamento 27.2030 si è previsto esplicitamente che l'emendamento 32.2008 sarebbe stato precluso. E questo l'Assemblea lo ha approvato e noi non possiamo ritornare su un voto già espresso dall'Assemblea.

STRUFFI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRUFFI. Signor Presidente, credo di esporre le mie ragioni in quanto le faccio notare che il secondo comma dell'emendamento 32.2008 di cui sono il primo firmatario riguarda una materia non votata dall'Assemblea, in quanto si riferisce alla lettera c) del comma 1

dell'articolo 35 e non alla lettera b), primo comma dell'articolo 32 pur volendo convenire con lei rispetto alla votazione di ieri pomeriggio.

L'altra volta è stato possibile intervenire in Aula e comunque ora siamo in una fase deliberativa. Se si prende atto che qualcosa non ha funzionato, si deve sicuramente riparare. Concludo ribadendo che il secondo comma dell'emendamento che ho presentato riguarda il comma 1 alla lettera c) dell'articolo 35 e quindi una materia completamente diversa da quella trattata. Quindi, almeno la seconda parte dell'emendamento dovrebbe essere accettata.

PRESIDENTE. L'opinione della Presidenza è già stata espressa. Vorrei sentire se c'è un ripensamento del Governo al riguardo; se non c'è, il discorso è chiuso.

GALLO, ministro delle finanze. Signor Presidente, non è un problema di ripensamento. Ieri, durante la votazione, si è coperto l'emendamento 27.2030, del senatore Forte ed altri senatori, prevedendo una cifra che probabilmente - i conti non sono stati ancora fatti - è superiore rispetto all'importo del taglio di spesa o della maggiore spesa.

Riepilogo brevemente i fatti. Il Governo ha proposto di portare dal 10 al 5 per cento l'abbattimento per spese forfettarie per i lavoratori autonomi, quelli dell'articolo 49, lettera a) del testo unico. La copertura prevista dal senatore Forte per il suo emendamento veniva dal fatto che non soltanto si accettava l'impostazione del Governo che porta dal 10 al 5 per cento la riduzione forfettaria, ma addirittura la si eliminava. Su questo il Governo in termini di merito non è d'accordo, perchè ritiene che sia giusto ed equo che la riduzione sia pari al 5 per cento e non venga del tutto abolita. Però, ieri, durante la votazione, il Senato ha accettato di coprire la maggior spesa dell'emendamento Forte e altri con questo riferimento. Il Governo si riserva in un secondo momento di valutare il ripristino del 5 per cento, in sede di esame alla Camera dei deputati, poichè è contrario alla totale eliminazione della deduzione forfettaria, ma, dal punto di vista formale, non pensa che in questo momento si possa tornare indietro.

PRESIDENTE. Senatore Forte, vuole prendere atto di quest'ultima possibilità con l'impegno che si sarebbe assunto il Ministro interessato, in modo da chiudere questa discussione? Perchè in effetti non possiamo tornare sopra a questo punto.

FORTE. Signor Presidente, mi auguro che qualcuno corregga l'errore più grave che è stato commesso ieri, cioè quello di bocciare, considerandolo improponibile, un mio emendamento, presentato insieme al senatore Giorgi e ad altri senatori, che mirava a dimezzare e a umanizzare quell'orribile strumento di tortura costituito dal 15 per cento di contributo obbligatorio del lavoro autonomo. A fronte di questa umanizzazione e trasformazione si pensava fosse possibile togliere anche quel 5 per cento di vantaggi fiscali residui di questa categoria sostituiti da una detrazione forfettaria. È chiaro che il dire che non cambia nulla in quello strumento di tortura e che addirittura si dovrebbe togliere a queste categorie, già martoriate, ancora un 5 per

cento di detrazione fiscale forfettaria di spesa, mi sembra evidentemente assurdo, essendo questo risultato esattamente contrario rispetto a quello cui si mirava.

Per cui, in questo quadro, concordo con il Governo, pur sostenendo che sarebbe meglio abolire del tutto il 15 per cento di contributo insieme a questo 5 per cento di detrazioni forfettarie, poichè tutto sarebbe più semplice.

Comunque, questo è un altro discorso.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Forte. Questo potrà essere un auspicio perchè quello che lei ritiene, forse giustamente, un errore possa essere corretto successivamente. L'emendamento 32.2007A è precluso. Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.2000.

FAVILLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAVILLA. Signor Presidente, credo che ci sia un equivoco nel parere che è stato espresso dal Governo, in quanto la prima parte dell'emendamento riguarda le società di *leasing*. Io sono disposto a ritirare tale emendamento, però vorrei che il Ministro prendesse atto che le società di *leasing* si trovano nella necessità di una norma come quella da me proposta che, tra l'altro, non avrebbe determinato perdita di gettito per l'Erario, bensì un suo aumento. L'emendamento da me proposto risolveva un problema; infatti, il contributo in conto capitale è dato dallo Stato all'azienda che riceve il bene in *leasing*, ma la società di *leasing* dà all'azienda il bene a prezzo scontato. Pertanto, si verifica una disomogeneità tra il bilancio della società di *leasing* e quello della ditta locataria. È dunque necessario intervenire per correggere questo aspetto; ora, se il Governo mi chiede di ritirare questa parte del mio emendamento, io sono disponibile ad accogliere tale invito perchè non vorrei che l'emendamento venisse bocciato in quanto si tratta di soddisfare un'esigenza reale ed io preferirei che il Governo se ne rendesse conto, provvedendo magari in una prossima occasione, a correggere questa anomalia.

Vi è poi una seconda parte del mio emendamento, volta a modificare l'articolo 35, comma 1, lettera a). Ebbene, si tratta di una necessaria armonizzazione con un emendamento che la Commissione ha approvato al successivo articolo 38, in cui si è stabilito che determinati soggetti sono considerati enti non commerciali, mentre però, ai fini IVA, è rimasta loro l'esenzione da tale imposta, anzichè essere considerati come consumatori finali. Si tratta di una differenza che, in termini economici non comporta conseguenze per il bilancio dello Stato, ma, sotto il profilo amministrativo, crea grossi guai per queste aziende perchè, se sono esenti dall'IVA, sono costrette ugualmente a tenere tutte le contabilità previste in materia di IVA.

Per questo motivo, pregherei il Governo di riesaminare il proprio parere, in modo tale da rendere coerente ciò che è scritto nell'articolo 38 con quanto previsto nell'articolo 35.

GALLO, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLO. *Ministro delle finanze*. Signor Presidente, intanto per quanto riguarda la locazione finanziaria, invito il proponente a ritirare l'emendamento. Tuttavia, vorrei spiegare che non è detto che questo emendamento avrebbe portato ad una maggiore entrata in quanto consente al contribuente di optare tra tassazione nell'ambito del reddito di impresa e tassazione con ritenuta a titolo d'imposta. È chiaro che il contribuente opererebbe la scelta sulla base della soluzione a lui più favorevole. Pertanto, non sarebbe possibile pensare che l'opzione possa risolversi in un favore per l'Erario, semmai in un favore per il contribuente.

Per quanto riguarda poi l'altro problema connesso all'emendamento 32.2000, la questione è abbastanza complessa.

In sede di esame da parte delle Commissioni riunite, queste hanno votato in senso contrario alla proposta del Governo. Le Commissioni infatti hanno ritenuto che quella svolta dagli istituti e dalle Università esteri e internazionali non sia un'attività commerciale esente - come ritiene e propone il Governo - ma un'attività non commerciale e, quindi, non imponibile in quanto esclusa. Il Governo aveva chiesto, nella sua proposta di manovra fiscale, che tale attività fosse considerata esente perchè l'esenzione implica che l'IVA a monte non venga detratta, il che comporta quindi un vantaggio per l'Erario, mentre nel caso dell'esclusione essa viene detratta con conseguente vantaggio ingiustificato per il contribuente. Le Commissioni, a maggioranza, hanno dato torto al Governo per cui, in quella sede, si è tornati al testo iniziale. Questo è successo solo per le imposte sui redditi e, in particolare, con riferimento all'articolo 38 che dobbiamo ancora esaminare, che attiene appunto alle agevolazioni. Però è rimasto, quanto all'IVA, l'articolo 32, rispetto al quale è stato invece adottato il testo governativo. L'emendamento presentato dal senatore Favilla tende effettivamente dunque a coordinare la norma sulle agevolazioni, che ha riportato ai fini delle imposte sui redditi le operazioni di questi enti ad essere operazioni non commerciali, con l'articolo 32 che invece mantiene l'esenzione ai fini IVA. In sostanza, con questo emendamento si vuole coordinare l'IVA con le imposte dirette e considerare per entrambe le imposte l'attività come attività non commerciale esclusa ai fini IVA.

Il Governo ha espresso la propria contrarietà a questa impostazione durante l'esame in Commissione, anche se poi la maggioranza gli ha dato torto. In questa sede, continua ad essere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.2000.

FAVILLA. Signor Presidente, ritiro la prima parte dell'emendamento.

PRESIDENTE. Sulla seconda parte, la Commissione ed il Governo mantengono il parere contrario?

RIVIERA, *relatore*. Sì, signor Presidente.

GALLO, *ministro delle finanze*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento 32.2000, presentato dai senatori Favilla e Ravasio.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 32.2001, 32.2003, 32.2004 e 32.2005 sono stati dichiarati inammissibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.2006.

PAINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAINI. Signor Presidente, sono veramente stupito per il parere negativo espresso dal relatore e dal signor Ministro. Questo emendamento, almeno nella prima parte, è identico al comma 2 del disegno di legge mentre la seconda parte vuole essere più chiara rispetto al testo originario. Mi è incomprensibile il parere negativo espresso e pertanto invito i colleghi ad un ripensamento ed a votare favorevolmente il mio emendamento.

GALLO, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLO, *ministro delle finanze*. Il senatore Pains mi ha chiesto di motivare il mio parere contrario. Il testo dell'emendamento è identico nella prima parte al testo governativo mentre la seconda parte si differenzia per come è scritta ma non nella sostanza. Infatti, in via interpretativa il testo del Governo arriva alla medesima conclusione. Il Governo, quindi, preferisce il proprio testo a quello del senatore Pains.

Tra l'altro, il Governo è contrario a questo emendamento poichè in esso si dice che i beni derivanti da attività illecita sono soggetti a confisca penale, ma in questa sede in cui stiamo esaminando i documenti finanziari non ritiene opportuno votare una norma che incida sul codice penale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 32.2006, presentato dal senatore Pains e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 16.

PAGLIARINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PAGLIARINI. Signor Presidente, questo ordine del giorno potrebbe rappresentare una vera rivoluzione per il diritto societario e per la trasparenza dei bilanci. Prego i colleghi di fare attenzione e di votare favorevolmente, anche se l'ordine del giorno è stato proposto da un senatore della Lega Nord. Dopo che l'avrò commentato, se qualcuno lo volesse, potrà aggiungere la propria firma, di modo che l'ordine del giorno risulterà presentato da più Gruppi politici e potrà essere più facilmente approvato.

Nel nostro paese - e su questo credo siamo tutti d'accordo - i bilanci delle società fanno - concedetemi l'espressione - letteralmente schifo poichè sono incomprensibili. Sono tra i peggiori del mondo, sono osceni. Su questo non c'è dubbio: quando un bilancio italiano viene commentato ed utilizzato all'estero per prima cosa viene chiesto di riclassificarlo perchè risulta incomprensibile. Per quale motivo i bilanci italiani fanno «ridere i polli» in tutti i paesi del mondo?

Perchè essi non hanno come obiettivo l'identificazione del risultato economico dell'azienda poichè comprendono in gran parte l'interferenza fiscale. In sostanza i nostri bilanci servono per trovare il reddito fiscalmente imponibile e non il risultato dell'andamento dell'azienda.

In tutto il mondo il reddito fiscalmente imponibile risulta da un documento che si chiama dichiarazione dei redditi (che è altra roba), dato che il bilancio sta ad indicare esclusivamente i risultati dell'azienda, indipendentemente dalla normativa fiscale.

Attuando la quarta direttiva CEE la situazione è migliorata un pochino, anche se è ancora presente nei nostri bilanci una grossa interferenza fiscale; lo stesso testo oggi in discussione presenta elementi di interferenza fiscale. Penso ad esempio agli ammortamenti anticipati. Secondo la normativa fiscale, se gli ammortamenti vengono contabilizzati in bilancio (anche se non hanno niente a che vedere con gli utili, i cespiti, la realtà dell'azienda, avendo esclusiva natura fiscale) possono dar luogo a deduzione fiscale. La nostra proposta tende invece a far sì che tutte le poste aventi valenza esclusivamente fiscale non debbano figurare tra i risultati economici delle aziende ma tra gli elementi della dichiarazione dei redditi, «che è tutta un'altra roba». È tutto qui quanto chiediamo.

Dopo queste premesse che ho qui sintetizzato, chiedo di impegnare il Governo ed in particolare il ministro Gallo, quel signore che sta parlando laggiù, con il collega Visco e che mi auguro sia d'accordo con quanto sto affermando anche se forse non mi sta sentendo...

Signor Ministro...

PRESIDENTE. Signor Ministro, presti attenzione all'intervento. Senatore Pagliarini, riprenda il discorso ripetendo le ultime parole pronunciate, in modo che il Ministro possa poi fornirle una risposta.

PAGLIARINI. Tanto il Ministro mi capirà al volo: sto parlando dell'interferenza fiscale. Approfittiamo di questa occasione, signor Ministro: cerchi di dare parere positivo; in tal modo dovrà eliminare col tempo l'interferenza fiscale nei bilanci, di modo che quando essi

verranno esaminati all'estero non sarà più necessario riclassificarli o rettificarli essendo già significativi e confrontabili con quelli degli altri paesi.

Vorremmo in sostanza impegnare il Governo a statuire con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro 45 giorni – che potranno essere 50 o 90 o anche diventare un anno; l'importante è venire a capo del problema altrimenti i nostri bilanci continueranno ad essere inutilizzabili sui mercati finanziari internazionali – con cui prevedere che i libri contabili delle società raccolgono dati basati esclusivamente su considerazioni economiche, in base alle quali costruire bilanci e che viceversa le considerazioni esclusivamente fiscali vanno inserite nella dichiarazione dei redditi. Le eventuali differenze (che in linguaggio tecnico vengono definite *timing differences*) daranno luogo a imposte differite, ma è chiaro che non c'entrano nulla con i risultati dell'azienda.

La nostra proposta tende anche a risolvere una complicazione di natura civile: mentre la quarta direttiva CEE non prevede l'interferenza fiscale, il legislatore italiano nel codice civile ha previsto, allorché tratta del conto economico, l'identificazione del reddito vero nella linea 23 del conto economico, mentre nelle linee 24 e 25 va inserita l'interferenza fiscale. La gente quindi si mette a ridere dinanzi a simili bilanci, poichè l'interferenza fiscale non c'entra assolutamente niente con il bilancio. È come se il legislatore affermasse che le società devono prendere l'età del nonno dell'amministratore delegato, moltiplicarla per la lunghezza del suo piede e dividere il prodotto per 3,14, per ottenere la cifra da dedurre dalla dichiarazione dei redditi: questa è la logica di tante norme fiscali, i cui effetti vorremmo una volta per tutte escludere dai bilanci.

Se i bilanci non sono trasparenti, non sono compilati bene è chiaro che si possono fare delle «porcherie» e pagare le tangenti. Quindi, se il Senato vuole trasparenza, approvi l'ordine del giorno che abbiamo presentato ed avremo prima o poi dei bilanci trasparenti e seri; se invece vogliamo continuare ad avere i risultati che abbiamo ottenuto finora, votate pure contro e così saranno tutti contenti. (*Applausi dal Gruppo della Lega Nord*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

RIVIERA. relatore. Sarei favorevole ad un suo accoglimento come raccomandazione.

GALLO, ministro delle finanze. Anche il Governo sarebbe disposto ad accogliere l'ordine del giorno ma solo come raccomandazione. In tal caso andrebbe eliminato però il riferimento ai 45 giorni.

Questo ordine del giorno mi sembra molto interessante, ma sganciato dall'attuale realtà normativa. Con esso si vuole in pratica proporre al Governo di riscrivere tutta la normativa sul reddito di impresa, arrivando all'adozione del sistema del «doppio binario». Infatti, laddove si afferma che deve esservi divaricazione assoluta fra elementi civili ed elementi fiscali, è proprio a questo sistema che si vuol giungere. Il

Governo vuole allora informare i presentatori dell'ordine del giorno che alla Camera dei deputati, nell'ambito della delega sulle semplificazioni, è all'esame una norma che delega il Governo a riscrivere le norme sul reddito d'impresa. In quella sede alcune delle proposte contenute nell'ordine del giorno possono essere accolte, ma non vi è il principio del doppio binario.

Per questi motivi, l'ordine del giorno può essere accettato solo come raccomandazione.

FORTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTE. Signor Presidente, concordo con le considerazioni del ministro Gallo e con le motivazioni addotte dal senatore Pagliarini. Voglio solo precisare che se non ci si limita ad accettare l'ordine del giorno come raccomandazione ma lo si mette in votazione, si pongono delle esigenze di limatura del testo in quanto, laddove si parla di decreto del Ministro delle finanze, la competenza ricade in gran parte sul Ministro di grazia e giustizia in relazione al codice civile. Credo che questa difficoltà possa invece essere superata accogliendo l'ordine del giorno come raccomandazione. Mi sembrerebbe un'ottima soluzione.

PRESIDENTE. Senatore Pagliarini, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 16?

* PAGLIARINI. Signor Presidente, non vorrei sembrare un rompic scatole, però se alla Camera dei deputati si sta lavorando su questo argomento, ancor più importante sarebbe se il Senato approvasse un ordine del giorno che impegna il Governo in questo senso, magari con le limature del testo suggerite da colleghi più anziani di me. Si tratterebbe infatti di un aiuto al lavoro dell'altro ramo del Parlamento.

In realtà, non credo si tratti di riscrivere tutta la normativa, ma di affermare il principio che, poichè il bilancio è di natura civilistica, tutto ciò che non è tale deve trovare accoglienza nella dichiarazione dei redditi. Sono un pò imbarazzato; vorrei chiedere al senatore Forte, che ha i capelli bianchi, di darmi qualche suggerimento.

FORTE. Credo che bisognerebbe innanzitutto modificare il riferimento al decreto del Ministro delle finanze e indicare un decreto dei Ministri competenti.

In secondo luogo, bisognerebbe togliere, secondo me, il riferimento alla necessità di emanare il decreto entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge in discussione.

A queste condizioni, firmerò anch'io l'ordine del giorno.

* PAGLIARINI. Signor Presidente, accolgo i suggerimenti del senatore Forte, modifico pertanto l'ordine del giorno togliendo i riferimenti al Ministro delle finanze e al termine dei 45 giorni per l'emanazione del decreto.

Voglio però ripetere che stiamo parlando di un principio molto importante: i bilanci hanno natura civilistica, mentre la dichiarazione dei redditi ha natura diversa; se si confondono questi due elementi, i risultati saranno bilanci assolutamente inattendibili.

Ringrazio il collega Forte per aver apposto la sua firma, ma a questo punto credo che il Senato potrebbe compiere un gesto di responsabilità e dire che il Parlamento vuole che l'informativa societaria sia corretta. (*Applausi dal Gruppo della Lega Nord*).

PRESIDENTE. In sostanza, il testo dell'ordine del giorno viene così modificato: le parole: «del Ministro delle finanze» vengono sostituite con le altre: «dei Ministri competenti» e vengono soppresse le parole: «da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge in discussione».

Di fronte a questa proposta di modifica, invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi nuovamente sull'ordine del giorno.

RIVIERA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno.

GALLO, *ministro delle finanze*. Signor Presidente, non vorrei sembrare insistente, ma come Ministro tecnico devo far presente in questa sede che il sistema del «doppio binario» rappresenta una scelta culturale, scientifica e tecnica diversa dal sistema del bilancio unico vigente nel nostro ordinamento. Una volta che nell'ordinamento si è scelto la via del bilancio unico di tipo civilistico e che la normativa fiscale è stata costruita sul modello del bilancio unico, diventa difficile ricostruire un sistema divaricando i due aspetti e dando un valore fiscale ed uno civile ad elementi economici. Si può anche fare, ma bisogna ricostruire un sistema, cambiare la cultura e la mentalità. La delega sul reddito d'impresa non segue questa linea; qualche elemento di divaricazione c'è, però non siamo nel sistema anglosassone, ma in quello latino, tedesco ed italiano, che è un'altra cosa. Pertanto il Governo accetta l'ordine del giorno come raccomandazione, ma non come impegno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 16 presentato dal senatore Pagliarini e da altri senatori, nel testo modificato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 32.

STRUFFI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRUFFI. Intervengo molto brevemente per annunciare, a titolo personale, il voto contrario sull'articolo 32 in relazione alle vicende che hanno condotto alla preclusione dell'emendamento 32.2008 da me presentato. Insisto - e voglio che ciò venga verbalizzato, in quanto

cercherò di agire in tutti i modi che la legge mi consentirà - nel far presente che la deliberazione dell'Aula che ha portato alla preclusione (il Presidente del Senato ha fatto un riferimento che condivido) riguardava la prima parte del mio emendamento, relativa al comma 1, lettera b), articolo 32. La seconda parte, relativa al comma 1, lettera c) nell'articolo 35, non poteva in alcun modo essere preclusa. Pertanto, il mio voto sull'articolo sarà contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 32.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 33:

Art. 33.

(Trattamento tributario dell'abitazione principale)

1. Nell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-quater. Dall'ammontare complessivo del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale delle persone fisiche e di quello delle sue pertinenze si deduce, fino a concorrenza dell'ammontare stesso, l'importo di un milione di lire rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso. Sono ricomprese tra le pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente.».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, quarto comma, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:

«b) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta nonchè redditi fondiari per un importo complessivo, al lordo della deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-quater, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiore a lire 360.000 annue;

b-bis) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e il reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze purchè di importo non superiore a

quello della deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-*quater*, del citato testo unico delle imposte sui redditi;»;

b) nell'articolo 1, quarto comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del citato testo unico delle imposte sui redditi, compresi quelli soggetti a tassazione separata, corrisposti da un unico sostituto di imposta, che, oltre tali redditi, possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e quello derivante dall'abitazione principale e sue pertinenze purchè di importo non superiore alla deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-*quater*, dello stesso testo unico. Tuttavia detti contribuenti possono presentare o spedire, con le modalità previste dall'articolo 12 del presente decreto, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il certificato di cui al primo comma dell'articolo 3 del presente decreto, redatto in conformità ad apposito modello approvato e pubblicato ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto, ai soli fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario ovvero per scopi di carattere religioso o caritativo, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516, e n. 517;»;

c) nell'articolo 1, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini della lettera c) del comma precedente sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente soltanto i compensi dei lavoratori soci di cooperative e le somme indicati rispettivamente alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi».

3. Il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, ed il comma 9 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono abrogati.

4. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 17, il comma 2 è abrogato;

b) nell'articolo 17, comma 3, le parole: «si detraggono lire 120 mila» sono sostituite dalle seguenti: «si detraggono lire 270 mila».

5. Le disposizioni dei commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano dal 1º gennaio 1994.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33. - 1. Ove il contribuente possieda, oltre il reddito di lavoro dipendente o di pensione, solo il reddito fondiario dell'immobile

adibito ad abitazione principale, è escluso l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. In sostituzione, i contribuenti di cui al presente comma versano, nei termini per la presentazione della dichiarazione e utilizzando un attestato di pagamento approvato con decreto del Ministero delle finanze, un importo determinato applicando alla rendita catastale dell'unità immobiliare l'aliquota marginale applicata all'ultimo scaglione del reddito di lavoro dipendente o di pensione, indicata nel certificato dell'ente erogante la pensione o del datore di lavoro. Il versamento è effettuato previa detrazione di lire 150.000, nonchè degli eventuali acconti o eccedenze a credito riportate a nuovo dall'anno precedente. Qualora i redditi di lavoro dipendente o di pensione siano più d'uno, il contribuente deve sommarli e applicare alla rendita catastale l'aliquota relativa al reddito complessivo, rilevabile da apposita tabella inserita nelle istruzioni alla dichiarazione ed esposta negli uffici finanziari e postali.

2. Entro il mese di novembre il contribuente, con le modalità indicate al comma 1, versa un acconto pari al 95 per cento dell'imposta determinata per l'anno precedente. Il controllo dell'imposta versata è effettuato dall'amministrazione finanziaria sulla base della dichiarazione dei redditi nei modi ordinari. I contribuenti di cui al presente comma possono optare per la presentazione della dichiarazione dei redditi nei modi ordinari. I contribuenti diversi da quelli di cui al comma 1, e quelli che optano per la presentazione della dichiarazione nei modi ordinari, determinano il reddito complessivo al netto degli oneri deducibili e senza considerare la rendita catastale dell'immobile adibito ad abitazione principale; a tale rendita dev'essere applicata, in apposita sezione della dichiarazione, l'aliquota marginale dell'ultimo scaglione applicabile al reddito complessivo del contribuente. L'importo così determinato, diminuito di una detrazione pari a 150.000 lire, viene sommato all'imposta netta relativa al reddito complessivo del contribuente.

3. A partire dall'anno 1994 lo Stato trasferisce ai comuni la somma utilizzata per finanziare la detrazione di lire 120.000 prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 504 del 1992 in base alla distribuzione percentuale del gettito ICI realizzato nel 1993 e calcolato all'aliquota del 4 per mille.

4. I commi 2 e 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 504 del 1992 sono abrogati.

5. Con effetto dall'anno 1994, al comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il consiglio comunale può deliberare un aumento della detrazione da lire 180.000 fino a lire 400.000 sulla base del livello medio dei valori patrimoniali rilevati sul territorio, nonchè in relazione a richieste documentate con particolari situazioni di carattere sociale. Le deliberazioni del consiglio e della giunta, da adottare entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 6, hanno effetto solo per l'anno successivo a quello nel corso del quale vengono adottate".

6. Per l'anno 1994 il termine di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 504 del 1992 è differito al 31 dicembre 1993».

33.1

VISCO, BRINA, GAROFALO, GIOVANOLLA, SPOSETTI, RUSSO Michelangelo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33. - (*Trattamento tributario dell'abitazione principale*) - 1. Ove il contribuente possieda, oltre il reddito di lavoro dipendente o di pensione, solo il reddito fondiario dell'immobile adibito ad abitazione principale, è escluso l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. In sostituzione, i contribuenti di cui al presente comma versano, nei termini per la presentazione della dichiarazione e utilizzando un attestato di pagamento approvato con decreto del Ministro delle finanze, un importo determinato applicando alla rendita catastale dell'unità immobiliare l'aliquota marginale applicata all'ultimo scaglione del reddito di lavoro dipendente o di pensione, indicata nel certificato dell'ente erogante la pensione o del datore di lavoro. Il versamento è effettuato previa detrazione di lire 150.000 che si aggiungono alla detrazione di 120.000 prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 504 del 1992, nonchè degli eventuali acconti o eccedenze a credito riportate a nuovo dall'anno precedente. Qualora i redditi di lavoro dipendente o di pensione siano più d'uno, il contribuente deve sommarli e applicare alla rendita catastale l'aliquota relativa al reddito complessivo, rilevabile da apposita tabella inserita nelle istruzioni alla dichiarazione ed esposta negli uffici finanziari e postali.

2. Entro il mese di novembre il contribuente, con le modalità indicate al comma 1, versa un acconto pari al 95 per cento dell'imposta determinata per l'anno precedente. Il controllo dell'imposta versata è effettuato dall'amministrazione finanziaria sulla base della dichiarazione dei redditi nei modi ordinari. I contribuenti di cui al presente comma possono optare per la presentazione della dichiarazione dei redditi nei modi ordinari. I contribuenti diversi da quelli di cui al comma 1, e quelli che optano per la presentazione della dichiarazione nei modi ordinari, determinano il reddito complessivo al netto degli oneri deducibili e senza considerare la rendita catastale dell'immobile adibito ad abitazione principale; a tale rendita dev'essere applicata, in apposita sezione della dichiarazione, l'aliquota marginale dell'ultimo scaglione applicabile al reddito complessivo del contribuente. L'importo così determinato, diminuito di una detrazione pari a 270.000 lire, viene sommato all'imposta netta relativa al reddito complessivo del contribuente».

33.2

VISCO, GAROFALO, LONDEI, BRINA, GIOVANOLLA, SPOSETTI, RUSSO Michelangelo

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nell'articolo 33 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“4. Non si considera produttiva di reddito l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale del contribuente e dei suoi familiari e le sue pertinenze. Sono ricomprese tra le pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizi delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale abita la persona fisica che le possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale”».

Conseguentemente, dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Imposta sui grandi patrimoni)

1. Con proprio decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla imposizione e regolamentazione con efficacia già dall'anno 1994 di una imposta sui grandi patrimoni secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'imposta deve applicarsi alle proprietà patrimoniali delle persone fisiche e giuridiche mobiliari e immobiliari che escluso il valore della prima casa di residenza risultino essere superiori a 300 milioni;

b) l'imposta deve avere carattere proporzionale all'importo della stima patrimoniale applicata in percentuale inversamente proporzionale al valore del patrimonio a prescindere dal rendimento;

c) la percentuale impositiva non può essere inferiore allo 0,5 per mille fino ad un massimo dell'1,5 per mille;

d) l'imposta deve essere normativamente e contabilmente distinta dal modello 740 e pagata annualmente entro il 31 marzo;

e) la non dichiarazione della proprietà di un bene patrimoniale immobiliare per più di tre anni ai fini della presente patrimoniale costituisce esplicita rinuncia ai diritti giuridici garantiti dallo Stato ed il valore autodichiarato dal proprietario è titolo di riferimento per eventuali controversie con terzi».

33.3

PICCOLO, SALVATO, CROCETTA, MANZI

Al comma 1, capoverso 4-quater, primo periodo, sopprimere le parole: «fino a concorrenza dell'ammontare stesso».

33.11

PICCOLO, SALVATO, CROCETTA, MANZI

Al comma 1, capoverso 4-quater, primo periodo, sostituire le parole: «l'importo di un milione di lire» con le seguenti: «l'importo di due milioni e cinquecento mila lire».

Conseguentemente, dopo l'articolo 33, introdurre il seguente:

«Art. 33-bis.

(Imposta sui grandi patrimoni)

1. Con proprio decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla imposizione e regolamentazione con efficacia già dall'anno 1994 di una imposta sui grandi patrimoni secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'imposta deve applicarsi alle proprietà patrimoniali delle persone fisiche e giuridiche, mobiliari e immobiliari che escluso il valore della prima casa di residenza risultino essere superiori a 300 milioni;

b) l'imposta deve avere carattere proporzionale all'importo della stima patrimoniale applicata in percentuale inversamente proporzionale al valore del patrimonio a prescindere dal rendimento;

c) la percentuale impositiva non può essere inferiore allo 0,5 per mille fino ad un massimo dell'1,5 per mille;

d) l'imposta deve essere normativamente e contabilmente distinta dal modello 740 e pagata annualmente entro il 31 marzo;

e) la non dichiarazione della proprietà di un bene patrimoniale immobiliare per più di tre anni ai fini della presente patrimoniale costituisce esplicita rinuncia ai diritti giuridici garantiti dallo Stato ed il valore autodichiarato dal proprietario è titolo di riferimento per eventuali controversie con terzi».

33.4

PICCOLO, SALVATO, CROCETTA, MANZI

Al comma 1, capoverso 4-quater, primo periodo, sostituire le parole: «un milione di lire» con le seguenti: «due milioni e cinquecento mila lire».

Conseguentemente, dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Lotto automatizzato)

1. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolte dagli uffici postali. La Banca d'Italia cura la emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali».

33.2000

PICCOLO, SALVATO, CROCETTA, MANZI

Al comma 1, capoverso 4-quater, primo periodo, sostituire le parole: «un milione di lire» con le altre «un milione cinquecentomila lire».

Consequentemente aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 62 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente comma:

“4-bis. I compensi in misura fissa spettanti agli amministratori delle società sono deducibili dalla determinazione del reddito e soggetti ad IRPEF in quanto corrispondenti per entità alle funzioni strettamente richieste, in rapporto alla natura delle attività economiche svolte. Il divieto di cui al comma 2 si estende agli amministratori delle società”».

33.2001

FORTE, GIORGI, SCHEDA, RUSSO Giuseppe,
SCEVAROLLI, STRUFFI

Al comma 1, nel capoverso 4-quater, primo periodo, sostituire le parole: «un milione di lire» con le altre: «un milione cinquecentomila lire».

33.2002

PAINI, GUGLIERI, ROSCIA, PAGLIARINI

Sopprimere il comma 3.

Consequentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le autorizzazioni di spesa recate dal decreto-legge n. 391 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 1991, come determinate dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono ridotte per gli anni 1994 e seguenti di lire 10 miliardi».

33.2003

D'ALESSANDRO PRISCO, BARBIERI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La disposizione di cui al comma 4-quater dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come inserito dal comma 1 del presente articolo, si applica anche per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. Sono abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».

33.2004

RUSSO Michelangelo, GIOVANOLLA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

33.2005

PAINI, GUGLIERI, ROSCIA, PAGLIARINI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Al decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 3 dell'articolo 11 è abrogato;
- b) l'articolo 11-bis è abrogato.

5-ter. Il Ministro delle finanze provvederà con propri decreti alla istituzione di coefficienti presuntivi di controllo per i soggetti di cui al predetto decreto-legge n. 384 del 1992, con facoltà di iscrizione a ruolo a titolo provvisorio fino al 70 per cento».

33.2006

FORTE, SCHEDA, SCEVAROLLI, GIORGI, RUSSO
Giuseppe, STRUFFI

Invito i presentatori ad illustrarli.

VISCO. Do per illustrati gli emendamenti 33.1 e 33.2.

CROCETTA. Si intendono illustrati gli emendamenti 33.3, 33.11 e 33.4. L'emendamento 33.2000 è ritirato.

FORTE. Per quanto riguarda l'emendamento 33.2001, vorrei sottolineare che la detrazione serve, oltre che ad apportare un beneficio ben tangibile ai contribuenti, ad aumentare il numero di coloro che non devono presentare la dichiarazione dei redditi.

L'emendamento 33.2006 si collega ad un altro precedentemente ritirato in seguito alle precisazioni del Governo. Pertanto, lo ritiro.

PAINI. Do per illustrati gli emendamenti 33.2002 e 33.2005.

D'ALESSANDRO PRISCO. L'emendamento 33.2003 si intende illustrato.

RUSSO Michelangelo. Anche io do per illustrato l'emendamento 33.2004.

PRESIDENTE. In conformità a quanto già ricordato in sede di esame degli emendamenti all'articolo 1, udito il parere della 5ª Commissione permanente, dichiaro inammissibili gli emendamenti 33.2003, 33.2002 e 33.11.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

RIVIERA, *relatore*. Signor Presidente, vorrei invitare il senatore Visco a ritirare gli emendamenti 33.1 e 33.2. In caso contrario, esprimerei parere negativo.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 33.3 e 33.4, mentre mi rimetto al Governo sull'emendamento 33.2001.

Sull'emendamento 33.2004 mi rimetto al Governo, anche se, per la verità, esso è superato da una precedente valutazione del Governo stesso. Lo stesso discorso vale per l'emendamento 33.2005.

GALLO, *ministro delle finanze*. Signor Presidente, circa gli emendamenti 33.1 e 33.2, vorrei invitare i proponenti a ritirarli. L'emendamento sostitutivo, nelle due versioni, è apprezzabile e giunge agli stessi risultati cui arriva la proposta governativa, ma lo fa attraverso un meccanismo di detrazioni e non di deduzioni. Questo comporta il versamento dell'imposta presso le banche utilizzando un modulo che non è una dichiarazione, ma è molto simile ad essa. Da un certo punto di vista, questo emendamento forse raggiungerebbe una maggiore equità, ma non raggiungerebbe gli obiettivi di semplificazione che per il Governo in questo momento sono determinanti. Peraltro, con la generalizzazione del modello 730, non è più necessario ricorrere al meccanismo proposto dal senatore Visco e da altri senatori, perchè si può utilizzare direttamente il modello 730 senza dover fare un versamento in banca attraverso moduli distinti. Questo modello presenta il grosso vantaggio che chi lo dovrà compilare sarà un terzo soggetto rispetto al contribuente e al fisco, cioè il datore di lavoro.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 33.3, 33.4 e 33.2001.

Circa l'emendamento 33.2004, il Governo formula un invito al ritiro perchè con tale emendamento si arriva alle stesse conclusioni della proposta governativa, in quanto esso fa riferimento alla stessa normativa prevista per le persone fisiche. Essendo però le cooperative soggette all'IRPEG, si può operare anche con la detrazione, che è di importo corrispondente alla deduzione di un milione di lire, per cui il risultato è lo stesso.

Il Governo invita i presentatori a ritirare l'emendamento 33.2005 perchè esso praticamente riscrive in modo diverso il testo proposto dal Governo. Il riferimento al periodo di imposta è in fondo analogo al riferimento che fa il Governo nella sua proposta.

PRESIDENTE. Per molti emendamenti è stato chiesto, da parte della Commissione e del Governo, il ritiro. Tale richiesta è stata avanzata innanzitutto sugli emendamenti 33.1 e 33.2. Senatore Visco, intende accogliere l'invito che le è stato rivolto?

* VISCO. Signor Presidente, ringrazio il Ministro per l'apprezzamento espresso nei confronti di questi due emendamenti, ma devo dire che non sono in grado di ritirarli (e in questo senso faccio anche una dichiarazione di voto) perchè su questo argomento abbiamo proprio una filosofia parzialmente ma sostanzialmente diversa rispetto all'approccio seguito dal Governo sia in tema di tassazione degli immobili, sia in tema di semplificazione. In particolare, però, c'è un aspetto che vorrei sottolineare, e cioè che, dal mio punto di vista, il Governo nel concedere la deduzione per la prima casa ha utilizzato dei fondi che non poteva utilizzare perchè il Parlamento li aveva destinati ai comuni per l'abbattimento dell'ICI; solo formalmente questi fondi venivano fatti transitare nella dichiarazione dei redditi, ma in realtà erano di

pertinenza dei comuni. La questione dal punto di vista pratico non ha una grandissima rilevanza, anche se ce l'ha in una certa misura, ma da un punto di vista di principio è estremamente importante.

Inoltre, escludo che il ricorso in massa al modello 730 possa portare ad una semplificazione, in quanto il modello 730 è una dichiarazione formale, e quanto sto dicendo lo verificheremo. Ritengo infine che il Ministro non abbia colto un fatto importante, cioè che l'approccio da noi proposto eliminerebbe molte più dichiarazioni di quante non ne vengano eliminate con la norma proposta dal Governo; infatti, verrebbero eliminate non solo le dichiarazioni di alcuni lavoratori dipendenti e dei contribuenti con un reddito basso, ma anche molte dichiarazioni di contribuenti non lavoratori dipendenti o che hanno redditi elevati.

Le due formulazioni sono equivalenti, anche se la prima affronta anche il problema della semplificazione; la seconda è più prossima a quella del Governo e contiene solo la previsione del ricorso alle detrazioni anzichè alle deduzioni. Comunque, mantengo entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 33.1 presentato dal senatore Visco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.2, presentato dal senatore Visco e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.3.

PICCOLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **PICCOLO.** Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista su questo emendamento, che elimina la tassazione sulla prima casa.

La prima casa, infatti, non può essere considerata un bene patrimoniale, essendo un bene indispensabile per chiunque. L'emendamento introduce compensativamente l'imposta sui grandi patrimoni, considerando patrimonio effettivo tutto ciò che va oltre la prima casa e 300 milioni di capitale e facendo rientrare nell'imposta tutti i beni mobili che molto spesso superano il valore dei beni immobili. Su tali patrimoni noi prevediamo un'aliquota impositiva ridotta (dallo 0.5 per mille fino ad un massimo dell'1,5 per mille) e progressiva, così come prevede la Costituzione.

Riteniamo che questo emendamento vada nella direzione della giustizia tributaria auspicata da tutti i cittadini italiani e pertanto annunciamo il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 33.3, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 33.11 è stato dichiarato inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 33.4, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.2001, presentato dal senatore Forte e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 33.2002, 33.2003 sono stati dichiarati inammissibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.2004. Senatore Russo, accoglie l'invito a ritirare il suo emendamento?

RUSSO Michelangelo. Signor Presidente, non accetto la proposta del Ministro, perchè il problema è proprio quello di dare certezza nell'interpretazione della norma. In pratica, è avvenuto che la disposizione in oggetto ha messo in evidenza la difficoltà interpretativa e applicativa conseguente al limite previsto nella sua parte finale, secondo cui la detrazione compete fino alla concorrenza dell'imposta relativa al reddito dell'unità immobiliare che concorre alla formazione del reddito complessivo, che sono notevoli in una cooperativa con poche unità immobiliari e insormontabili in una cooperativa con centinaia di unità immobiliari. Alla definizione del reddito di ciascuna unità concorrono infatti numerose voci del bilancio, la cui attribuzione alle singole unità non potrebbe che essere effettuata con criteri empirici, ricorrendo alla semplice ripartizione della spesa fra tutte le unità immobiliari di cui la cooperativa sia proprietaria. Tuttavia, anche ricorrendo a tale semplificazione la posizione del proprietario dell'unità immobiliare occupata e quella del socio della cooperativa non sarebbero comunque equiparabili, in quanto alla determinazione del reddito della cooperativa soggetta all'IRPEG concorrono numerosi altri fattori che condurrebbero inevitabilmente a rendere impossibile il conseguimento dell'obiettivo che il legislatore si è proposto, anche non considerando gli effetti fiscali dell'indetraibilità dell'ICI.

Proprio per questa ragione, signor Presidente, trattandosi di una norma interpretativa e comunque di una norma di giustizia nei confronti delle cooperative a proprietà indivisa, ritengo che nulla osta perchè una norma di questo genere possa essere approvata, chiarendo un problema e comunque facendosi luce su una questione di difficile applicazione, anche in relazione a quanto rilevato dallo stesso Ministro.

GALLO, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLO, *ministro delle finanze*. Signor Presidente, le deduzioni di un milione di lire spettano a soggetti che sono persone fisiche, quindi sono riduzioni in termini di reddito. Le cooperative sono soggette all'IRPEG, per cui non si pone il problema della deduzione o della detrazione, poichè esse presentano sempre la dichiarazione; quindi, l'obiettivo della semplificazione non deve essere raggiunto per questi organismi soggetti all'IRPEG. In quest'ottica si prevede una detrazione di imposta di 270.000 lire. Poichè l'aliquota ridotta IRPEG per le cooperative è del 27 per cento, essa corrisponde esattamente al milione di deduzione per le persone fisiche.

PRESIDENTE. Le ragioni del parere negativo del Governo sono chiare.

Metto ai voti l'emendamento 33.2004, presentato dai senatori Russo Michelangelo e Giovanolla.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.2005. Anche per questo emendamento vi è un invito al ritiro da parte del Governo. Chiedo quindi ai presentatori se intendano mantenerlo.

PAINI. Signor Presidente, accetto l'invito del Governo e ritiro l'emendamento 33.2005.

PRESIDENTE. L'emendamento 33.2006 è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 33.

È approvato.

CROCETTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CROCETTA. Signor Presidente, stiamo procedendo nella votazione degli articoli avendo accantonato l'articolo 3. Occorre considerare che procedendo nella votazione dei successivi articoli vi potranno essere delle coperture che saranno approvate o respinte e pertanto una serie di emendamenti all'articolo 3 per effetto di tali votazioni sarà preclusa. Pertanto, noi chiediamo che venga al più presto ripreso l'esame dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Le comunico, senatore Crocetta, che riprenderemo l'esame dell'articolo 3 prima dell'articolo 35, facendo peraltro precedere tale discussione da una brevissima sospensione.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire i seguenti articoli aggiuntivi dopo l'articolo 33:

«Art. 33-bis.

(Abitazione principale)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, al comma 1, dopo la lettera *i*), sono aggiunte le seguenti:

“*i-bis*) l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo o dei suoi familiari, comprese quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, sempre che la destinazione si sia protratta per l'intero anno;

i-ter) le unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà di Istituti autonomi case popolari (IACP)”;

2. Sono abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992».

33.0.2000

PICCOLO, SALVATO, CROCETTA, MANZI

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Imposta sui grandi patrimoni)

1. Con proprio decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla imposizione e regolamentazione con efficacia già dall'anno 1994 di una imposta sui grandi patrimoni secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'imposta deve applicarsi alle proprietà patrimoniali delle persone fisiche e giuridiche mobiliari e immobiliari che escluso il valore della prima casa di residenza risultino essere superiori a 300 milioni;

b) l'imposta deve avere carattere proporzionale all'importo della stima patrimoniale applicata in percentuale inversamente proporzionale al valore del patrimonio a prescindere dal rendimento;

c) la percentuale impositiva non può essere inferiore allo 0,5 per mille fino ad un massimo dell'1,5 per mille;

d) l'imposta deve essere normativamente e contabilmente distinta dall'IRPEF e dall'ILOR e pagata annualmente entro il 31 marzo;

e) la non dichiarazione della proprietà di un bene patrimoniale immobiliare per più di tre anni ai fini dell'imposta patrimoniale

costituisce esplicita rinuncia ai diritti giuridici garantiti dallo Stato ed il valore autodichiarato dal proprietario è titolo di riferimento per eventuali controversie con terzi».

33.0.2001

PICCOLO, CROCETTA, SALVATO, MANZI

Invito i presentatori ad illustrarli.

PICCOLO. Signor Presidente, l'emendamento 33.2001 si illustra da sè. L'emendamento 33.0.2000 è ritirato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

RIVIERA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

GALLO, *ministro delle finanze*. Mi associo al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 33.0.2001, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 34:

Art. 34.

*(Proroga di termini e disposizioni agevolative
in materia di imposta comunale sugli immobili)*

1. Con effetto dall'anno 1994, al comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il consiglio comunale può deliberare criteri ed indici obiettivi di carattere sociale, sulla base dei quali a contribuenti meno abbienti che ne facciano richiesta documentata, la giunta comunale può maggiorare la detrazione di lire 180.000 fino a lire 300.000; le deliberazioni del consiglio e della giunta, da adottare entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 6, hanno effetto solo per l'anno successivo a quello nel corso del quale vengono adottate».

2. Per l'anno 1994 il termine di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è differito al 31 dicembre 1993.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con effetto dall'anno 1994, al comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola "180.000" è sostituita con la seguente "300.000"».

34.1

PICCOLO, SALVATO, CROCETTA, MANZI

Al comma 1 sostituire le parole da: «Il consiglio comunale» fino a: «lire 300.000» con le seguenti: «Il consiglio comunale può deliberare un aumento della detrazione da lire 180.000 fino a lire 300.000 sulla base del livello medio dei valori patrimoniali rilevati sul territorio, nonchè in relazione a richieste documentate con particolari situazioni di carattere sociale».

Conseguentemente, al perido successivo, sopprimere le parole: «e della giunta».

34.2

VISCO, GAROFALO, GIOVANOLLA, SPOSETTI,
LONDEI

Invito i presentatori ad illustrarli.

PICCOLO. Signor Presidente, l'emendamento 34.1 si intende illustrato.

VISCO. Anche l'emendamento 34.2 è da intendersi illustrato.

PRESIDENTE. In conformità a quanto già ricordato in sede di esame degli emendamenti all'articolo 1, udito il parere della 5ª Commissione permanente, dichiaro inammissibile l'emendamento 34.1.

PICCOLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PICCOLO. Dal momento che il mio emendamento comporta un onere a carico dei comuni, perchè è inammissibile? La legge infatti stabilisce che sono i comuni che debbono coprire questa spesa, perchè è data facoltà ai comuni di prevedere le detrazioni, e quindi spetta ad essi coprire la spesa relativa. Pertanto, non vedo quale sia la differenza per il bilancio dello Stato se si sostituisce la parola «180.000» con l'altra «300.000», altrimenti dovrebbe essere sancita la copertura anche per la detrazione prevista dal testo del Governo, che invece manca.

PRESIDENTE. Poichè sono sindaco anch'io e so che questa è materia abbastanza complessa, nel caso in cui i comuni abbassino la percentuale dell'ICI, cosa succede?

* PICCOLO. Qui non è in discussione la percentuale dell'ICI. Si tratta della facoltà concessa ai comuni dal testo della legge di prevedere l'elevazione della detrazione da 120.000 a 180.000 lire per determinate categorie sociali. In questo caso, se il comune ritiene di elevare questa possibilità di detrazione, deve prevedere autonomamente la relativa copertura sulla base del suo bilancio; questo è quanto stabilisce la legge. Quindi, se può prevedere la detrazione fino a 180.000 lire, può aumentarne l'importo anche fino a 300.000 lire; sarà poi il comune a gestirsi questa necessità di spesa in relazione alla sua capacità di copertura, ma la copertura non ricade sul bilancio dello Stato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 34.2.

RIVIERA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

GALLO, *ministro delle finanze*. Signor Presidente, in merito all'emendamento 34.1, non sarei stato, come Governo, contrario perchè manca la copertura, ma soltanto perchè si tratta di un tipo di emendamento che non pone precisi criteri e condizioni al comune per aumentare la detrazione da 180.000 a 300.000 lire. Il Governo propone invece di portare la detrazione da 180.000 a 300.000 a certe condizioni, con riferimento ad esigenze di carattere sociale.

L'emendamento 34.2 è più vicino alla proposta del Governo; anzi, la integra con riferimento, come criterio, al «livello medio dei valori patrimoniali rilevati sul territorio». Per tale ragione, il Governo è favorevole all'accoglimento di tale emendamento.

MANZI. E l'autonomia dei comuni?

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 34.2, presentato dal senatore Visco e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 34, nel testo emendato.

È approvato.

Dobbiamo ora riprendere l'esame dell'articolo 3, precedentemente accantonato.

Da parte del senatore Manzini ed altri senatori sono stati presentati alcuni nuovi emendamenti. La Presidenza, tenuto conto delle ragioni che a suo tempo condussero all'accantonamento di tale articolo e considerato l'atteggiamento dei Gruppi parlamentari, ritiene di poter consentire, in via eccezionale e salvo ulteriori approfondimenti, la presentazione degli emendamenti in questione. Per consentire la fotocopiatura e lo studio di tali emendamenti, sospendo la seduta per dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 19,35, è ripresa alle ore 19,50).

Passiamo all'esame dell'articolo 3, accantonato nella seduta del 3 novembre.

Ricordo che il testo dell'articolo è il seguente:

Art. 3.

(Istituzione del Sistema nazionale di istruzione e autonomia degli istituti e scuole e altre norme in materia di scuola)

1. Gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado hanno personalità giuridica e sono dotati di autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo, nei limiti, con la gradualità e con le procedure previsti dal presente articolo.

2. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali, determina le forme di autofinanziamento e approva il bilancio.

3. Il consiglio di circolo o d'istituto, su proposta del collegio dei docenti, delibera, tra l'altro:

a) sulle modalità di organizzazione dell'orario scolastico e delle attività didattiche;

b) sull'adeguamento del piano curricolare degli studi e sulla sua eventuale variazione;

c) sull'approvazione di interventi finalizzati all'orientamento e alla formazione;

d) sulla programmazione delle azioni di recupero e di sostegno e di valorizzazione degli studenti capaci e meritevoli, nonché su provvedimenti destinati all'attuazione del diritto allo studio;

e) sulla individuazione di azioni positive contro la dispersione scolastica;

f) sull'istituzione di corsi di educazione permanente per adulti.

4. Nella scuola secondaria superiore il consiglio di istituto stabilisce anche i criteri e le modalità per la determinazione dei contributi a carico degli studenti non più soggetti all'obbligo scolastico e delle esenzioni dalle tasse scolastiche.

5. Qualora il consiglio di circolo o di istituto ritenga di non poter accogliere le singole proposte di cui al comma 3, le rinvia al collegio dei docenti, con motivazione, per l'adozione di opportune modifiche. In assenza di tali modifiche, trascorsi venti giorni, il consiglio di circolo o di istituto delibera in materia, con esclusione delle questioni attinenti alla libertà didattica.

6. Ove il collegio dei docenti non provveda a formulare proposte nelle materie di sua competenza, il consiglio di circolo o di istituto ne sollecita la presentazione.

7. Il consiglio di circolo o di istituto nomina una giunta esecutiva composta dal preside o dal direttore didattico, che la presiede, e da altri quattro membri. Nella scuola secondaria superiore possono essere aggiunti due componenti esterni con competenze tecnico-professionali, in rapporto ad esigenze specifiche di particolari istituzioni scolastiche. Ai componenti esterni non può essere corrisposto alcun compenso.

8. La giunta esecutiva, sulla base degli indirizzi generali approvati dal consiglio di circolo o di istituto e sulla base delle deleghe ad essa attribuite ai sensi del comma 11, svolge la funzione di organo di amministrazione e assume tutte le deliberazioni relative alla gestione del patrimonio e all'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, nonché, in relazione alle finalità dell'istituzione scolastica, alla partecipazione dell'istituto alla realizzazione di accordi di programma, all'approvazione di convenzioni con le regioni, con altri istituti scolastici, con gli enti locali, anche ai fini della disciplina dei rapporti relativi al personale e delle spese, con le istituzioni formative ed educative pubbliche e private presenti sul territorio, con enti e imprese pubbliche e private, anche ai fini dell'ampliamento e arricchimento del piano curricolare degli studi.

9. Il collegio dei docenti formula le proposte relative alle materie indicate nel comma 3, lettere a), b) e c), previa consultazione, nella scuola secondaria superiore, con gli studenti eletti nei consigli di classe.

10. Nella scuola secondaria superiore il comitato degli studenti può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

11. Il consiglio di circolo o di istituto disciplina con regolamento il proprio funzionamento e quello della giunta esecutiva. Nel regolamento può essere prevista la delega di poteri alla giunta esecutiva ed al preside o al direttore didattico in materie determinate.

12. Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno stabilite le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e dei relativi adempimenti contabili, nonché per il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale e il controllo dei costi anche su base comparativa.

13. In sede di contrattazione collettiva si provvede ad individuare i criteri di flessibilità dell'orario di lavoro e delle modalità di prestazione del servizio del personale direttivo e docente, valorizzandone la professionalità, al fine di renderli funzionali all'attuazione della presente legge.

14. Le entrate degli istituti di istruzione secondaria superiore comprendono:

- a) il contributo dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in contributo ordinario e perequativo;
- b) le tasse scolastiche;
- c) i contributi a carico degli studenti del triennio;
- d) i proventi derivanti da convenzioni con gli enti locali e con terzi, anche per l'utilizzazione di strutture e di personale;
- e) i contributi degli enti locali, anche per la eventuale manutenzione ordinaria degli stabili, secondo gli accordi di programma o apposite convenzioni;
- f) finanziamenti per progetti mirati e per progetti di settore promossi in base ai criteri fissati dagli accordi di programma;
- g) finanziamenti per partecipazione a progetti comunitari;
- h) donazioni, legati ed eredità.

15. Le entrate delle scuole elementari e delle scuole secondarie inferiori comprendono i contributi ed i finanziamenti nonché le donazioni, i legati e le eredità di cui, rispettivamente, al comma 14, lettere a), e), f) ed h).

16. Con regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni competenti per materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a disciplinare, fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi, l'attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

17. Il regolamento di cui al comma 16 determina:

a) i tempi di attuazione dell'autonomia, in relazione alla definizione di un piano di razionalizzazione e di ridimensionamento delle unità scolastiche da formulare anche sulla base delle esigenze e delle proposte degli enti locali, nonché le modalità di applicazione e di coordinamento delle nuove disposizioni alle istituzioni scolastiche già dotate di personalità giuridica;

b) le modalità di esercizio dell'autonomia didattica, anche attraverso progetti di istituto che consentano forme di organizzazione modulare, procedure di valutazione, ambiti di flessibilità curricolare anche in relazione ad obiettivi connessi alle esigenze locali;

c) le modalità di attuazione della collaborazione tra istituzioni scolastiche e tra queste e altri enti o associazioni con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 8;

d) le modalità di esercizio dell'autonomia organizzativa ed amministrativa, volta ad attribuire alle istituzioni scolastiche anche la diretta gestione dei beni patrimoniali e la capacità di stipulare le convenzioni di cui al comma 8, nonché quelle con gli enti locali per la gestione dei servizi che essi sono tenuti ad erogare sulla base delle disposizioni vigenti;

e) le modalità per la definizione di organici di istituto, anche in relazione all'impiego del personale su reti di scuole, che consentano di rispondere alle esigenze dei progetti educativi, sulla base di criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto coi Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, e sulla base di piani provinciali predisposti dai provveditori agli studi;

f) la razionalizzazione della gestione del personale e le modalità di reclutamento e di utilizzazione, nonché le modalità di reclutamento, senza aggravio di spese, dei docenti per attività extracurricolari, tenuto conto dell'autonomia finanziaria degli istituti;

g) le modalità di erogazione alle istituzioni scolastiche dei contributi, ordinario e perequativo, a carico dello Stato, nonché delle entrate derivanti dalle tasse, dai contributi e da altri proventi, salvaguardando la piena realizzazione del diritto allo studio;

h) l'attribuzione ai capi di istituto di compiti di direzione, promozione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane e professionali e di compiti di gestione delle risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;

i) l'utilizzazione delle strutture residenziali degli istituti di educazione e dei convitti annessi agli istituti di istruzione secondaria superiore;

l) l'applicazione, fino all'entrata in vigore delle leggi di riordinamento del settore, delle disposizioni del presente articolo ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, alle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, agli istituti superiori per le industrie artistiche e agli istituti di educazione, tenendo conto delle specificità ordinamentali delle predette istituzioni;

m) la definizione dello statuto dello studente, con indicazione dei diritti e dei doveri, nonché delle modalità di partecipazione alla vita della scuola;

n) la ridefinizione dei compiti e della organizzazione degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IR-RSAE), quali enti di sostegno all'autonomia didattica, di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche con la previsione, per la Biblioteca di documentazione pedagogica, del collocamento fuori ruolo a tempo indeterminato del personale attualmente comandato presso di essa, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

18. Il regolamento di cui al comma 16 prevederà forme di verifica triennale dell'idoneità dell'assetto organizzativo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, sotto il profilo della funzionalità e produttività; i risultati della verifica sono comunicati dal Ministro della pubblica istruzione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

19. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme previste dal presente articolo sono abrogate tutte le disposizioni di legge vigenti nelle materie che formano oggetto della nuova disciplina regolamentare.

20. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con uno o più decreti, norme aventi forza di legge per la ridefinizione degli organi collegiali e per la riorganizzazione dei servizi dell'amministrazione scolastica, ai suoi vari livelli funzionali, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge.

21. I decreti di cui al comma 20 sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

22. I decreti di cui al comma 20 provvedono:

a) all'armonizzazione delle disposizioni contenute nel presente articolo con quelle recate dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e successive modificazioni;

b) alla determinazione degli organi collegiali a livello nazionale e periferico in relazione al riordinamento dell'amministrazione scolastica ed alle nuove forme dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

c) alla definizione di procedure elettorali anche di secondo grado;

d) alla determinazione delle modalità di partecipazione dei componenti elettivi e non elettivi;

e) al riassetto dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, ai vari livelli territoriali, in coerenza con l'esigenza di sviluppo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

f) all'attribuzione all'amministrazione centrale di prevalenti compiti di indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione del sistema scolastico;

g) all'attribuzione all'amministrazione scolastica periferica, a livello regionale e sub-regionale, di prevalenti compiti di programma-

zione scolastica legata al territorio, sentiti gli enti locali, di utilizzazione e coordinamento di mezzi e strutture, di valutazione del sistema scolastico nell'ambito di rispettiva competenza, nonché di assistenza, consulenza e controllo; in particolare, all'attribuzione all'amministrazione a livello sub-regionale anche di compiti di gestione del personale;

h) all'attribuzione al Governo e al Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di specifica potestà regolamentare nelle seguenti materie e secondo i seguenti principi:

1) unificazione di uffici e servizi preposti a compiti gestionali finalizzata alla eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni di competenze;

2) istituzione di dipartimenti per assolvere ai compiti di indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento, controllo e valutazione del sistema scolastico, a livello nazionale e regionale.

23. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro il 30 novembre 1994, sentite le Commissioni parlamentari competenti e previo parere del Consiglio di Stato, sono coordinate le norme della presente legge con quelle raccolte nel testo unico da emanarsi ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 121, come modificata dalla legge 26 aprile 1993, n. 126, nonché con le leggi e le norme sopravvenute sino alla data del 31 dicembre 1993. In sede di coordinamento si procede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per le materie oggetto dei regolamenti previsti dal presente articolo nonché per le seguenti:

a) razionalizzazione della rete scolastica e organici di istituto e provinciali;

b) piani di studio, programmi di insegnamento e orari per ciascun grado e tipo di scuola ivi compresi i conservatori di musica e le accademie;

c) carriera scolastica degli alunni, scrutini ed esami, con eccezione degli esami di Stato;

d) sanzioni e procedimenti disciplinari riguardanti gli alunni;

e) scambi di classi e di insegnanti con l'estero;

f) organizzazione e funzionamento dei convitti nazionali, degli educandi femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative statali.

24. A decorrere dal 1° gennaio 1994 il servizio di cassa delle istituzioni scolastiche, artistiche, educative e dei Distretti scolastici è affidato alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che lo gestisce attraverso il servizio dei conti correnti postali. Le modalità e le condizioni di svolgimento del servizio di cassa sono regolate da apposita convenzione da stipulare tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e i Ministeri del tesoro e della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, emana le istruzioni amministrativo-contabili necessarie.

25. È anticipata dall'anno scolastico 1994-1995 all'anno scolastico 1993-1994 l'attuazione delle direttive del piano di rideterminazione del rapporto alunni-classes, di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Sono fatti salvi i trasferimenti e i passaggi di ruolo e di cattedra relativi all'anno scolastico 1993-1994. Non si effettuano nomine in ruolo sui posti che dovessero venire meno in applicazione della presente disposizione. Il personale in esubero che non possa essere utilizzato per la copertura di cattedre e posti disponibili nella provincia, è utilizzato, per le supplenze temporanee, secondo le disposizioni contenute nell'annuale ordinanza ministeriale sulle utilizzazioni.

26. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, gli organici del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole ed istituti di istituzione di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, sono rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze di funzionamento delle classi previste dal piano di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

27. Le assunzioni in ruolo sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo la riduzione di organico di cui al comma 26. In ogni caso non sono effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.

28. Analogamente si provvede nei riguardi del personale direttivo in relazione alle cessazioni dal servizio e al piano di razionalizzazione della rete scolastica da definire ai sensi del comma 16.

29. I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

30. Le disposizioni di cui all'articolo 12 non si applicano al personale del comparto scuola.

31. A decorrere dall'anno finanziario 1994 le spese per le supplenze annuali e temporanee sono sostenute dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con imputazione ai rispettivi bilanci e con applicazione dell'articolo 25, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

32. Il Ministro della pubblica istruzione ripartisce fra i provveditori agli studi gli appositi stanziamenti di bilancio, sulla base della consistenza provinciale del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario dipendente dallo Stato. Il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di operare interventi correttivi al fine di un riequilibrio delle assegnazioni fra le diverse province. Le somme sono assegnate con ordini di accreditamento a rendicontazione decentrata emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. Con il medesimo criterio, i provveditori agli studi assegnano alle istituzioni scolastiche ed educative l'80 per cento delle somme accreditate, riser-

vando il residuo 20 per cento ad interventi relativi a imprevedibili sopravvenute esigenze.

33. Al pagamento delle retribuzioni delle supplenze temporanee di breve durata provvedono i capi di istituto ed i consigli di circolo e di istituto, utilizzando le apposite risorse, entro i limiti dei finanziamenti a tal fine previsti e nell'esercizio dei poteri di gestione di cui sono rispettivamente responsabili nell'ambito dell'autonomia scolastica, in base ad effettive inderogabili esigenze che impongano il ricorso a tali supplenze.

34. Dal 1º gennaio 1994, i docenti collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi dell'attuale sede di servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che il provveditore stesso, sentito anche il capo d'istituto, non ritenga sussistenti motivi ostativi al temporaneo ritorno all'insegnamento.

35. Dalla medesima data del 1º gennaio 1994, i docenti mantenuti ad esaurimento nell'assegnazione a compiti diversi da quelli di istituto, ai sensi dell'articolo 63, penultimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono restituiti in via temporanea all'insegnamento e utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi della sede di attuale servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che i docenti interessati chiedano di essere inquadrati nei ruoli dell'amministrazione in cui prestano servizio o comunque che l'amministrazione stessa non se ne assuma l'onere.

36. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 16, le tasse di iscrizione e di frequenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e le tasse di esame e di diploma sono annualmente determinate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione. I relativi introiti sono acquisiti ai bilanci delle istituzioni scolastiche interessate, per le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico.

37. Nella determinazione delle tasse di cui al comma 36 sono previste misure differenziate in relazione a fasce di reddito, sulla base del reddito del nucleo familiare, risultante dall'annuale dichiarazione effettuata ai fini fiscali. Rimangono ferme le vigenti disposizioni che prevedono la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche e quelle in materia di diritto allo studio.

38. In conseguenza delle disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35, i capitoli 1032, 1035 e 1036 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per gli anni 1994, 1995 e 1996, sono ridotti complessivamente di lire 292,7 miliardi per ciascun anno.

39. Le regioni a statuto speciale nonché le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le materie di loro competenza con proprie normative.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Ritenuta d'acconto)

1. La ritenuta di acconto, per le prestazioni di lavoro autonomo e per le prestazioni professionali, a decorrere dal 1° gennaio 1994 è del 25 per cento».

3.1 LOPEZ, SALVATO, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 2, dopo le parole: «indirizzi generali» aggiungere le seguenti: «del corso di studi del singolo istituto» e dopo le parole: «determina le» aggiungere la seguente: «eventuali».

3.2004 LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) sull'istituzione di corsi destinati ai cittadini extracomunitari».

3.2005 LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Sopprimere il comma 4.

3.2006 LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 4, dopo le parole: «soggetti all'obbligo scolastico» aggiungere le seguenti: «in misura non superiore al 100 per cento delle tasse scolastiche».

3.2007 LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Sopprimere il comma 5.

3.2009 ZILLI

Al comma 5 sopprimere il secondo periodo.

3.2010 LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Sopprimere il comma 6.

3.2011 ZILLI

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «che la presiede» inserire le seguenti: «, dal coordinatore amministrativo, che svolge le funzioni di segretario della giunta stessa».

3.2012a

MANZINI

Al comma 7, sostituire il secondo e terzo periodo con le parole: «in rappresentanza di tutte le componenti».

3.2013

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «possono essere aggiunti» inserire le seguenti: «con funzione consultiva».

3.2012

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 7, sopprimere il terzo periodo.

3.2013a

ZILLI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il coordinatore amministrativo è membro di diritto della giunta e svolge anche funzioni di segretario della medesima».

3.2020

BUCCIARELLI, ALBERICI, NOCCHI, PAGANO

Sopprimere il comma 8.

Al comma 17, sopprimere la lettera c).

3.2015

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Sostituire il comma 8 con il seguente

«8. La Giunta esecutiva, all'interno degli indirizzi generali approvati dal consiglio e delle deleghe ad essa attribuite ai sensi del successivo comma 11, svolge le funzioni di organo di amministrazione ed esegue le deliberazioni assunte dal consiglio di istituto».

3.2017

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 8, sopprimere le parole: «anche ai fini della disciplina dei rapporti relativi al personale e delle spese».

3.2014

ZILLI

Al comma 8, sostituire le parole: «e imprese pubbliche e private» con l'altra: «pubblici».

3.2016

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 9, sostituire le parole: «con gli studenti eletti nei» con le altre: «con i».

3.2018

ZILLI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 262, è sostituito dal seguente:

“3. Per la somministrazione dei fondi di cui al comma 1 si provvede mediante ordinativi diretti intestati alle istituzioni scolastiche oppure mediante ordinativi tratti su fondi messi a disposizione dei provveditori agli studi con aperture di credito dal Ministero della pubblica istruzione. Detti ordinativi si estinguono con le modalità stabilite dall'articolo 36 delle istruzioni amministrativo-contabili di cui al comma 2 del presente articolo”».

3.2008

MANZINI

Al comma 13, dopo le parole: «contrattazione collettiva» inserire le seguenti: «aperta anche alle rappresentanze sindacali significative a livello regionale».

3.2019

ZILLI

Al comma 14, sopprimere la lettera c).

3.2022

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 14, lettera f), sopprimere le parole: «per progetti mirati e».

3.2021

ZILLI

Sopprimere i commi 16 e 17.

3.2023

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 16, sostituire le parole da: «regolamento», a: «disciplinare», con le altre: «disegno di legge il Governo provvede, entro il termine

di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a predisporre».

3.2025 LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 16, sostituire le parole: «sentite le», con le altre: «sentito il parere vincolante delle».

3.2024 LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 17, lettera a), sopprimere le parole: «e di ridimensionamento» e dopo le parole: «proposte degli enti locali,» aggiungere le seguenti: «tenuto conto dei piani programmatici didattici».

3.2027 LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 17, lettera a), aggiungere il seguente periodo: «Il predetto piano, avuto riguardo all'età degli alunni, terrà in specifica considerazione la necessità ed i disagi che possono determinarsi in relazione a esigenze locali, particolarmente nelle zone montane e nelle piccole isole».

3.2026 ZILLI, ROVEDA

Al comma 17 sopprimere la lettera b).

3.2028 LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 17, lettera b), sostituire le parole: «esigenze locali», con le altre: «finalità generali e comuni dei singoli indirizzi scolastici».

3.2029 LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 17, lettera d), sopprimere le parole: «di cui al comma 8, nonchè».

3.2031 LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 17, lettera d), dopo le parole: «nonchè con gli enti locali per la» aggiungere la seguente: «eventuale».

3.2030 PAVAN, TANI, INNOCENTI, DI STEFANO, COVIELLO

Al comma 17, lettera e), sopprimere le parole da: «anche in relazione» fino alla fine della lettera.

3.2033 LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 17, lettera e), sopprimere le parole: «anche in relazione all'impiego del personale su reti di scuole».

3.2032 ZILLI

Al comma 17, sopprimere la lettera f).

3.2034 MANZINI

Al comma 17, lettera f), sopprimere le parole da: «e le modalità» fino alla parola: «extracurricolari».

3.2037 LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 17, lettera f), sopprimere le parole: «di reclutamento e».

3.2035 BUCCIARELLI, ALBERICI, NOCCHI, PAGANO

Al comma 17, lettera f), sostituire le parole da: «nonchè le modalità di reclutamento» fino a: «autonomia finanziaria degli istituti» con le altre: «sulla base del fabbisogno provinciale e regionale».

3.2036 ZILLI

Al comma 17, lettera h), aggiungere le parole: «congiuntamente e in accordo con gli organi collegiali della scuola, nello spirito di una effettiva capacità decisionale di tutte le componenti».

3.2038 LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 17, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) introduzione dei profili professionali del personale ATA (amministrativo, tecnico ed ausiliario) previsti dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 209 del 1987 e dal comma 12 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988, così come già definiti nell'accordo tra la competente commissione ministeriale e le organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 45 della legge n. 312 del 1980».

3.2037a LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 17, sopprimere la lettera l).

3.2040 LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 17, sostituire la lettera l), con la seguente:

«l) l'applicazione delle disposizioni del presente articolo agli istituti di educazione, tenendo conto delle loro specificità ordinamentali».

3.2039 MANZINI

Al comma 17, sopprimere la lettera m).

3.2041 LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 17, sostituire la lettera n) con la seguente:

«n) la ridefinizione dei compiti e della organizzazione degli Istituti di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IR-RSAE), quali enti di sostegno all'autonomia didattica, di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche, e dei due istituti nazionali Centro europeo dell'educazione e Biblioteca di documentazione pedagogica con la previsione, per la Biblioteca di documentazione pedagogica, di una valorizzazione delle professionalità acquisite e di una stabilizzazione del personale comandato presso di essa, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419».

3.2042 TANI, INNOCENTI, DI STEFANO

Al comma 17, sostituire la lettera n) con la seguente:

«n) la definizione dei compiti e della organizzazione degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IR-RSAE), e della Biblioteca di documentazione pedagogica quali enti di sostegno all'autonomia didattica, di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche, con la previsione, per la Biblioteca di documentazione pedagogica, del collocamento fuori ruolo a tempo indeterminato, a richiesta, del personale comandato presso di essa, ai sensi dell'articolo 16 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, che sia giunto al termine del periodo massimo di comando previsto dalla legge».

3.2043 BUCCIARELLI, ALBERICI, NOCCHI, PAGANO

Al comma 17, alla lettera n), dopo la parola: «(IRRSAE)» inserire le seguenti: «del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di

documentazione pedagogica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419».

3.2044

MANZINI

Al comma 17, lettera n), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I posti ricoperti dal predetto personale collocato fuori ruolo non possono essere ricoperti».

3.2030a

PAVAN, TANI, INNOCENTI, DI STEFANO, COVIELLO

Al comma 18, sostituire le parole da: «i risultati», fino alla fine del comma con le altre: «le Commissioni parlamentari competenti effettuano la verifica sulla base di dati forniti dal Ministero della pubblica istruzione o su autonoma iniziativa delle Commissioni stesse».

3.2045

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 19, sostituire le parole: «delle norme previste» con le altre: «dei regolamenti previsti».

3.2046

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Sopprimere il comma 20.

3.2047

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Sopprimere il comma 21.

3.2048

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 21, sopprimere dalle parole: «di concerto con» fino alle parole: «programmazione economica».

3.2049

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Sopprimere il comma 22.

3.2052

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 22, lettera a) aggiungere le parole: «fermo restando per i consigli di circolo e di istituto i rapporti percentuali ivi previsti per le varie componenti».

3.2050

ZILLI, ROVEDA

Al comma 22, sopprimere la lettera b).

3.2053

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 22, sopprimere la lettera c).

3.2054

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 22, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) alla definizione delle procedure elettorali.».

3.2055

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 22, sopprimere la lettera d).

3.2056

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 22, lettera d) sopprimere le parole: «elettivi e non elettivi».

3.2057

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 22, lettera e), dopo le parole: «istituzioni scolastiche» aggiungere le seguenti: «e degli uffici scolastici regionali».

3.2058

ZILLI

Al comma 22, lettera f), sostituire le parole: «programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione», con le altre: «e coordinamento».

3.2061

ZILLI

Al comma 22, lettera g), sostituire le parole da: «regionale» fino alla fine della lettera, con le altre: «regionale e sub-regionale anche di

compiti di reclutamento e di gestione del personale docente, non docente e direttivo».

3.2061a

ZILLI

Al comma 22, lettera g), sostituire le parole: «programmazione scolastica legata al territorio», con le altre: «sviluppo, valutazione e programmazione del sistema scolastico delle singole regioni».

3.2062

ZILLI

Al comma 22, lettera h), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) potenziamento degli uffici scolastici regionali per assolvere ai compiti di programmazione, sviluppo, controllo e valutazione del sistema scolastico a livello regionale».

3.2063

ZILLI

Al comma 22, lettera h), numero 2), dopo la parola «istituzione», inserire le seguenti: «,anche come uffici di livello dirigenziale generale».

3.2059

MANZINI

Al comma 22, lettera h), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con attribuzione di responsabilità in ordine ai rendimenti ed ai risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale».

3.2064

MANZINI

Al comma 22, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) all'attribuzione alle regioni, alle province e ai comuni di competenze primarie nella programmazione dello sviluppo e della razionalizzazione del sistema di istruzione».

3.2051

BUCCIARELLI, ALBERICI, NOCCHI, PAGANO

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. In attesa della nuova disciplina dell'organo collegiale della scuola a livello nazionale la durata in carica del Consiglio nazionale della pubblica istruzione è prorogata di un anno».

3.2060

MANZINI

Al comma 23, nell'alinea, dopo le parole: «previo parere» inserire le seguenti: «del consiglio superiore della pubblica istruzione e».

3.2065 LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 23, sopprimere la lettera a).

3.2066 LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI
Vittorio, ROCCHI

Al comma 23, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) criteri di reclutamento su base regionale del personale direttivo, docente e non docente».

3.2067 ZILLI

Al comma 24, dopo le parole: «svolgimento del servizio di cassa», aggiungere le seguenti: «anche ai fini della graduale attuazione del nuovo sistema».

3.2080 (già emend. 3.2008/1) IL GOVERNO

Sopprimere il comma 25.

3.35 ZILLI, LORENZI

Sopprimere il comma 25.

3.36 ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Sopprimere il comma 25.

3.2068 LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Sopprimere il comma 25.

3.2069 BUCCIARELLI, ALBERICI, NOCCHI, PAGANO

Sostituire il comma 25 con il seguente:

«25. È confermata all'anno scolastico 1994-95 l'attuazione delle direttive del piano di rideterminazione del rapporto alunni-classi, di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, salvo ricalcolo parametrizzato dal Ministero della pubblica istruzione dei suddetti rapporti.».

3.38 LORENZI, ROSCIA, MANFROI, ROVEDA, MANARA

Al comma 25, sopprimere il terzo periodo.

3.2070

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Dopo il comma 25, inserire il seguente:

«25-bis. Per l'anno scolastico 1993-94, in presenza dell'impossibilità, accertata d'intesa tra i provveditori agli studi e gli enti locali, di assicurare il trasporto degli alunni alle scuole più vicine dalle scuole di residenza non si attuano le disposizioni di cui al comma 25. Per il medesimo anno scolastico in ciascuna provincia e per ogni grado di scuola, la rideterminazione del numero delle classi in base al rapporto alunni-classe fissato dal piano pluriennale di cui al comma 25 si effettua limitatamente alle classi iniziali dei corsi di studio. Nell'applicazione dei rapporti tendenziali tra alunni e classi, già stabiliti per ciascuna provincia con riferimento all'anno scolastico 1994-95 sono tenute in specifica considerazione le necessità derivanti dalle condizioni demografiche, orografiche e socio-economiche e della presenza di alunni handicappati. Per gli anni scolastici 1994-95 e 1995-96 i rapporti medi tendenziali saranno rideterminati sulla base dei criteri sopra indicati».

3.42

ALBERICI, NOCCHI, PAGANO, BUCCIARELLI, SPOSETTI

Dopo il comma 25, inserire il seguente:

«25-bis. Per gli anni scolastici 1994-1995 e 1995-96 si procede con separato provvedimento alla rideterminazione dei rapporti medi provinciali, tenendo conto delle specifiche condizioni demografiche, geografiche e socio-economiche di ciascuna provincia in particolare delle aree montane».

3.2002

BISCARDI

Sopprimere il comma 26.

3.2071

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Sopprimere il comma 26.

3.2072

BUCCIARELLI, ALBERICI, NOCCHI, PAGANO

Al comma 26, dopo le parole: «cessazioni dal servizio» inserire le altre: «, fatte salve le esigenze didattiche e programmatiche connesse ai piani d'istituto»,.

3.2073

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 26, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della riduzione della spesa pubblica saranno rivisti anche i rapporti classi-personale ausiliario di tutte le scuole di ogni ordine e grado; sarà

inoltre prevista la dotazione organica del personale amministrativo delle direzioni didattiche».

3.2030b

PAVAN, TANI, INNOCENTI, DI STEFANO, COVIELLO

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

«26-bis. Per l'anno scolastico 1993-1994 non si applicano le disposizioni del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 567, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1973, n. 727, e dal decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 392, che stabiliscono un limite temporale alla mobilità dei docenti. Il limite suddetto, per l'anno in questione, è fissato al 31 dicembre 1993».

3.2074

ALBERICI, NOCCHI, PAGANO, BUCCIARELLI

Sopprimere il comma 27.

Conseguentemente all'articolo 35, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1994, l'IVA pagata dai consumatori finali dell'imposta è deducibile ai fini dell'Irpef nell'annuale dichiarazione dei redditi. Con proprio decreto il Ministro delle finanze provvederà entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a stabilire le istruzioni necessarie per documentare tale deduzione».

3.44

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 27, dopo le parole: «di cui al comma 26» aggiungere le seguenti: «e con le limitazioni di cui al comma 3 dell'articolo 9 per il personale amministrativo ed ausiliario».

3.2030c

PAVAN, TANI, INNOCENTI, DI STEFANO, COVIELLO, DI NUBILA

Al comma 27, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sono fatti salvi i posti comunque accantonati per i concorsi indetti con ordinanza ministeriale 9 agosto 1990».

Conseguentemente all'articolo 35, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1994, l'IVA pagata dai consumatori finali dell'imposta è deducibile ai fini dell'IRPEF nell'annuale dichiarazione dei redditi. Con proprio decreto il Ministro delle finanze provvederà entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a stabilire le istruzioni necessarie per documentare tale deduzione».

3.2076

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 27 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale docente approvate in data successiva al 31 agosto 1992 conservano validità anche per gli anni

scolastici successivi al 1994-95 ai soli fini del conferimento di nomine in ruolo in un numero corrispondente a quello delle cattedre e posti che risultavano accantonati a tal fine al 1° settembre 1992 e che, per effetto della riduzione degli organici, nonché per l'applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, non sono stati conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1994-95».

3.2075 NOCCHI, ALBERICI, PAGANO, BUCCIARELLI,
BETTONI BRANDANI, MANZINI, MANIERI,
ZILLI

Al comma 28 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale direttivo, qualora non esaurite, sono prorogate di un ulteriore anno scolastico».

3.2077 ALBERICI, NOCCHI, PAGANO, BUCCIARELLI

Dopo il comma 28, inserire il seguente:

«28-bis. La validità delle graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, banditi con decreti del Ministero della pubblica istruzione del 21 giugno 1988, è prorogata di tre anni rispetto alla normale scadenza. Le nomine dei candidati inclusi nelle graduatorie di merito sono disposte per la copertura di tutti i posti delle rispettive aree che si rendano disponibili per il periodo di validità delle graduatorie stesse».

3.2078 PAGANO, NOCCHI, ALBERICI, BUCCIARELLI

Sopprimere il comma 29.

Consequentemente all'articolo 35, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1994, l'IVA pagata dai consumatori finali dell'imposta è deducibile ai fini dell'IRPEF nell'annuale dichiarazione dei redditi. Con proprio decreto il Ministro delle finanze provvederà entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a stabilire le istruzioni necessarie per documentare tale deduzione».

3.47 LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Sopprimere il comma 29.

3.46 ZILLI

Al comma 29, sopprimere le parole da: «, di concerto con» fino alla fine del comma.

3.2079 LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Sostituire il comma 30 con il seguente:

«30. Le disposizioni di cui all'articolo 12 non si applicano al personale docente, ai direttori didattici ed ai presidi di ogni ordine e grado».

3.2030d

PAVAN, TANI, INNOCENTI, DI STEFANO, CO-
VIELLO, DI NUBILA

Sopprimere il comma 31.

Conseguentemente all'articolo 35, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il 10 per cento dell'IVA pagata dai consumatori finali dell'imposta è deducibile ai fini dell'IR-PEF nell'annuale dichiarazione dei redditi. Con proprio decreto il Ministro delle finanze provvederà entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a stabilire le istruzioni necessarie per documentare tale deduzione».

3.2080

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 31, sopprimere la parola: «annuali».

3.51

ZILLI, LORENZI

Al comma 31, sopprimere la parola: «annuali».

3.52

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 32, sopprimere il secondo periodo.

3.53

ZILLI

Al comma 32, quarto periodo, sostituire le parole: «l'80 per cento» con le altre: «il 100 per cento» e sopprimere le parole da: ««riservando» fino alla fine del comma.

3.2081

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Dopo il comma 32, inserire il seguente:

«32-bis. Tutte le competenze relative alle scuole italiane all'estero sono attribuite al Ministero della pubblica istruzione, che le eserciterà previa intesa con il Ministero degli affari esteri».

3.2003

BISCARDI

Sopprimere il comma 33.

3.55 LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Sopprimere il comma 34.

Conseguentemente all'articolo 35, aggiungere, infine, il seguente comma:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1994, l'IVA pagata dai consumatori finali dell'imposta è deducibile ai fini dell'IRPEF nell'annuale dichiarazione dei redditi. Con proprio decreto il Ministro delle finanze provvederà entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a stabilire le istruzioni necessarie per documentare tale deduzione».

3.57 LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Sopprimere il comma 34.

3.2082 TANI, DI STEFANO, PULLI

Al comma 34, dopo le parole: «il provveditore stesso», inserire le seguenti: «sulla base di accertamento medico nei confronti del docente da parte della unità sanitaria locale e».

3.2083 MANZINI, DI NUBILA

Sopprimere il comma 36.

3.59 LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 36, sostituire le parole da: «con decreto», fino a: «istruzione», con le altre: «dagli uffici scolastici regionali su delega conferita con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro».

3.2084 ZILLI

Sostituire il comma 39, con il seguente:

«39. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano che provvedono a disciplinare un proprio ordinamento anche in relazione alle esigenze dei gruppi linguistici ed ai sensi delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1º novembre 1973, n. 689 e successive modificazioni, e del testo modificato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni ed integrazioni».

3.2000

FERRARI Karl, RUBNER, DUJANY

Sostituire la rubrica con la seguente:

«(Autonomia delle istituzioni scolastiche e deleghe per la ridefinizione degli organi collegiali e per la riorganizzazione dell'amministrazione scolastica)».

3.2085

ALBERICI, NOCCHI, PAGANO, BUCCIARELLI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Trasferimento allo Stato degli oneri a carico degli Enti locali)

1. Il personale di segreteria, tecnico ed ausiliario, dipendente dagli enti locali, in servizio di ruolo nelle istituzioni scolastiche statali alla data del 31 dicembre 1993, è trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale ed inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti.

2. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 conserva le posizioni economiche da esso già acquisite e, a tal fine, è collocato nella classe di stipendio del livello retributivo spettante. Ad esso sono attribuiti aumenti periodici tali da assicurargli un trattamento economico pari a quello in godimento.

3. Sono trasferite allo Stato le seguenti spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche:

a) fornitura di arredamento e di materiale didattico, scientifico, di cancelleria e di pulizia;

b) manutenzione ordinaria dei locali, illuminazione, riscaldamento e provvista d'acqua;

c) impianto ed esercizio del telefono.

4. I beni mobili di proprietà degli enti locali, forniti alle scuole in attuazione di obblighi inerenti agli oneri trasferiti allo Stato ai sensi del presente articolo, rimangono in uso, a titolo gratuito, alle scuole cui sono stati destinati alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le somme corrispondenti agli oneri già spettanti agli Enti locali sono trattenute a carico dei trasferimenti statali a loro favore.

6. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, sono stabiliti i criteri e le modalità per la determinazione degli oneri comunque sostenuti dagli enti locali per l'anno finanziario precedente a quello di entrata in vigore della presente legge, ponendo in evidenza, distintamente, gli oneri relativi al personale e quelli relativi alle spese di funzionamento.

7. Le riduzioni di cui al comma 5, da apportare ai trasferimenti statali a decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui al presente articolo, sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, da emanarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge».

3.0.2000

NOCCHI, ALBERICI, PAGANO, BUCCIARELLI, SPOSETTI

Successivamente l'emendamento 3.2066 è stato presentato nel seguente nuovo testo:

Al comma 23, sopprimere la lettera a) e alla lettera b) sostituire le parole: «ivi compresi», con le altre: «ad eccezione dei».

3.2066 (Nuovo testo)

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI
Vittorio

Successivamente sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 3, dopo le parole: «collegio dei docenti», inserire le altre: «nel rispetto della libertà di insegnamento»,.

3.3000

MANZINI, STRUFFI, BISCARDI, NOCCHI, ZILLI

Al comma 5, alla fine del primo periodo, aggiungere le parole: «, o di ulteriori proposte»; conseguentemente al secondo periodo, dopo le parole: «tali modifiche», aggiungere le altre: «o proposte».

3.3001

MANZINI, STRUFFI, BISCARDI, NOCCHI, ZILLI

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «delibera in materia», inserire le altre: «, sentito il collegio dei docenti»,.

3.3002

MANZINI, STRUFFI, BISCARDI, NOCCHI, ZILLI

Al comma 9, dopo la lettera: «c)» aggiungere l'altra lettera: «d)».

3.3003

MANZINI, STRUFFI, BISCARDI, NOCCHI, ZILLI

Al comma 9, sostituire le parole da: «previa consultazione» alla fine del comma con le seguenti: «previa consultazione dei consigli di classe.».

3.3004

MANZINI, STRUFFI, BISCARDI, NOCCHI, ZILLI

Al comma 14, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) i proventi derivanti da iniziative approvate dal consiglio di istituto, da realizzarsi con la partecipazione volontaria delle componenti scolastiche,».

3.3005

MANZINI, STRUFFI, BISCARDI, NOCCHI, ZILLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

LOPEZ. Diamo per illustrati tutti gli emendamenti presentati.

ZILLI. Signor Presidente, preferisco illustrare brevemente i miei emendamenti al momento della dichiarazione di voto.

MANZINI. Signor Presidente, voglio solo chiarire all'Assemblea che gli emendamenti che abbiamo presentato all'ultimo momento si muovano nella logica dell'accantonamento stesso dell'articolo, in quanto accolgono formulazioni già approvate dall'altro ramo del Parlamento nella parte del provvedimento sulla riforma della scuola secondaria che fa riferimento a questa materia. Per quanto riguarda gli emendamenti precedenti, li do per illustrati.

NOCCHI. Signor Presidente, sono da considerare già illustrati gli emendamenti di cui risulta prima firmataria la senatrice Bucciarelli.

PAVAN, *f.f. relatore*. Signor Presidente, intendo mantenere soltanto l'emendamento 3.2030, che si illustra da sè, mentre ritiro tutti gli altri emendamenti.

TANI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 3.2082.

JERVOLINO RUSSO, *ministro della pubblica istruzione*. Il Governo dà per illustrato l'emendamento 3.2080.

ROCCHI. Signor Presidente, anche noi diamo per illustrati i nostri emendamenti.

LORENZI. Signor Presidente, l'emendamento 3.38 si illustra da sè.

ALBERICI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti di cui sono prima firmataria.

BISCARDI. Do per illustrati i miei emendamenti.

PAGANO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 3.2078.

FERRARI Karl. Signor Presidente, l'emendamento 3.2000 è dato per illustrato.

PRESIDENTE. In conformità a quanto già ricordato in sede di esame degli emendamenti all'articolo 1, udito il parere della 5ª Commissione permanente, dichiaro inammissibili gli emendamenti 3.2013, 3.2022, 3.2037, 3.2070, 3.2071, tutti presentati dal senatore Lopez e da altri senatori, 3.2072, presentato dalla senatrice Bucciarelli e da altri senatori, 3.2073, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori, 3.36, presentato dalla senatrice Rocchi e da altri senatori, 3.35, presentato dai senatori Zilli e Lorenzi, 3.2068, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori, 3.2069, presentato dalla senatrice Bucciarelli e da altri senatori, 3.38, presentato dal senatore Lorenzi e da altri senatori, 3.52, presentato dalla senatrice Rocchi e da altri senatori, 3.51, presentato dai senatori Zilli e Lorenzi, 3.55, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori e 3.2082, presentato dal senatore Tani ed altri.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PAVAN, *ff. relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.1 e 3.2004.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.3000 e 3.2005. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.2006, 3.2007 e 3.2009. Parere favorevole sull'emendamento 3.3001.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.2010 e parere favorevole sul 3.3002, sul 3.2011 e sul 3.2012a. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.3012 e 3.2013a. L'emendamento 3.2020 è assorbito dal 3.2012a, su cui ho espresso parere favorevole.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.2015, 3.2017, 3.2014 e 3.2016. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.3003 e 3.3004, mentre il parere sull'emendamento 3.2018 è contrario. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.2008, mentre il parere è contrario sull'emendamento 3.2019. Parere favorevole sull'emendamento 3.3005, mentre il parere è contrario sugli emendamenti 3.2021, 3.2023, 3.2025, 3.2024, 3.2027. Parere favorevole sull'emendamento 3.2026 e contrario sugli emendamenti 3.2028, 3.2029, 3.2031. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.2030 e contrario sugli emendamenti 3.2033, 3.2032 e 3.2034. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.2035 e contrario sugli emendamenti 3.2036, 3.2038, 3.2037a e 3.2040.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.2039.

Esprimo parere contrario all'emendamento 3.2041.

Parimenti, esprimo parere contrario all'emendamento 3.2042 poichè la modifica da esso proposta viene meglio trattata dal successivo emendamento 3.2043; pertanto invito a ritirare tale emendamento. Esprimo, ovviamente, parere favorevole all'emendamento 3.2043. Anche l'emendamento 3.2044 è assorbito dall'emendamento 3.2043.

Esprimo parere contrario all'emendamento 3.2045.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 3.2046, con una richiesta di modifica: sostituire alla parola «emanazione» le parole «entrata in vigore».

Esprimo parere contrario agli emendamenti 3.2047, 3.2048, 3.2049, 3.2052, 3.2050, 3.2053, 3.2054, 3.2055, 3.2056, 3.2057, 3.2058, 3.2061, 3.2061a, 3.2062, 3.2063.

Pregherei di ritirare gli emendamenti 3.2059 e 3.2064.

Esprimo parere contrario all'emendamento 3.2051.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 3.2060.

Esprimo parere contrario agli emendamenti 3.2065, 3.2066 e 3.2067.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 3.2080.

Esprimo parere contrario all'emendamento 3.42.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 3.2002, purchè alla fine vengano aggiunte le parole «nonchè della presenza di alunni handicappati».

Esprimo parere contrario agli emendamenti 3.2074 e 3.44.

Gli emendamenti 3.2076 e 3.2075 sono assorbiti da un emendamento che abbiamo approvato all'articolo 9, pertanto pregherei di ritirarli.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.2077, 3.2078, 3.47, 3.46, 3.2079, 3.2080, 3.53, 3.2081, 3.2003 e 3.57, mentre mi dichiaro favorevole all'emendamento 3.2083. Il parere del relatore è altresì contrario agli emendamenti 3.59 e 3.2084. Quanto all'emendamento 3.2000, esprimo parere favorevole a condizione che al testo vengano premesse le parole: «Nelle materie disciplinate dal presente articolo». Se i proponenti accettano questa modifica, il parere del relatore è favorevole. Infine, il giudizio del relatore è contrario all'emendamento 3.2085.

JERVOLINO RUSSO, *ministro della pubblica istruzione*. Il Governo concorda con il relatore; vorrebbe solo far notare che l'emendamento 3.2044 non è assorbito dall'emendamento 3.2043, al quale anche il Governo è favorevole; bisogna infatti inserire in tale emendamento il richiamo al CEDE contenuto nell'emendamento 3.2044.

Riepilogando, il relatore ha espresso parere favorevole all'emendamento 3.2043 ed il Governo è d'accordo con tale posizione, però si permette di far notare che il successivo emendamento 3.2044 non è assorbito nell'emendamento 3.2043, ma bisogna inserire in quest'ultimo il riferimento al CEDE contenuto nell'emendamento 3.2044.

PRESIDENTE. I presentatori dell'emendamento 3.2043 accolgono la richiesta avanzata dal Ministro?

ALBERICI. Sì, signor Presidente.

JERVOLINO RUSSO, *ministro della pubblica istruzione*. Inoltre, signor Presidente, vorrei avanzare una ulteriore proposta. Il relatore ha espresso parere favorevole all'emendamento 3.2002 e il Governo conferma tale parere, concordando altresì sull'inserimento del riferimento agli alunni portatori di handicap già presente nell'emendamento 3.42. Tuttavia, vorrei avanzare una proposta di modifica all'emendamento 3.2002, nel senso di specificare che per gli accorpamenti si procede a partire dalle classi iniziali.

Infine, per quanto riguarda i rimanenti emendamenti il parere del Governo è identico a quello espresso dal relatore.

LOPEZ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPEZ. Signor Presidente, vorrei porre una questione preliminare circa l'inammissibilità di alcuni emendamenti che non risulta comprensibile. Infatti, alcuni emendamenti non hanno riflessi su questioni di spesa; è il caso dell'emendamento 3.2013 dove si prevedono nella Giunta esecutiva di ogni istituto scolastico quattro persone che affiancano il preside o il direttore «in rappresentanza di tutte le componenti». Non capisco perchè questo emendamento sia stato dichiarato inammissibile e vorrei che qualcuno me lo chiarisse.

PRESIDENTE. A questo punto, devo ripetere la formula che già è stata adottata da altri miei colleghi e da me stesso in questi giorni presiedendo l'Assemblea.

In questa occasione abbiamo adottato un criterio che finora è stato sempre seguito dal Senato, cioè di sentire il parere della 5ª Commissione e, di fatto, adottarlo, anche se la Presidenza ha una autonoma possibilità di decisione in materia. Anche in questo caso non posso che confermare il parere espresso dalla 5ª Commissione ripetendo ancora che, dopo l'approvazione della legge finanziaria, tale questione sarà riveduta dalla Presidenza insieme alla 5ª Commissione. In tal modo, si consentirà alla Presidenza di agire e di comportarsi secondo proprie valutazioni autonome, probabilmente sempre sentendo il parere della 5ª Commissione, ma con una maggiore sottolineatura della propria autonomia.

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2004, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3000, presentato dal senatore Manzini e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2005, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2006, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2007, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2009.

ZILLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZILLI. Signor Presidente, con l'emendamento 3.2009 proponiamo di sopprimere il comma 5 dell'articolo 3 perchè crea un confronto tra il consiglio di istituto ed il collegio dei docenti. Il consiglio di istituto delibera su proposta del collegio dei docenti su certe materie ma se le proposte di questo non sono di suo gradimento, gliele rimanda. Se il collegio dei docenti non procede alle opportune modificazioni o se non avanza ulteriori proposte, il consiglio di istituto decide di conseguenza.

Con un emendamento si prevede di sentire il collegio dei docenti ma, secondo me, solo la soppressione del comma 5 eviterà in una scuola un confronto controproducente in tema di attività didattiche tra consiglio di istituto e collegio dei docenti.

Per tali motivi, ho chiesto che la situazione rimanga quella che è attualmente dove, nell'ambito delle attività didattiche, la competenza è del collegio dei docenti e quest'ultimo non deve esserne espropriato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2009, presentato dalla senatrice Zilli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3001, presentato dal senatore Manzini e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2010, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3002, presentato dal senatore Manzini e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2011, presentato dalla senatrice Zilli.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2012a in seguito alla cui approvazione risulterebbe assorbito l'emendamento 3.2020.

PAGANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PAGANO. Signor Presidente, vorrei far notare che l'emendamento 3.2020 contiene una precisazione in più rispetto all'emendamento presentato dal senatore Manzini; in esso si afferma chiaramente che il coordinatore amministrativo è membro di diritto della giunta e svolge anche funzioni di segretario della medesima, con un richiamo esplicito al decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 31 maggio 1974. Si tenga conto che, per la caratterizzazione degli strumenti operativi attribuiti al consiglio di circolo e di istituto, il coordinatore amministrativo rappresenta l'interfaccia del preside nell'ambito dell'autonomia che ci apprestiamo a riconoscere agli istituti e alle scuole.

La sottolineatura che il coordinatore amministrativo è membro di diritto della giunta non può essere assorbito dall'emendamento del senatore Manzini.

Se comunque il Governo dovesse essere contrario all'emendamento da noi presentato, voteremmo sicuramente a favore dell'emendamento 3.2012a, presentato dal senatore Manzini, con queste annotazioni.

PRESIDENTE. In seguito a queste considerazioni, onorevole Ministro, intende aggiungere qualcosa?

JERVOLINO RUSSO, *ministro della pubblica istruzione*. A dir la verità, signor Presidente, il Governo non vorrebbe contraddire la senatrice Pagano, ma continua a ritenere i due emendamenti assolutamente equivalenti. Dire che il coordinatore amministrativo è membro di diritto della giunta o dire che la giunta è composta dal coordinatore amministrativo oltre che da altri membri è sostanzialmente la stessa cosa.

Non posso dunque che ribadire il parere precedentemente espresso, nulla avendo in contrario, ritenendoli equivalenti, se invece dell'emendamento presentato dal senatore Manzini si voterà l'emendamento 3.2020, presentato dalla senatrice Bucciarelli e da altri senatori.

ZILLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZILLI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del nostro Gruppo: credo che questa modifica si renda necessaria proprio per una dimenticanza commessa in Commissione. Del resto anche attualmente il coordinatore amministrativo è membro di diritto della giunta.

MANZINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZINI. Vorrei soltanto far notare alla senatrice Pagano che specificare che il coordinatore amministrativo è membro di diritto della giunta significa riconoscergli una caratteristica diversa da quella degli altri membri. Riterrei perciò più corretto prevedere che la figura del coordinatore amministrativo faccia parte della giunta al pari degli altri. Invito quindi ad approvare l'emendamento 3.2012a.

ALBERICI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ALBERICI. Signor Presidente, il Ministro sa bene che la formulazione da noi proposta è quella contenuta nella legge attualmente in vigore, che individua due membri di diritto: il presidente e il coordinatore amministrativo.

Volendo però sostanzialmente prevedere all'interno della giunta la figura del coordinatore amministrativo, siamo disponibili ad aggiungere le nostre firme all'emendamento presentato dal senatore Manzini, altrimenti, se il Ministro non ha obiezioni da sollevare, potrebbero essere votati entrambi gli emendamenti, anche se mi sembrerebbe assurdo avendo essi lo stesso significato.

Riterrei più corretta la definizione da noi proposta poichè riproduce più fedelmente la legge. Non ci opponiamo comunque a scelte di tipo diverso.

PRESIDENTE. Desidero chiarire che non è possibile votare entrambi gli emendamenti poichè inserirebbero due dizioni diverse riferite alla stessa figura.

Mi pare dunque vi sia la disponibilità a votare l'emendamento 3.2012a, considerando assorbito l'emendamento 3.2020 del senatore Bucciarelli.

Metto ai voti l'emendamento 3.2012a, presentato dal senatore Manzini.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.2013 è stato dichiarato inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2012.

LOPEZ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPEZ. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea su questo emendamento che si riferisce alle giunte esecutive dei consigli di circolo o di istituto, giunte che possono essere affiancate e integrate da due ulteriori componenti esterni alla scuola con competenze tecnico-professionali, in rapporto alle esigenze specifiche di particolari istituzioni scolastiche.

Il testo dell'articolo in esame prevede che questi due membri esterni facciano parte a tutti gli effetti della giunta esecutiva del circolo o dell'istituto. L'emendamento che proponiamo tende invece a far sì che queste presenze esterne abbiano esclusivamente funzione consultiva, come ci pare giusto per membri che vengono a far parte di una giunta esecutiva senza essere stati eletti dalle varie componenti della scuola.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2012, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2013a, presentato dalla senatrice Zilli.

Non è approvato.

L'emendamento 3.2020 deve intendersi assorbito dalla precedente votazione dell'emendamento 3.2012a.

Metto ai voti l'emendamento 3.2015, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2017, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2014, presentato dalla senatrice Zilli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2016, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3003, presentato dal senatore Manzini e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3004, presentato dal senatore Manzini e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2018, presentato dalla senatrice Zilli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2008, presentato dal senatore Manzini.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2019, presentato dalla senatrice Zilli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3005, presentato dal senatore Manzini e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.2022, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori, è stato dichiarato inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 3.2021, presentato dalla senatrice Zilli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2023, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2025, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2024, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2027, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2026.

ZILLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZILLI. Raccomando all'attenzione dei colleghi questo emendamento in cui ci si riferisce al piano di razionalizzazione delle unità scolastiche. Le nostre realtà di montagna sono particolarmente penalizzate dal piano perchè le disposizioni sono di carattere prevalentemente numerico e cioè se non si raggiunge un certo numero di allievi si sopprime la classe ed essi sono costretti a spostarsi recandosi in zone anche talvolta a rischio: si tratta di un pendolarismo eccessivamente precoce. Almeno, per quanto riguarda la scuola elementare cerchiamo di contenerlo il più possibile soprattutto in alcune situazioni locali, in particolare nelle zone montane.

Vorrei infatti sottolineare che nel settore della sanità si sacrificano gli ospedali, nel settore dell'istruzione si chiudono le scuole, ed anche gli uffici postali sono soggetti a revisioni di organico. Non meravigliamoci poi dello spopolamento delle nostre montagne e delle nostre colline e dei conseguenti disastri. Raccomando dunque di risparmiare in altri settori, anche all'interno dell'istruzione, ma di non sacrificare il servizio essenziale dell'istruzione elementare. *(Applausi dai Gruppi della Lega Nord, del PDS, di Rifondazione comunista e del PSI e del senatore Ferrari Karl).*

LOPEZ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPEZ. Annuncio il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista e, se la collega Zilli è d'accordo, aggiungo la mia firma all'emendamento 3.2026.

PAGANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PAGANO. Annuncio il voto favorevole sull'emendamento in esame ed anche io aggiungo la firma. Noi siamo d'accordo, anche se per la verità si tratta di questioni presenti nel decreto n. 288 dell'agosto scorso e riteniamo per lo meno strano il loro inserimento in questo articolo. Penso che tali questioni vadano riproposte, insieme al resto della materia, in una riflessione più generale in quanto anche per quanto riguarda altri settori (handicappati, problemi socio-economici e così via) sarebbe stato meglio tener conto del decreto interministeriale successivo al n. 288 o per lo meno non inserire in questo articolo le norme del decreto medesimo.

SCHEDA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHEDA. Annuncio il voto favorevole del Gruppo socialista sull'emendamento in esame sulla base non solo delle considerazioni già espresse dalla collega Zilli, ma soprattutto per il merito delle valutazioni. Non è retorica, nè è fuori luogo pensare ad una razionalizzazione anche in questo settore, tenendo presente le difficoltà delle zone montane (ne abbiamo esempi in tutto il territorio) che vanno affrontate con attenzione e sensibilità. Pertanto non dobbiamo esprimere soltanto delle dichiarazioni di intenti, ma degli interventi concreti in realtà che vedono lo spopolamento della montagna e in cui le popolazioni scolastiche incontrano difficoltà incredibili. Si tratta di un danno anche per il nostro paese in generale in quanto non riguarda soltanto le località montane, ma coinvolge un contesto sociale che merita tutta la nostra attenzione e sensibilità. *(Applausi dal Gruppo del PSI)*.

MANZINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZINI. Annuncio il voto favorevole sull'emendamento in esame anche se vorrei ricordare che questa disposizione è contenuta nella legge n. 148 relativa al nuovo ordinamento della scuola elementare e che recepisce già le giuste osservazioni espresse dalla collega Zilli.

Aggiungo però che, proprio nell'interesse dei bambini delle montagne, è necessario che si formino delle vere classi e non dei gruppi-classi, spesso troppo piccoli, dove non è possibile socializzare. Alcune volte è meglio prevedere qualche pendolarismo in più per avere classi più efficienti.

FERRARI Karl. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI Karl. Signor Presidente, voglio esprimere anch'io a nome del mio Gruppo il ringraziamento alla collega Zilli. Noi intendiamo appoggiare questa sua iniziativa.

Come senatore di una zona montana penso di conoscere i problemi di queste aree, che hanno molte più difficoltà rispetto a zone più agibili situate in pianura. Sarei lieto anch'io, se potessi, sempre d'accordo con la senatrice Zilli, aggiungere la mia firma, a nome del mio Gruppo, a questo emendamento.

BISCARDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISCARDI. Signor Presidente, voglio dire che sono favorevole a questo emendamento e anzi aggiungo anch'io, se possibile, la mia firma; ma debbo per la verità osservare che quanto in esso è contenuto si collega - e secondo me dovrebbe essere in tal senso accorpato - a quanto previsto nell'emendamento 3.2002, da me presentato, in quanto il piano di razionalizzazione è formulato in base alla rideterminazione del rapporto alunni-classi. Non si tratta quindi di una questione disgiunta rispetto a quella della rideterminazione dei rapporti medi provinciali in cui si parla nell'emendamento 3.2002, ma è la stessa cosa.

Pertanto, per attinenza di argomenti, ritengo che l'emendamento in esame andava congiunto con l'altro che ho richiamato, e quindi esaminato insieme con esso. Mi auguro che poi, in fase di coordinamento del testo, si tenga conto di questa osservazione, perchè altrimenti si corre il rischio di avere due norme che magari prevedono la stessa disciplina e che possono dar luogo ad un equivoco. Ripeto, infatti, che la razionalizzazione non avviene in base alla localizzazione degli istituti e delle scuole, ma in base alla considerazione del rapporto esistente, cioè della presenza demografica scolastica in un determinato territorio. Questo era quanto volevo precisare.

PRESIDENTE. Senatore Biscardi, se sarà necessario, in sede di redazione definitiva e di coordinamento, si vedrà di realizzare eventualmente l'operazione cui lei fa riferimento.

Metto ai voti l'emendamento 3.2026, presentato dalla senatrice Zilli e da altri senatori.

È approvato. (*Applausi dal Gruppo della Lega Nord. Congratulazioni alla senatrice Zilli.*)

Metto ai voti l'emendamento 3.2028, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2029, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2031, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2030, presentato dal senatore Pavan e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2033, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2032.

ZILLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZILLI. Signor Presidente, io non avrei nulla in contrario ad accettare la dizione di cui si tratta, ma essa è misteriosa, laddove dice che il regolamento determina le modalità per la definizione di organici di istituto «anche in relazione all'impiego del personale su reti di scuole». Potrei anche immaginare che cosa significa. Immagino infatti che si faccia riferimento a quei posti in organico per i quali sono previste poche ore per classe alla settimana (come ad esempio gli insegnanti di educazione fisica), per i quali è necessario prestare servizio in otto o nove scuole, in ciascuna delle quali insegnare appunto solo per un paio d'ore la settimana. Mi sembra che, se non viene definito cosa sia una rete di scuole (ed è la prima volta che appare questa dizione), si rischia di approvare un concetto che non si sa cosa sia. A questo punto, mi sono proposta il fine di chiarire questo dubbio o, altrimenti, di eliminare il rischio.

PRESIDENTE. La domanda della senatrice Zilli in realtà non è impertinente; se possibile, vorrei che il Governo ci spiegasse cos'è la rete di scuole.

JERVOLINO RUSSO, *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, grazie per avermi dato la parola.

La «rete» non è un oggetto misterioso: noi adesso stiamo approvando i principi fondamentali dell'autonomia, che saranno poi specificati con ulteriori provvedimenti normativi. Tra i principi fondamentali c'è anche la previsione che le scuole possano associarsi tra loro perchè

alcuni servizi, o la fruizione delle prestazioni professionali di alcuni insegnanti – come giustamente ha rilevato la senatrice Zilli – vengano utilizzati da più scuole. E allora se in questo provvedimento non è definito cosa è la «rete», è però definito il punto relativo alla possibilità di collaborazione tra varie scuole, che sarà poi determinato nei provvedimenti attuativi di questo articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2032, presentato dalla senatrice Zilli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2034, presentato dal senatore Manzini.

(Segue la votazione per alzata di mano).

Stante l'incertezza sull'esito del voto, dispongo che la votazione sia effettuata mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.2037 è stato dichiarato inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 3.2035, presentato dalla senatrice Bucciarelli e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2036, presentato dalla senatrice Zilli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2038, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2037a, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2040.

LOPEZ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPEZ. Signor Presidente, ho preso atto del parere contrario della Commissione e del Governo su questo emendamento; ho preso altresì atto del parere favorevole espresso dalla Commissione e credo anche dal Governo sul successivo emendamento 3.2039 del senatore Manzini. Poichè l'obiettivo che il nostro emendamento intendeva perseguire è in sostanza lo stesso che si pone l'emendamento del senatore Manzini, non abbiamo difficoltà a ritirare il nostro emendamento e a sottoscrivere il successivo 3.2039.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.2040 dunque è ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2039.

NOCCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOCCHI. Signor Presidente, la nostra posizione sostanzialmente coincide con quella espressa dal collega Lopez. In effetti, già al momento della discussione su questo comma abbastanza delicato esprimeremmo delle perplessità, nonostante che la Commissione avesse accettato un nostro emendamento aggiuntivo in attesa del riordino complessivo del settore. Tuttavia, durante questi giorni abbiamo anche constatato diverse prese di posizione di accademie e conservatori in tutta Italia, che affermavano la necessità di sopprimere questo riferimento all'estensione dell'autonomia di questo tipo di istituzioni, perchè ciò potrebbe significare una sorta di secondarizzazione che, ne noi, ne queste istituzioni culturali vorrebbero. Allo stesso tempo, affermiamo che, poichè l'emendamento 3.2039 del senatore Manzini realizza sostanzialmente lo stesso obiettivo, esso debba essere approvato anche con l'apposizione della nostra firma.

ROCCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCHI. Signor Presidente, vorrei esprimermi in sede di dichiarazione di voto sulla sostanza di questo emendamento. Vorrei cioè aggiungere la mia firma all'emendamento 3.2039 del senatore Manzini, condividendone i contenuti dichiarando il voto favorevole allo stesso da parte del Gruppo dei Verdi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2039, presentato dal senatore Manzini e a cui hanno aggiunto la firma i senatori Nocchi e Rocchi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2041, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2042. Senatore Tani, lei è stato invitato al ritiro dello stesso da parte del relatore.

TANI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 3.2042 e appongo la mia firma al successivo emendamento 3.2043 che appare ai relatori più completo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2043.

MANZINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZINI. Signor Presidente, chiederei di inserire in tale emendamento dopo la parola: «(IRRSAE)» anche le parole «del Centro europeo dell'educazione e della biblioteca di documentazione pedagogica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419». In questo modo viene assorbito il successivo emendamento 3.2044; altrimenti, occorre fare due votazioni.

PRESIDENTE. Qual è il parere della senatrice Alberici?

ALBERICI. Siamo d'accordo sull'integrazione proposta dal collega.

PRESIDENTE. Il relatore è d'accordo su questa aggiunta?

ABIS, *relatore*. Questa integrazione era già stata proposta dal Governo e accettata dal relatore.

JERVOLINO RUSSO, *ministro della pubblica istruzione*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2043.

ZILLI. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZILLI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2043, presentato dalla senatrice Bucciarelli e da altri senatori, con l'integrazione testè proposta dal senatore Manzini e accolta dai presentatori.

È approvato.

L'emendamento 3.2044 è pertanto assorbito. L'emendamento 3.2030a è ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2045, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 3.2046 incontra il favore del relatore e del Governo purchè venga modificato sostituendo alla parola «emanazione» le parole «entrata in vigore». Il senatore Lopez ha accolto questa proposta di modifica.

Metto ai voti l'emendamento 3.2046, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori, nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2047, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2048, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2049, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2052, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2050.

ZILLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZILLI. Signor Presidente, attualmente il consiglio di istituto è composto in un determinato modo, cioè le diverse componenti (genitori, studenti, personale docente e non docente) sono rappresentante secondo un determinato rapporto percentuale tra loro. Ora, con l'articolo 3 si concede una delega al Governo al fine di ridefinire gli organi collegiali ed allora io chiedo, con il mio emendamento, che i rapporti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,

n. 416, non vengano alterati. Si tratta di introdurre una norma di garanzia; infatti, la precedente normativa prevedeva una situazione paritaria: tanti docenti quanti genitori e, nelle scuole superiori, alunni. Ebbene, io credo che si tratti di una norma saggia e per questo invito i colleghi a confermarla con un voto favorevole.

JERVOLINO RUSSO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JERVOLINO RUSSO, *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, sono sostanzialmente d'accordo con la senatrice Zilli; anch'io infatti ritengo che la norma prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 416 sia saggia, però bisogna anche fare una ulteriore considerazione. All'interno di questo articolo è contenuta una delega al Governo al fine di ridefinire tutti gli organi di governo della scuola. Mi sembra quindi un pochino imprudente mettere in qualche modo il carro davanti ai buoi, fissando già per legge un determinato principio.

Pertanto, vorrei pregare la senatrice Zilli di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, che il Governo accoglierebbe; in tal modo, quanto da lei proposto diventerebbe uno dei criteri da seguire per la revisione degli organi di governo democratici della scuola, senza avere però la forza di un principio già sancito con legge dal Parlamento.

LOPEZ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPEZ. Signor Presidente, il Gruppo di Rifondazione comunista voterà favorevolmente su questo emendamento, qualora la collega Zilli non lo trasformi in ordine del giorno. Infatti, la delega prevista dall'articolo 3 al Governo per quanto riguarda la riforma degli organi collegiali della scuola è una delega in bianco. Riteniamo utile prevedere qualche norma che fissi alcuni punti entro i quali il Governo provvederà, attraverso i suoi decreti, a regolamentare *ex novo* gli organi collegiali della scuola. Ci pare una misura di prudenza da parte del Parlamento ed in questo senso condividiamo il contenuto dell'emendamento 3.2050.

PRESIDENTE. Senatrice Zilli, intende mantenere l'emendamento o trasformarlo in ordine del giorno?

ZILLI. Signor Presidente, questa riflessione è piuttosto impegnativa. Mi convince il ragionamento del senatore Lopez e mi meraviglia che il mio emendamento sia stato percepito come un voler mettere il carro davanti ai buoi. Signor Ministro, la delega relativa al riordino degli organi collegiali della scuola è molto importante. Ad altri livelli si possono operare modificazioni che non influiranno tanto ma all'interno dell'istituto, dove già esistono rischi di conflittualità, visto che il

consiglio di istituto decide talvolta anche senza aver recepito fino in fondo la volontà del collegio dei docenti in campo didattico, credo che il mantenimento dell'equivalenza tra le due componenti, quella dei docenti e quella dei genitori e degli alunni, rappresenti una garanzia.

Questo era lo spirito con cui ho presentato il mio emendamento che intendo mantenere. (Applausi dal Gruppo della Lega Nord).

NOCCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOCCHI. Signor Presidente, avremmo preferito che l'emendamento presentato dai senatori Zilli e Roveda fosse trasformato in ordine del giorno. In tal modo, avrebbe corrisposto meglio all'orientamento rappresentato in quest'Aula.

Le nostre perplessità sull'emendamento, senatrice Zilli, dipendono dal fatto che vige una legge che stabilisce le percentuali e le forme di rappresentanza. È evidente che sulla delega che questa legge attribuisce al Governo circa il riordino degli organi collegiali il Parlamento interverrà, verificando se determinati orientamenti e indirizzi saranno rispettati.

Avremmo preferito la trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno e pertanto dichiariamo il nostro voto contrario sull'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2050, presentato dai senatori Zilli e Roveda.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2053, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2054.

LOPEZ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPEZ. Signor Presidente, vorrei brevemente soffermarmi sugli emendamenti 3.2054, 3.2055 e 3.2056. Essi rendono chiara l'idea di quale autonomia venga prevista mediante l'articolo 3. Si prevede addirittura che i decreti che il Governo dovrà emanare in materia di organi collegiali definiscano le procedure elettorali persino di secondo grado per quello che riguarda gli organi collegiali delle scuole. Con la lettera d) si prevede che i decreti del Governo determinino le modalità di partecipazione dei componenti elettivi e non elettivi. Se questa la chiamate autonomia, non so che cosa dovranno contenere i regolamenti degli istituti e dei circoli.

Per questa ragione abbiamo presentato gli emendamenti 3.2054 e 3.2056, con i quali proponiamo la soppressione delle lettere *c)* e *d)* del comma 22. In subordine proponiamo l'emendamento 3.2056, che tende a limitare il danno che si recherebbe al principio dell'autonomia scolastica con l'introduzione di queste norme attraverso la semplice definizione delle procedure elettorali.

BISCARDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISCARDI. Signor Presidente, desidero dichiarare il mio voto favorevole agli emendamenti testè richiamati dal collega Lopez e pregare il Governo di tenere conto del fatto che le disposizioni dell'articolo 3 di cui trattasi o sono perfettamente inutili o inficiano la sostanza dell'autonomia scolastica e delle procedure elettorali nelle quali l'autonomia stessa si sostanzia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2054 presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

GALDELLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2055, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2056, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

GALDELLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2057, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2058.

BISCARDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISCARDI. Signor Presidente, vorrei pregare la collega Zilli di ritirare il suo emendamento. La questione sollevata dalla senatrice Zilli con il suo emendamento è infatti risolta al termine del comma 22, laddove la riforma dell'amministrazione scolastica si prevede organizzata in due livelli dipartimentali, uno nazionale e uno regionale. Con l'emendamento presentato dalla senatrice Zilli, invece, si creerebbe una confusione anche concettuale perchè alla lettera e) del comma 22 si parla di autonomia delle istituzioni scolastiche, nel senso che si è indicato precedentemente di autonomia contabile, didattica, organizzativa, eccetera; prospettive che invece esula completamente dall'amministrazione scolastica, anche se il decentramento viene fortemente rilevato con l'istituzione dei Dipartimenti rispetto alla situazione attuale. Per questi motivi, mi rivolgo alla collega Zilli, sempre così attenta, affinché ritiri la sua proposta perchè inserire questo emendamento nel contesto dell'articolo significherebbe affermare qualcosa che è intraducibile nella realtà.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2058, presentato dalla senatrice Zilli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2061, presentato dalla senatrice Zilli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2061a, presentato dalla senatrice Zilli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2062, presentato dalla senatrice Zilli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2063, presentato dalla senatrice Zilli.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 3.2059 e 3.2064, presentati dal senatore Manzini, sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 3.2051, presentato dal senatore Bucciarelli e da altri senatori.

Non è approvato.

•

PAGANO. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

In queste condizioni, chiedere a ripetizione la controprova, finisce per essere soltanto una perdita di tempo. Naturalmente avete il diritto di chiederla quando credete, ma - ripeto - è una perdita di tempo.

Metto ai voti l'emendamento 3.2060, presentato dal senatore Manzini.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2065, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2066, nel nuovo testo.

LOPEZ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPEZ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, spero abbiate a disposizione il nuovo testo dell'emendamento 3.2066 che così recita: «al comma 23, sopprimere la lettera a) e alla lettera b) sostituire le parole: «ivi compresi», con le altre: «ad eccezione dei»».

Abbiamo approvato in precedenza l'emendamento 3.2039, presentato dal senatore Manzini, tendente ad escludere i conservatori di musica e le accademie dalla normativa compresa nell'articolo 3. Propongo adesso io, anche per una riconsiderazione, un diverso testo dell'emendamento relativo solo alla lettera b), tendente ad escludere da essa i conservatori di musica e le accademie. La lettera b) del comma 23 si fermerebbe con le parole: «per ciascun grado e tipo di scuola», sostituendo le parole: «ivi compresi» con le altre: «ad eccezione dei».

SCAGLIONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCAGLIONE. Intervengo brevemente per esprimere il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord. Si tratta di materia di riforma degli istituti artistici che non può essere affrontata da emendamenti al provvedimento al nostro esame senza un adeguato dibattito. Inoltre tutte le disposizioni previste dall'articolo in oggetto riguardano la scuola secondaria, mentre il comparto dell'istruzione artistica superiore, conservatori di musica ed accademie, per unanime pronunciamento della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato, ha avuto il riconoscimento di livello superiore, universitario.

ROCCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCHI. Mi associo alle dichiarazioni appena esposte ed annuncio pertanto il voto favorevole mio personale e del Gruppo.

NOCCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* NOCCHI. Ci associamo alle considerazioni svolte dal senatore Lopez. In effetti la distinzione che potrebbe essere introdotta alla lettera b) del comma 23 permetterà al Parlamento, quando finalmente si esamineranno le riforme delle accademie e dei conservatori, di concepirle secondo gli orientamenti che ricordava il senatore Scaglione e quindi tali istituti non vanno confusi con la secondaria superiore. Queste sono le argomentazioni che ci spingono ad esprimerci favorevolmente.

RICEVUTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICEVUTO. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo socialista sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Il relatore ed il rappresentante del Governo ribadiscono i loro pareri dopo tali dichiarazioni?

RIVIERA, *relatore*. Sì, signor Presidente, ribadisco quanto già espresso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2066, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori, nel nuovo testo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2067, presentato dalla senatrice Zilli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2080, presentato dal Governo.

È approvato.

Ricordo che sono stati dichiarati inammissibili gli emendamenti 3.35, 3.36, 3.2068, 3.2069, 3.38 e 3.2070.

Metto ai voti l'emendamento 3.42, presentato dalla senatrice Alberici e da altri senatori.

Non è approvato.

ALBERICI. Il Ministro aveva fatto un'altra proposta.

NOCCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOCCHI. Il Ministro era intervenuto chiedendo che l'emendamento 3.42 fosse collegato al 3.2002. Volevamo pertanto chiedere che l'emendamento 3.42 fosse votato per parti separate.

PRESIDENTE. La votazione è già stata effettuata. Adesso metteremo ai voti l'emendamento 3.2002 ed affronteremo la questione. Prego il senatore segretario di dare lettura dell'emendamento 3.2002 del senatore Biscardi con le modifiche richieste sia dal relatore che dal Ministro.

PROCACCI, *segretario*.

Dopo il comma 25, inserire il seguente:

«25-bis. Per gli anni scolastici 1994-1995 e 1995-1996 si procede con separato provvedimento alla rideterminazione dei rapporti medi provinciali alunni-classi, tenendo conto delle specifiche condizioni demografiche, geografiche e socio-economiche di ciascuna provincia in particolare delle aree montane, nonché della presenza di alunni handicappati. Per gli eventuali accorpamenti si procede a partire dalle classi iniziali».

PRESIDENTE. Senatore Biscardi, accetta le modifiche al suo emendamento?

BISCARDI. Sì, signor Presidente.

MANIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANIERI. Signor Presidente, condividiamo e sottoscriviamo l'emendamento presentato dal senatore Biscardi, così come integrato dal Relatore e dal Ministro. È un emendamento significativo, che a nostro avviso introduce correttivi importanti nella rideterminazione del rapporto alunni-docenti e tiene conto della necessaria gradualità. Se questo si fosse fatto prima, forse non avremmo avuto tanto malessere nelle scuole nell'avvio di questo anno scolastico. *(Applausi dal Gruppo del PSI).*

PAGANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PAGANO. Signor Presidente, anche noi dichiariamo il nostro voto favorevole, ma io tornerò a chiedere al Ministro di inserire, nelle modifiche apportate, quella parte di un ordine del giorno a firma dei senatori Zecchino e Manzini che noi votammo quando discutemmo del decreto, cioè la parte in cui si dice «sentiti gli enti locali, di assicurare il trasporto...». Non capisco perchè adesso si sia cambiata impostazione. Nel momento in cui abbiamo votato l'ordine del giorno dei senatori Manzini e Zecchino rispetto alle questioni degli enti locali, abbiamo preso degli orientamenti precisi in sede di discussione del decreto. Quindi esprimiamo la nostra contrarietà a dover ridiscutere di questo argomento nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1508; avremmo preferito ridiscutere la questione prendendo la strada che aveva scelto il Governo durante la discussione del decreto e quindi inserire le opportune modifiche in quella sede. Avevamo condotto una battaglia significativa, tanto è vero che anche l'emendamento in esame porta il segno delle questioni che noi avevamo sollevato sulle prime classi, sugli handicappati, sulle questioni socio-ambientali, eccetera.

Riteniamo che, trattandosi di un decreto anche estremamente centralistico, che ricostituisce un rapporto tra centro e unità scolastiche, saltando enti locali e regioni, dire almeno «sentiti gli enti locali» andrebbe nella direzione che tutti vogliamo, cioè quella dell'autonomia, del decentramento, del coinvolgimento degli uffici periferici della scuola e delle unità scolastiche, ma anche degli enti locali, che dovrebbero poi realizzare la razionalizzazione.

Procedendo come si sta facendo ora, si rischia di sottolineare una situazione di fortissimo disagio perchè ci vediamo riproporre la posizione che il Governo aveva inizialmente assunto sul decreto, posizione che viene qui ripresa senza tener conto di quel che sta succedendo nelle scuole del paese e nelle varie città rispetto a questo problema. Avremmo voluto quanto meno un segnale di recepimento del contenuto del decreto interministeriale ottenuto dai Gruppi di opposizione.

ZILLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZILLI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo all'emendamento del senatore Biscardi, con le modificazioni introdotte. È chiaro che questa parte della norma dovrà in qualche modo tener conto anche dell'emendamento che porta la mia firma e che abbiamo approvato pochi minuti fa, cioè il 3.2026, dal momento che si tratta dello stesso argomento e quindi le due norme andranno coordinate. Per quanto riguarda il mio Gruppo, dichiaro comunque il voto favorevole.

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

* LORENZI. Signor Presidente, mi trovo in dissenso parziale perchè dichiaro la mia astensione sull'emendamento in esame. In particolare volevo far presente all'onorevole Ministro come ella conosca molto bene la problematica che ho prima tentato di presentare. Quel che credo sia da mettere in discussione infatti è il tipo di rideterminazione dei rapporti. Essa infatti non dovrebbe avvenire, a mio modesto avviso, secondo i soliti criteri di discrezionalità, a cui in quest'Aula si è tanto affezionati. In un caso del genere credo sia facilmente raggiungibile una parametrizzazione della situazione attraverso un semplice calcolo che metta in evidenza le aree con certe caratteristiche morfologiche e di densità abitativa. In tal modo si arriva ad un rapporto che può essere il frutto di una semplice operazione matematica. Questo non tanto perchè è necessario allargare il campo di azione della matematica, ma semplicemente perchè qualsiasi tipo di decisione discrezionale su una materia come questa porterà comunque ad una situazione per cui se il livello non sarà abbastanza alto, ci sarà in qualche caso una situazione di insoddisfazione; invece di fronte ad una parametrizzazione questo non dovrebbe accadere, almeno è auspicabile che non accada.

Per questi motivi dichiaro il mio voto di astensione.

CANNARIATO, Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNARIATO. Signor Presidente, prendo la parola semplicemente per annunciare il mio voto favorevole a questo emendamento, ricordando però al Ministro della pubblica istruzione che quando abbiamo discusso il disegno di legge di riforma abbiamo sottolineato la necessità del coinvolgimento degli enti locali; e quando abbiamo discusso il decreto n. 288 il Ministro si è dichiarato d'accordo nel rivederlo tenendo conto delle segnalazioni e delle difficoltà degli enti locali nel rispettare gli obblighi di legge ai quali sono tenuti.

Allora voterò a favore di questo emendamento, però prego il Ministro di integrare l'emendamento stesso con quanto precedentemente era stato concesso dal Ministero, approvato dal Parlamento e che ha ottenuto dei buoni risultati sul piano dell'efficienza della scuola.

LOPEZ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LOPEZ. Intervengo per annunciare il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista all'emendamento del senatore Biscardi, con l'integrazione proposta dalla collega Pagano, precisando cioè che occorrerà sentire gli enti locali per la definizione dei piani.

JERVOLINO RUSSO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JERVOLINO RUSSO, *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, il Ministro parla per ultimo, ma aveva chiesto la parola già da un po' di tempo.

PRESIDENTE. Ne sono testimone, onorevole Ministro.

JERVOLINO RUSSO, *ministro della pubblica istruzione*. La ringrazio, Presidente. Avendo il Governo intenzione di porsi sulla linea dell'ordine del giorno votato dal Senato il 23 settembre e sulla linea del decreto interministeriale che alcuni giorni dopo è stato emanato, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro del tesoro e il Ministro della funzione pubblica, non ha nulla in contrario - anzi è favorevole - ad inserire nel testo dell'emendamento l'inciso «sentiti gli enti locali», dopo le parole: «e 1995-96».

Il Governo vorrebbe inoltre pregare i colleghi di modificare l'emendamento nel senso di parlare di «portatori di *handicaps*» e non di «handicappati», per il suono diverso e non dignitoso per questi ragazzi che questa parola potrebbe avere. (*Applausi dal senatore Struffi*).

BISCARDI. Accolgo le proposte di modifica ora menzionate.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2002 presentato dal senatore Biscardi, nel testo modificato.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 3.2071, 3.2072 e 3.2073 sono stati dichiarati inammissibili e che l'emendamento 3.2030b è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2074, presentato dalla senatrice Alberici e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.44, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 3.2030c è stato ritirato.

Gli emendamenti 3.2076 e 3.2075 sono assorbiti.

NOCCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOCCHI. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per affermare che il nostro Gruppo prende atto dell'assorbimento dell'emendamento 3.2075, poichè l'articolo 9 si è già espresso sul medesimo punto. Nel contempo, esprimiamo la nostra soddisfazione per il fatto che la questione da noi sollevata con tale emendamento sia stata recepita, seppur in un altro emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2077.

PAGANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PAGANO. Signor Presidente, con l'emendamento 3.2077 chiediamo la proroga di un ulteriore anno scolastico delle graduatorie dei concorsi del personale direttivo. Ci stupiamo del parere contrario del relatore e del Governo, perchè con tale emendamento non si fa altro che prorogare di ancora un anno la legge n. 488 del 1992, con un risparmio di spesa notevole. Non capiamo pertanto questo no per ciò che riguarda il personale direttivo.

Signor Presidente, posso svolgere la dichiarazione anche per l'emendamento successivo 3.2078, a mia firma?

PRESIDENTE. Già che c'è, lo faccia.

PAGANO. L'emendamento 3.2078 proroga di tre anni, rispetto alla normale scadenza, la validità delle graduatorie dei concorsi ai posti di ispettore tecnico. Su tale argomento desidererei vi fosse una certa attenzione, perchè esso ha registrato anche dei momenti di incomprensione con la Commissione bilancio e con lo stesso Governo. Infatti, su tale emendamento si sono registrate delle motivazioni negative che ritengo per lo meno non fondate. A parte il fatto che vi è una convenienza economica, perchè rifare un bando di concorso graverebbe lo Stato dell'istituzione di ben 30 Commissioni di esame, ma vi sono anche dei precedenti, perchè la legge n. 246 del 1988 prorogava di un anno i concorsi espletati nel 1986-1987, inoltre, la legge n. 498 del 1992 estendeva al personale direttivo questa stessa proroga.

D'altra parte le opposizioni che si fanno risiedono principalmente sul fatto che agli ispettori tecnici è adibita una qualifica dirigenziale. Al contrario, ritengo che il reclutamento degli ispettori tecnici della scuola, avendo riferimento al contratto delle Confederazioni sindacali e alle questioni della dirigenza, non preveda in alcun punto l'impossibilità di prorogare la validità di una graduatoria. Quindi, ritengo pregiudiziale tale opposizione. Vorrei che tale questione fosse approfondita,

per non creare una situazione di discordanza con quanto fatto dal Governo in precedenza, anche – lo voglio dire con molta chiarezza al Governo – per eliminare qualche voce maliziosa che circola in ordine al fatto che tali posti di ispettore siano già riservati *ope legis* a qualche soggetto che ha svolto mansioni di ispettore per venti giorni o poco più.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2077, presentato dalla senatrice Alberici e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2078.

RICEVUTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICEVUTO. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo socialista all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2078, presentato dalla senatrice Pagano e da altri senatori.

Non è approvato.

PAGANO. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.47, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.46, presentato dalla senatrice Zilli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2079.

LOPEZ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPEZ. Signor Presidente, ammetto che quello in esame possa essere stato considerato, sia dal Ministro sia dal relatore, un emendamento provocatorio e tuttavia la provocazione va tutta nel senso della difesa del ruolo e della funzione del Ministro della pubblica istruzione

che, da qualche anno a questa parte, ci pare sempre più esser diventato un Ministro sotto tutela di altri colleghi, in particolare dei responsabili del tesoro e della funzione pubblica.

In quest'ottica, l'emendamento 3.2079 vuole sopprimere l'ultima parte del comma 29, laddove si dice che i criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

Ebbene, a nostro avviso, questa competenza del Ministro della pubblica istruzione deve restare tale e quindi riteniamo che vada eliminata dalla norma la previsione del concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Il Ministro della pubblica istruzione sarà poi evidentemente in grado autonomamente di assumere, nell'ambito del Governo, tutti gli accordi necessari perchè le proposte in merito agli organici e alla programmazione delle nuove nomine siano tali da non confliggere con altri orientamenti adottati, anche sul terreno economico e finanziario, dallo stesso Governo.

Pertanto, sottolineo il significato di questo emendamento e lo raccomando all'approvazione di questa Assemblea.

FERRARI Karl. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FERRARI Karl. Signor Presidente, prendo la parola per esprimere il nostro voto favorevole a questa proposta di emendamento. Riteniamo anche noi che il responsabile della pubblica istruzione sia un Ministro - come ha detto il collega Lopez - controllato da altri Ministri e pertanto riterremmo più opportuno che esso possa prendere certe decisioni autonomamente e non di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

JERVOLINO RUSSO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JERVOLINO RUSSO, *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, ringrazio i colleghi per l'attenzione rivolta nei confronti del Ministro della pubblica istruzione. Vorrei però far notare che tutte le decisioni riguardanti il comparto del pubblico impiego vengono prese non soltanto dal Ministro della pubblica istruzione, ma da qualsiasi Ministro di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. L'approvazione dell'emendamento che, dal punto di vista pratico, mi risolverebbe qualche problema, finirebbe col creare uno *status* anomalo per il Ministro della pubblica istruzione rispetto a quelle che sono le regole generali del comparto del pubblico impiego.

PAVAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVAN. Signor Presidente, credo che l'intervento del Ministro abbia chiarito il problema. Ogni modifica di organico comporta una relativa spesa ed è giusto che il Ministro del tesoro dica qualcosa in merito, in quanto può avere anche consistenti riflessi finanziari. Ritengo che questo concerto sia necessario. *(Commenti dal Gruppo di Rifondazione comunista).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2079, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 3.2030d è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2080, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 3.51 e 3.52 sono stati dichiarati inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 3.53, presentato dalla senatrice Zilli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2081, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2003.

BISCARDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISCARDI. Signor Presidente, questa mattina, pur nel dissenso a proposito del voto degli emigrati italiani, si è molto insistito su un aspetto negativo della posizione degli italiani all'estero. Mi riferisco all'insufficienza di azione scolastica e culturale per i cittadini italiani all'estero.

Credo che questa larga insufficienza dipenda dal fatto che tale settore è affidato all'esclusiva competenza del Ministero degli affari esteri che pensa più alla rappresentanza esteriore che all'effettiva sostanza didattica e culturale.

Abbiamo avuto cognizione di una situazione del personale didattico italiano all'estero non certo da giudicare positivamente. Molto spesso si è trattato di personale scelto con criteri discutibili, per esprimerci con un eufemismo.

È il caso di affrontare una volta per tutte il problema delle scuole italiane all'estero, rendendo al Ministero della pubblica istruzione quello che è di sua competenza anche all'estero. Non riesco a capire resistenze su questo punto. Durante la discussione generale sui disegni di legge relativi alla presenza culturale del nostro paese negli Stati esteri, si è avuta la netta sensazione di una propensione delle Commissioni esteri ed istruzione per una scelta che assegni definitivamente tale settore al Ministero della pubblica istruzione, senza peraltro che questo diventi un dominio esclusivo e riservato.

Mi rendo conto che la presenza del Ministero degli esteri debba essere necessaria ed importante ma va salvaguardata in primo luogo la destinazione didattica e culturale dell'intervento.

L'emendamento 3.2003 non è improvvisato nè superficiale ma risponde agli interessi della scuola italiana e agli interessi sostanziali e reali dei nostri emigrati, soprattutto dei figli dei nostri emigrati. *(Applausi dai Gruppi della Lega Nord, liberale e «Verdi-La Rete»).*

PIZZO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Pizzo, la prego di tener conto che al suo Gruppo restano in tutto meno di cinque minuti per gli interventi. Ne ha facoltà.

PIZZO. Signor Presidente, probabilmente la deluderò perchè parlerò soltanto per alcuni secondi. Sarebbe facile polemizzare sul voto espresso questa mattina in particolare da parte di alcuni Gruppi; mi limito però ad alcune considerazioni sull'intervento svolto dal collega Biscardi. Egli mi ha convinto e quindi le sue parole mi portano a votare a favore dell'emendamento da lui proposto.

ZILLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZILLI. Signor Presidente, la mia sarà una brevissima dichiarazione di voto. Le sarei grata però se comunicasse anche a noi quanti minuti restano a nostra disposizione per intervenire: tanto per regolarci.

PRESIDENTE. Fra un momento glielo comunicherò.

ZILLI. Non starò a ripetere tutte le considerazioni fatte dal collega Biscardi, che è stato molto esauriente.

Anch'io ho avuto modo di ricevere moltissime lettere dagli emigrati all'estero in cui venivano segnalate condizioni non accettabili relativamente all'insegnamento della lingua e della cultura italiana ai loro figli.

Dichiaro pertanto che il Gruppo della Lega Nord voterà senz'altro a favore dell'emendamento presentato dal collega Biscardi.

NOCCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOCCHI. Signor Presidente, questo argomento molto importante era stato trattato dalle Commissioni esteri e pubblica istruzione alcuni mesi fa quando immaginavamo fosse il tempo di affrontare finalmente la riforma delle attività educative all'estero. Non c'è purtroppo lo spazio necessario per approfondire una tematica così importante e delicata; voglio soltanto segnalare che è universalmente accettato dal mondo della ricerca e della pedagogia il principio della integrazione dell'attività educativa rivolta all'insegnamento della lingua italiana all'estero nell'ambito delle attività curriculari delle scuole nazionali.

Tuttavia desidero sottolineare che la proposta avanzata dal collega Biscardi può rappresentare un passaggio, un primo stadio rispetto ad un obiettivo che dovrebbe rimanere comunque nel nostro scenario, pena una contraddizione rispetto alla nostra stessa impostazione.

Siamo pertanto favorevoli all'emendamento presentato dal senatore Biscardi, facendo presente che lo stadio finale dovrà essere un altro.

CANNARIATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNARIATO. Signor Presidente, l'emendamento presentato dal collega Biscardi è talmente ragionevole che non ha molto bisogno di spiegazioni e delucidazioni.

Questa mattina, discutendo il disegno di legge relativo al voto degli italiani all'estero, sono state evidenziate le difficoltà di integrazione dei nostri emigrati e in particolare dei loro figli quando rientrano nella madrepatria, difficoltà che avrebbero dovuto essere eliminate dall'attività culturale promossa dal Ministero degli affari esteri. Finora questa attività si è dimostrata fallimentare, in Europa e nel resto del mondo.

La tradizione della scuola e dello stesso Ministero della pubblica istruzione, che ha operato per portare la cultura e l'integrazione culturale in tutte le regioni d'Italia, ritengo possa efficacemente operare anche all'estero. Per queste ragioni sono favorevole all'emendamento del collega Biscardi e preannuncio il voto favorevole del Gruppo «Verdi-La Rete». *(Applausi dal Gruppo «Verdi-La Rete»)*.

LOPEZ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPEZ. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista a questo emendamento, che tocca un problema reale e sentito.

Ritengo che occorrerà assumere analogo provvedimento in altra sede per gli istituti della cultura italiana all'estero.

Votiamo intanto convinti questo emendamento proposto dal senatore Biscardi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2003, presentato dal senatore Biscardi.

È approvato.

Organizzazione della discussione dei documenti di bilancio

PRESIDENTE. Come è stato richiesto, ricordo i tempi ancora a disposizione per ciascun Gruppo politico, secondo la distribuzione concordata in sede di Conferenza dei Capigruppo, per la discussione dei documenti di bilancio.

Il Gruppo della DC ha a disposizione 26 minuti e 21 secondi; il Gruppo del PDS un'ora e 43 minuti; il Gruppo del PSI 4 minuti e 31 secondi; il Gruppo della Lega Nord 2 ore, 42 minuti e 22 secondi; il Gruppo misto 2 ore, 51 minuti, 37 secondi; il Gruppo di Rifondazione comunista 42 minuti, 58 secondi; il Gruppo del MSI-DN 2 ore, 1 minuto, 55 secondi; il Gruppo repubblicano 17 minuti e 50 secondi; il Gruppo liberale 13 minuti e 27 secondi; il Gruppo «Verdi-La Rete» un'ora, 21 minuti, 30 secondi; per esprimere il dissenso, un'ora e 30 minuti.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1508

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 3.55 è inammissibile. Metto ai voti l'emendamento 3.57, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.2082, presentato dal senatore Tani e da altri senatori, è stato dichiarato inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 3.2083, presentato dai senatori Manzini e Di Nubila.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.59, presentato dal senatore Lopez e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2084, presentato dalla senatrice Zilli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2000. Ricordo che il relatore ha proposto di inserire all'inizio dell'emendamento le seguenti parole: «nelle materie disciplinate dal presente articolo».

Senatore Ferrari, accoglie questa proposta di modifica?

FERRARI KARL. Signor Presidente, esprimo il mio consenso sulla modifica apportata ed esprimo l'apprezzamento per la comprensione dimostrata nella difesa dell'autonomia e delle particolari caratteristiche linguistiche delle province di Trento e Bolzano.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2000, presentato dal senatore Ferrari Karl e da altri senatori, nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2085, presentato dalla senatrice Alberici e da altri senatori.

Non è approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Mozioni, interpellanze ed interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PROCACCI, *segretario dà annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 11 novembre 1993

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 11 novembre, alle ore 9, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

1. Interventi correttivi di finanza pubblica (1508) (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

2. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 (1450) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

- Nota di variazioni del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 e bilancio programmatico per gli anni finanziari 1994-1996 (1450-bis).

3. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994) (1507) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, recante differimento del termine previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, nonché di termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (1603) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, recante interventi urgenti per il sistema informativo, per le strutture, per le attrezzature e per i servizi dell'Amministrazione giudiziaria (1596) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

3. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, recante misure urgenti a sostegno delle vittime di richieste estorsive (1617) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

4. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 370, recante proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi (1597) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

5. Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, recante rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato (1616) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (ore 21,40).

Allegato alla seduta n. 250**Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione**

Con lettera in data 20 ottobre 1993, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale dell'Aquila ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha adottato, con decreto in data 15 ottobre 1993, l'archiviazione degli atti relativi al procedimento penale nei confronti del deputato Remo Gaspari, nella sua qualità di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno *pro tempore* e del signor Giuseppe Di Croce.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro di grazia e giustizia:

«Proroga dei termini di delega legislativa al Governo per la determinazione della competenza del giudice di pace in materia penale» (1636);

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Albania sulla delimitazione della piattaforma continentale propria di ciascuno dei due Stati, con processo verbale a completamente, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992» (1637);

«Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note relativo all'estensione della partecipazione italiana alla Forza Multinazionale e Osservatori (MFO), con allegato Addendum, effettuato a Roma il 17 e 24 marzo 1992» (1638).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

ZECCHINO, RESTA, RICEVUTO, FERRARA SALUTE, BISCARDI, LOPEZ, CANNARIATO, NOCCHI e PAIRE. - «Adeguamento del contributo statale per il funzionamento e l'attività della biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» (1633);

SALVATO, GALDELLI, MANNA, MERIGGI, CONDARCURI, BOFFARDI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ, MARCHETTI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI e MANZI. - «Fondo per la formazione, il lavoro e il risanamento ambientale» (1634).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

«Proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale» (1604), previo parere della 1ª Commissione;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Governo della Repubblica ellenica all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, come emendato dal Protocollo di Parigi del 27 novembre 1990 per l'adesione del Governo della Repubblica italiana e dai Protocolli di Bonn del 25 giugno 1991 per l'adesione dei Governi del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, fatto a Madrid il 6 novembre 1992, nonché dell'Accordo di adesione della Repubblica ellenica alla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, e il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, con gli Accordi firmati a Bonn il 25 giugno 1991, con Atto finale, fatto a Madrid il 6 novembre 1992» (1521), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 6ª Commissione;

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

IANNI ed altri. – «Estensione al Monumento sacrario ai 51 martiri di Leonessa (Rieti) delle norme e delle provvidenze per i cimiteri di guerra» (1622), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

TURINI ed altri. – «Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di cui all'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, recante norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali» (1593), previ pareri della 1ª, della 4ª e della 5ª Commissione;

alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

«Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1993, n. 443, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo

di combustione» (1635), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 8ª, della 9ª, della 12ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Disegni di legge, ritiro di firme

Il senatore Grassi Bertazzi ha dichiarato di ritirare la propria firma dal disegno di legge n. 925.

Governo, trasmissione di documenti

Con lettere in data 4 novembre 1993, il Ministro dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Lignano Sabbiadoro (Udine), Cittadella (Padova), Santena (Torino).

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettere in data 8 novembre 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di due ordinanze emesse, rispettivamente, dal Ministro dei trasporti il 15 ottobre 1993 e dal Prefetto di Roma il 16 ottobre 1993.

La documentazione anzidetta sarà trasmessa alla 11ª Commissione permanente.

Mozioni

SMURAGLIA, TADDEI, PELLEGATTI, CHIARANTE, TEDESCO TATÒ, LAMA, DANIELE GALDI, D'ALESSANDRO PRISCO, CHERCHI, PELELLA, PIERANI, MINUCCI Adalberto, GIANOTTI, ALBERICI, ROGNONI, BETTONI BRANDANI, ZUFFA, PECCHIOLI, BRUTTI, BARBIERI, PAGANO, FABJ RAMOUS, PERUZZA, PEDRAZZI CIPOLLA, ANGELONI, BORATTO, LUONGO, TRONTI, MESORACA, PEZZONI, BOLDRINI, BENVENUTI, MASIELLO, GIOVANELLI, BORRONI, BRATINA, FRANCHI, VISCO, CAVAZZUTI, GIOVANOLLA, NERLI, RANIERI, BUCCIARELLI, SALVI, NOCCHI, TOSSI BRUTTI. - Il Senato, considerato:

che la proposta di direttiva CEE sull'orario di lavoro si avvia alla conclusione dell'*iter* in sede comunitaria e che fra breve il Consiglio dei ministri europeo dovrà procedere al suo esame definitivo;

che la proposta di direttiva rappresenta, per alcuni aspetti di particolare rilievo, un momento di arretramento rispetto all'evoluzione

dell'istituto ed allo stadio in cui è pervenuta nel nostro come in altri paesi;

ritenuto che in particolare la disciplina dell'orario medio settimanale (fissato entro il limite di 48 ore di lavoro per 7 giorni), nonché la disciplina del lavoro notturno (ammesso in linea di principio) suscitano particolari preoccupazioni in un momento in cui si tende, in diversi paesi, ad una diminuzione dell'orario settimanale e giornaliero e ad una disciplina restrittiva del lavoro notturno e mentre, anche nel nostro paese, si avanzano proposte e riflessioni in tal senso e, soprattutto da parte di movimenti ed organizzazioni femminili, il problema è posto in termini innovativi, anche nel contesto di un progetto di ristrutturazione di tutti i tempi di vita;

considerato che ulteriori preoccupazioni sono determinate dal fatto che la proposta di direttiva prevede la possibilità di accordi derogatori, anche *in pejus*, stipulati fra il datore di lavoro e singoli lavoratori dipendenti e che anche questo aspetto contrasta con le acquisizioni - ormai da tempo recepite - del nostro sistema normativo e della complessiva esperienza giuridica del nostro paese;

considerato ancora che in una situazione in cui è forte l'aspirazione alla riduzione dell'orario di lavoro, prospettata, in varie forme e sotto vari profili, attinenti non solo al problema dei livelli di occupazione e delle condizioni di lavoro, ma anche a quello della qualità della vita, corrisponde all'interesse generale evitare indicazioni, a livello comunitario, che appaiano arretrate rispetto alle auspiccate prospettive di sviluppo;

ritenuto, infine, che, semmai, si rende sempre più necessario un intervento degli organi competenti dello Stato italiano per una disciplina decisamente innovativa rispetto alle arcaiche leggi che regolano la materia, intervento che deve corrispondere alle più profonde aspirazioni ed istanze sociali e non può essere condizionato da direttive troppo vincolistiche e arretrate,

impegna il Governo ad esprimere, in seno al Consiglio dei ministri europei, un parere contrario alla proposta di direttiva CEE sull'orario di lavoro, nelle parti in cui:

a) si prevede un orario settimanale medio - per ogni periodo di 7 giorni - entro il limite di 48 ore;

b) si ammette, in linea di principio, il lavoro notturno;

c) si consentono deroghe, anche peggiorative, alla disciplina, sulla base di accordi tra datore di lavoro e lavoratori, anche a livello individuale;

d) non si esplicita in modo veramente soddisfacente e netto la salvaguardia delle disposizioni più favorevoli esistenti nei singoli paesi;

e) si prevede una durata assai lunga del periodo di applicazione della direttiva, tale da rischiare di paralizzare la tendenza alla riduzione dell'orario ed all'effettivo miglioramento della disciplina vigente per garantire più avanzate condizioni di occupazione, di lavoro e di vita.

(1-00148)

MOLINARI, TADDEI, MAISANO GRASSI, PAIRE, GIANOTTI, ROCCHI, DIONISI, PERIN, PAINI, RAPISARDA, CARLOTTO, FRASCA,

PROCACCI, CANNARIATO, FERRARA Vito, CAPPELLI, COVI, SCIVOLLETTO, BOSCO, ZILLI, ALBERICI, MERIGGI, GALDELLI, BRINA, PELLEGGATTI, DANIELE GALDI, TEDESCO TATÒ, SPOSETTI, LOPEZ, CROCETTA, SALVATO, PARISI Vittorio, GIOLLO, SMURAGLIA, PINNA, NERLI, GRAZIANI Augusto Guido, ANGELONI, BENVENUTI, TRONTI, SARTORI, CONDARCURI, ZAPPASODI, INNOCENTI, STEFANELLI, CARRARA, ROSCIA, MANFROI, ROVEDA, MANARA, BODO, STAGLIENO, COSSUTTA, PICCOLO, MANNA, PEDRAZZI CIPOLLA, BRATINA, VINCI, PAGLIARINI, BETTONI BRANDANI, ZUFFA, PEZZONI, PIERRI, ANDREINI, GIOVANELLI, PELELLA, LUONGO, NOCCHI, PIERANI, MESORACA. - Il Senato,

premessi:

che è stato posto il problema del funzionamento, della gestione, del ruolo dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) in più atti parlamentari;

che la crisi dell'Istituto si è tradotta in un pesante *deficit* di bilancio, frutto della discutibile gestione delle sedi e del personale attuata dalla presidenza Inghilesi, sulla quale pesa il sospetto della mancanza di correttezza e di trasparenza;

che il recente arresto del presidente Inghilesi per interesse privato in atti d'ufficio e falso ideologico evidenzia la situazione di sfascio della direzione dell'Istituto;

che il dottor Ferro, indicato come sostituto del presidente arrestato, è persona che ha condiviso responsabilità e scelte della precedente gestione, per cui rappresenta la continuità della cattiva gestione e probabilmente - visto il livello di crisi raggiunto - un pericolo di copertura di eventuali altri episodi non chiari;

che il dottor Ferro si è già distinto per una gestione poco ortodossa del suo incarico in Russia ed in Serbia, provocando non poche perplessità e proteste da parte delle ambasciate italiane;

che la situazione attuale del commercio internazionale richiede il massimo impegno degli enti pubblici per sostenere lo sforzo positivo delle imprese italiane;

che l'ICE deve diventare uno strumento operativo efficace e trasparente al servizio del «sistema impresa»,

impegna il Governo:

a) prendere atto che la gravissima situazione in cui versa l'ICE è frutto di una gestione sbagliata e inefficiente;

a) disporre, quindi, l'immediato commissariamento dell'Istituto con persona competente ed esterna all'ente e al Ministero del commercio con l'estero, con il compito di:

a) verificare le situazioni non chiare ed intervenire per eliminarle;

b) organizzare la struttura sulla base della legge di riforma e delle recenti norme sulla dirigenza;

c) rilanciare l'attività dell'Istituto sulla base di criteri di efficienza, trasparenza e responsabilità.

(1-00149 p.a.)

Interpellanze

SALVATO, COSSUTTA, GIOLLO, CROCETTA, GALDELLI, MANNA.
- *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* -
Premesso:

che da giovedì 4 novembre 1993 centinaia di operai delle fabbriche del gruppo Alumix di Porto Marghera, unitamente alle organizzazioni sindacali ed ai comitati di fabbrica, presidiano notte e giorno il palazzo del consiglio regionale del Veneto, per protestare contro una politica di smantellamento produttivo senza alcuna razionalità economica, in cui il Governo fa gravemente mancare ogni benchè minimo piano industriale;

che la direzione di Alumix ha annunciato la cessazione del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria per centinaia di lavoratori, con la loro sospensione dal lavoro e dalle indennità integrative, e l'ultima chiusura, dopo gli stabilimenti Sava Porto Marghera, Sava Fusina, Alutekna di Marcon, anche dello stabilimento Aluterma di Porto Marghera, dal 1° dicembre 1993, prefigurando l'ulteriore chiusura dello stabilimento Estrusi di Porto Marghera;

che le gravissime scelte di dismissione e di chiusura indiscriminata che stanno cancellando il settore dell'alluminio di Porto Marghera avvengono in un polo industriale pubblico dove ogni settore produttivo è già fortemente compromesso dal disimpegno industriale dello Stato che, con la annunciata liquidazione dell'ENI, sta attuando la chiusura dello stabilimento Enichem-Agricoltura e la riduzione di centinaia di posti di lavoro nel resto del polo chimico, con la svendita di impianti moderni e competitivi e lo smembramento dei cicli produttivi dello stabilimento Petrolchimico;

che tali pesanti provvedimenti, inseriti in un territorio dove il tasso di disoccupazione ha raggiunto il primato del Nord-Est, stanno producendo effetti sociali devastanti e la stessa protesta responsabile dei lavoratori e delle forze sociali rischia di non essere comunque in grado di impedire la crescita di un clima di grave esasperazione;

che la stessa occupazione del palazzo del consiglio regionale, al di là del suo significato simbolico, rappresenta l'ultimo drammatico tentativo, manifestato dai lavoratori, di trovare una risposta dalle istituzioni responsabili e rischia, se ignorata, di scatenare effetti di esasperazione sociale e di disgregazione economica di gravità eccezionale,

gli interpellanti chiedono di sapere:

se il Governo conosca le motivazioni della chiusura annunciata di Alumix, Enichem ed in generale dell'industria pubblica di Porto Marghera e se non ritenga di dover presentare un piano industriale di risanamento e sviluppo per le numerose produzioni che effettivamente rappresentano lavorazioni competitive e in attivo economico, o comunque ricche di qualità tecnologica e di spazi di mercato, e penalizzate solamente da scellerate gestioni manageriali;

se il Governo non intenda al più presto aprire un tavolo di trattativa nazionale, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, sul

futuro del polo produttivo di Porto Marghera, che rappresenta uno dei punti più acuti della grave crisi economica in atto nel paese.

(2-00401)

GRANELLI, DE GIUSEPPE, DE COSMO, FONTANA Albino, DONATO, BONFERRONI, BUTINI, CARPENEDO, RUSSO Giuseppe, CARRARA, GRAZIANI Antonio, COVIELLO, BERNASSOLA, GRASSI BERTAZZI, BALLESI, DE VITO, LADU, MONTINI, PERINA, COVELLO, DOPPIO, PAVAN, LAURIA, MONTRESORI, CABRAS, D'AMELIO, GENOVESE, MINUCCI Daria, ZANGARA, DE MATTEO, POLENTA, ORSINI, ZECCHINO, INNOCENTI, FABRIS. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che il Governo ha assunto in Parlamento l'impegno a non compromettere con la privatizzazione del Nuovo Pignone gli impianti, i livelli di occupazione, l'impegno per la ricerca, in modo da salvaguardarne la potenzialità tecnologica e produttiva;

che l'IMI dovrà completare entro breve termine l'esame preliminare delle domande presentate dai possibili acquirenti stranieri (ABB, Alsthon, Dresser, Rand e General Electric),

si chiede di sapere, prima dell'avvio delle trattative e della valutazione, da parte dell'ENI, dei piani industriali presentati dai vari acquirenti, quali indirizzi intenda dare il Governo affinché la prevista privatizzazione garantisca il massimo di trasparenza e tuteli punti irrinunciabili di politica industriale per quanto riguarda:

1) la scelta di un *partner* straniero che non sia concorrente e non sovrapponga le proprie tecnologie a quelle, suscettibili di ulteriori sviluppi, del Nuovo Pignone;

2) la precisazione della funzione di riferimento industriale dell'ENI che, con una partecipazione di almeno il 20 per cento, deve esercitare un ruolo corrispondente negli organi societari e nella gestione;

3) la stipula di chiari accordi per l'importante partecipazione di banche italiane allo scopo di garantire, in termini finanziari ed industriali, i legittimi interessi nazionali nel quadro delle necessarie aperture internazionali per raggiungere il massimo di competitività sul mercato mondiale;

4) l'eventuale ricorso ad un maggiore coinvolgimento del risparmio e dello stesso personale dipendente, tramite la quotazione in Borsa, per assicurare anche per questa via un assetto societario equilibrato e verificabile.

(2-00402 p.a.)

Interrogazioni

PISCCHEDDA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* – Premesso che nelle diverse ipotesi di nuovo modello di difesa gli stabilimenti militari dell'Esercito e gli arsenali della Marina debbono essere ristrutturati al fine di accrescerne le capacità produttive e di servizio;

considerato che tra gli obiettivi dell'accordo Governo-sindacati del 3 luglio 1993 è prioritario quello della tutela dei livelli di occupazione in connessione con la valorizzazione delle risorse tecnologiche possedute;

ritenuto che il patrimonio di professionalità e di esperienza accumulato dal personale civile dell'area industriale della Difesa debba essere salvaguardato ottimizzandone l'impiego,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno avviare le operazioni di ristrutturazione della predetta area industriale procedendo all'assunzione dei 739 allievi operai che tra il 1987 e il 1990 hanno conseguito l'idoneità all'impiego e le relative qualifiche funzionali (104 per la terza qualifica, 578 per la quarta e 57 per la quinta), ponendo in tal modo termine alla abnorme situazione venutasi a determinare a carico del suddetto personale che ha frequentato e positivamente concluso i corsi di formazione pagati e gestiti dall'amministrazione della Difesa.

(3-00922)

PICANO, MAZZOLA, LADU, CONTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro.* – Premesso:

che è stato concluso un accordo tra la Deutsche Telekom, la France Telecom e l'AT and T per la gestione di servizi di telecomunicazione a livello mondiale;

che questi tre gestori sono tra i maggiori del mondo;

che l'accordo, creando una situazione di indubbia prevalenza, difficilmente riequilibrabile, rompe i principi di concorrenza ripetutamente affermati dalla Comunità europea;

che il Regno Unito si prepara a presentare a Bruxelles una denuncia perchè l'accordo infrangerebbe i principi del libero mercato;

che la STET anni fa aveva ceduto alla At and T il 20 per cento del pacchetto azionario dell'Italtel,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Governo italiano non ritenga necessario seguire l'esempio britannico impugnando l'accordo presso la Comunità europea;

se non ritenga che la presenza della AT and T nel capitale Italtel non freni l'autonomia della STET nelle trattative con altri *partner* europei o mondiali per rafforzare il ruolo dell'Italia nel settore delle telecomunicazioni;

quali iniziative stia prendendo il Governo italiano per non marginalizzare il nostro paese in un settore strategico come quello delle telecomunicazioni.

(3-00923)

CANNARIATO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che risulta all'interrogante:

che in occasione del saluto rivolto dal dimissionario Capo di Stato maggiore, generale Goffredo Canino, al personale dello SME e al Cocer sono state dallo stesso enunciate una serie di affermazioni di contenuto allarmante e preoccupante;

che molte di queste affermazioni sono state riportate con ampio rilievo dalla stampa quotidiana di informazione;

che in ogni caso alcune di tali affermazioni testimoniano un profondo disagio da parte di settori delle Forze armate nei confronti dei vertici politico-istituzionali,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro sulla situazione di crisi che attraversa i vertici delle Forze armate;

se non ritenga opportuno intraprendere le necessarie iniziative volte a ristabilire il necessario clima di serenità, rispetto e fiducia fra gli appartenenti alle Forze armate e fra gli stessi e i vertici istituzionali dello Stato.

(3-00924)

DUJANY, FORTE, FABRIS, NERLI, SCAGLIONE, LORENZI, GIANOTTI, ICARDI, CAPPELLI, FAGNI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Si interroga il Ministro per avere informazioni sull'attuale gestione della linea ferroviaria Chivasso-Ivrea-Aosta-Pré Saint Didier e sulle prospettive a breve termine.

Premesso infatti:

che, nonostante le numerose richieste ed iniziative delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte e delle amministrazioni provinciali e comunali interessate e nonostante gli utenti abbiano dato vita ad un comitato permanente interregionale, la linea ferroviaria in oggetto è in continuo stato di disservizio rispetto alle esigenze della popolazione residente e turistica;

che tale linea ferroviaria è gestita dal Genio ferrovieri in base a una convenzione tra il Ministero della difesa e l'ente Ferrovie dello Stato dal 1º maggio 1985 con scadenza il 10 aprile 1994;

che la gestione della suddetta linea ferroviaria è resa ancora più precaria per mancanza di manutenzione e negli ultimi tempi si sono avuti gravi incidenti con vittime umane;

che gli orari ferroviari sono inadeguati rispetto ad un corretto servizio tanto da scoraggiare gli utenti dall'uso del mezzo ferroviario,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo intenda prendere le opportune iniziative affinché:

sia istituito un numero adeguato di espressi fra Aosta e Torino e viceversa, cadenzati e coordinati con gli espressi da e per Milano, da e per Roma, con attestamento di alcune corse a Pré Saint Didier;

sia istituito un servizio per studenti e operai da Pré Saint Didier-Aosta-Torino e viceversa;

siano realizzati l'elettrificazione e il raddoppio della tratta Chivasso-Ivrea-Aosta e siano adottati i sistemi di sicurezza per la circolazione dei treni più moderni ed affidabili;

si provveda alla smilitarizzazione della linea Aosta-Chivasso e allo spostamento del Genio ferrovieri su un'altra linea ferroviaria;

non si rinnovi la convenzione con il Ministero della difesa in scadenza il prossimo 30 aprile 1994;

sia razionalizzato il servizio pubblico di trasporto viaggiatori in modo che il servizio su gomma sia integrativo o sostitutivo in casi eccezionali.

(3-00925)

MARTELLI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso che il giorno 5 novembre 1993 è apparsa sul quotidiano «Il Giornale», nella pagina «Medicina», la pubblicità di una clinica svizzera;

considerato che gli ordini dei medici vietano alle strutture sanitarie italiane ogni forma di pubblicità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga giusto il divieto imposto alle strutture sanitarie italiane di farsi pubblicità in maniera chiara e lecita;

se il Ministro non ritenga contraddittorio il fatto che, nel permanere del suddetto divieto, si permetta la pubblicità di cliniche straniere sui quotidiani.

(3-00926)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

TABLADINI. – *Al Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che ai sensi della legge regionale n. 26 del 1993, articolo 7, comma 2, le province di Brescia e Bergamo inviavano all'Istituto nazionale della fauna selvatica (INFS) di Ozzano (Bologna) il personale da valutare idoneo per il funzionamento degli impianti di cattura da attivare ai sensi della legge n. 157 del 1992 e della legge regionale n. 26 del 1993;

che i «roccolatori» inviati sono stati 101 per la provincia di Brescia e 98 per la provincia di Bergamo scelti tra persone che da più generazioni praticano tale attività con un patrimonio culturale di conoscenze immenso;

che l'Istituto nazionale della fauna selvatica di Ozzano «bocciava» clamorosamente i candidati nelle prove di teoria, ammettendone alla prova pratica solo 20 per la provincia di Brescia e 28 per la provincia di Bergamo,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga che da parte dell'INFS, notoriamente egemonizzato da persone che fanno della caccia una questione ideologica, sia in atto un atteggiamento ostruzionistico finalizzato ad impedire il funzionamento degli impianti di cattura.

(4-04804)

BETTONI BRANDANI, ZUFFA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che l'organico del tribunale di Arezzo, ancorchè insufficiente in quanto riferito a molti anni fa, è di dieci magistrati;

che al 1º settembre 1993 erano coperti solo otto posti su dieci;

che alla data odierna il numero dei magistrati in servizio si è ridotto a sei unità a causa di trasferimenti e, alla fine dell'anno, si ridurrà a cinque per un annunciato pensionamento;

considerato:

che esiste un carico arretrato di oltre quattromila processi e il carico aumenta mediante per giorno di cinque iscrizioni a ruolo di nuovi processi;

che già in precedenza, con organico di otto magistrati, dato il notevole carico di lavoro, le cause civili subivano rinvii da sei mesi ad un anno e di oltre un anno e mezzo per rinvii in attesa dell'udienza collegiale;

che tali tempi potrebbero ulteriormente allungarsi a causa della carenza di organico ed è prevedibile che nella situazione di crisi descritta il lavoro civile sarà maggiormente penalizzato e sarà impossibile far entrare in vigore il nuovo codice di procedura civile,

si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti intenda assumere il Ministro in indirizzo in relazione alla descritta grave situazione del tribunale di Arezzo ed, in particolare, affinché i posti in organico attualmente vacanti vengano ricoperti e vengano recuperati alle funzioni giurisdizionali tutti i magistrati attualmente addetti ad altre funzioni ed incarichi non strettamente giurisdizionali.

(4-04805)

PROCACCI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che si verificano iniziative ricorrenti per la soppressione della sede di Roma dell'Ente Parco nazionale d'Abruzzo, operante fin dal momento della sua costituzione;

che la nuova normativa in materia di parchi nazionali deve agevolare e valorizzare l'opera dei parchi storici di più antica tradizione e non certo aggravare le difficoltà della loro amministrazione;

che nel territorio del Parco nazionale d'Abruzzo già esistono sedi operative e uffici zonalmente pienamente funzionali,

si chiede di sapere quali assicurazioni si intenda dare circa il mantenimento in Roma della sede dell'Ente Parco nazionale d'Abruzzo.

(4-04806)

PERUZZA. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che la legge 29 novembre 1984, n. 798, prevede all'articolo 15 che venga ceduta in concessione gratuita novantanovenne al comune di Venezia una serie di immobili tra cui figura al punto a) l'infermeria di Sant'Anna;

che tale concessione è subordinata alla presentazione di un apposito progetto di recupero;

che il comune di Venezia ha assolto a questa condizione e ha trasmesso all'intendenza di finanza, in data 13 settembre 1989, gli elaborati progettuali;

che non si è ancora verificato il passaggio dell'immobile, nonostante un sollecito datato 31 maggio 1990;

che tale ingiustificabile ritardo è reso tanto più grave dal fatto che il comune di Venezia ha, nel frattempo, provveduto a redigere i progetti di massima ed esecutivi per la ristrutturazione dell'immobile (per un impegno di circa 20 miliardi, con destinazione dell'immobile ad uso residenziale – 106 appartamenti, di cui alcuni finalizzati ad alloggio protetto per anziani – e per servizi connessi all'uso residenziale);

che il comune di Venezia si appresta a procedere con gli appalti dei lavori, che vengono impediti di fatto dal mancato possesso dell'immobile in questione;

che a Venezia la carenza di residenze disponibili sul mercato provoca una elevata tensione abitativa, nonché un esodo accentuato che contribuisce non poco a svilire lo spirito della legislazione speciale per Venezia,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per far rispettare un adempimento di legge ed evitare che continui il processo di degrado della città di Venezia.

(4-04807)

PERUZZA. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che l'intendenza di finanza di Venezia ha inviato, in data 27 ottobre 1993, all'unione sportiva Alvisiana diffida a rilasciare libero, da persone e cose, il compendio demaniale denominato monastero Sant'Alvise, entro il 31 gennaio 1994;

che tale diffida è stata inviata con straordinaria celerità rispetto ai tempi abituali dell'intendenza di finanza di Venezia in altri casi, tenuto conto che la pronuncia del Dipartimento direzione generale del demanio è del 18 ottobre 1993;

che la società sportiva Alvisiana svolge una benemerita attività di carattere prevalentemente promozionale che consente di aggregare annualmente 190 ragazzi nelle discipline del basket e del calcio;

che la città di Venezia vive in questa settimana la vigilia di una tornata elettorale amministrativa che vedrà l'insediamento di una nuova amministrazione comunale solo a partire dal mese di dicembre;

che fino a quella data è impensabile un'autorevole e positiva iniziativa dell'amministrazione comunale rivolta a risolvere il problema in questione,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno:

intervenire perchè venga concessa una proroga alla scadenza fissata dalla diffida stessa per il rilascio dell'area in oggetto;

prorogare la scadenza in modo tale da consentire alla nuova amministrazione comunale di predisporre un piano realistico di intervento che permetta sia la prosecuzione dell'attività della società sportiva Alvisiana sia il soddisfacimento delle esigenze rappresentate dall'intendenza di finanza di Venezia.

(4-04808)

PROCACCI. - *Ai Ministri per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente.* - Premesso:

che l'articolo 1, comma 5, della legge n. 157 del 1992 prevede che le regioni e le province autonome, in attuazione delle direttive CEE nn. 79/409, 85/411 e 91/244 debbano provvedere ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 157 del 1992, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conformemente alle esigenze ecologiche, degli *habitat* interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedendo al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi;

che la stessa legge prevede che, in caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte

dell'INFS, provvedano con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministro dell'ambiente;

che l'INFS, in data 26 giugno 1992, ha segnalato alle regioni un elenco di aree da proteggere scelte fra le zone umide maggiormente interessanti e ha indicato altresì una serie di zone in tutta Italia dove è più consistente il flusso migratorio degli uccelli e dove le regioni dovrebbero provvedere ad istituirvi delle aree protette;

che le regioni possono tutelare le zone indicate dall'INFS sotto forma di oasi di protezione come previsto dalla legge n. 157 del 1992 oppure come aree naturali protette (riserve naturali o parchi) come previsto dalla legge n. 394 del 1991;

che è già trascorso oltre un anno e nessuna regione si è adeguata a quanto disposto dalla legge n. 157 del 1992; fra l'altro, la stessa legge (articolo 21, comma 2) prevede che in caso di inadempienza delle regioni il Governo debba esercitare il potere sostitutivo assegnando alle regioni 90 giorni per provvedere: decorso inutilmente tale termine scatta il divieto di caccia lungo le rotte migratorie a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori;

che si ricorda che l'Italia ha già subito una condanna dalla Corte di giustizia di Lussemburgo - in data 17 gennaio 1991 - per non aver provveduto ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna come disposto dalle direttive comunitarie sopra citate;

che attualmente la CEE ha avviato l'*iter* che porterà ad una nuova procedura di infrazione contro l'Italia per la mancata tutela legislativa del padule di Fucecchio in Toscana;

che analoghe procedure di infrazione sono state avviate da tempo contro il nostro paese perchè non ha protetto - come potrebbe fare attuando le leggi n. 394 del 1991 o n. 157 del 1992 - le zone di Capo Feto in Sicilia, Diaccia Botrona in Toscana e l'intera area del padule di Massaciuccoli sempre in Toscana; è da rilevare inoltre che la Comunità europea aveva chiesto al nostro paese di proteggere l'isola di Capraia ed aveva avviato anche in questo caso l'*iter* che porta alla procedura di infrazione;

che il Ministro dell'ambiente aveva inserito l'intera isola (piccolo ecosistema interessato da una delle più importanti rotte di migrazione) nella perimetrazione provvisoria del Parco dell'arcipelago toscano e che, adesso, la giunta regionale della Toscana propone addirittura al Ministro dell'ambiente di ridurre i confini del parco, tutelando così solo una parte dell'isola;

che nel documento dell'INFS trasmesso alle regioni in data 26 giugno 1992, denominato «Zone umide e censimento degli uccelli acquatici: utilità ai fini della definizione delle rotte di migrazione», sono elencate le aree umide di cui l'INFS propone la protezione ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 157 del 1992; alcune di queste zone sono già protette da leggi esistenti, altre sono protette solo parzialmente - come nel caso della laguna di Marano, dei laghi di Bracciano e Martignano, della laguna di Orbetello, del padule di Massaciuccoli, eccetera - mentre la maggior parte non gode di alcuna protezione;

che l'INFS segnala altresì alcune zone che si trovano nelle isole minori e che sono meritevoli di protezione: per l'esattezza si tratta degli invasi artificiali delle isole di Asinara, Maddalena e Caprera (Sassari); saline di Carloforte, stagno di Cala Vinagra, bacino della Vivagna e bacino dell'acquedotto sull'isola di San Pietro (Cagliari); ex saline e rada di San Giovanni e palude di Mola all'isola d'Elba (Livorno); stagnone e foce del vado del porto all'isola di Capraia; bagno dell'acqua a Pantelleria (Trapani);

che inoltre nel documento «Distribuzione delle ricatture di uccelli inanellati all'estero ai fini della definizione delle rotte di migrazione» elaborato dall'INFS, inviato anch'esso alle regioni in data 26 giugno 1992, vengono individuate altre aree del paese entro le quali le regioni dovrebbero istituire delle zone di protezione dell'avifauna migratoria; in particolare l'INFS segnala il complesso delle zone umide dell'alto Adriatico, il comparto prealpino, le valli fluviali che attraversano l'Appennino ligure, la pianura padana, i relitti ambientali naturali localizzati in corrispondenza con le foci dei fiumi nella fascia compresa tra Marche e Abruzzo, i laghi alpini, i laghi vulcanici dell'Italia centrale, i principali rilievi e le valli fluviali dell'Italia centrale e meridionale, la costa della Liguria;

che la costa tirrenica è ritenuta una delle più importanti rotte di migrazione insieme alle valli dell'Arno e del Tevere; un interesse particolare l'INFS lo riserva allo stretto di Messina e ai monti Peloritani,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano avvalersi dei poteri sostitutivi previsti dalla legge n. 157 del 1992 e, usufruendo dell'elenco delle zone da proteggere segnalate dall'INFS, dare 90 giorni di tempo alle regioni per istituire le aree protette nel rispetto delle direttive comunitarie sulla conservazione degli uccelli selvatici.

(4-04809)

MARTELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che il 5 maggio 1993 il consiglio regionale della Sardegna ha approvato a maggioranza una mozione con la quale, tra l'altro, si impegna il presidente della giunta regionale sarda a sottoscrivere e a far sottoscrivere ai componenti della giunta regionale una dichiarazione attestante l'iscrizione ad associazioni che, dichiaratamente o di fatto, svolgano attività di carattere politico, culturale, assistenziale o di promozione economica e attestante altresì l'eventuale affiliazione alla massoneria di qualsiasi osservanza, comprese le logge riservate;

che con la medesima mozione si impegna il presidente della giunta a richiedere analoga dichiarazione a dirigenti e funzionari dell'amministrazione regionale e agli amministratori, ai dirigenti e funzionari degli enti regionali;

che con la medesima mozione si invita il presidente del consiglio regionale della Sardegna a richiedere la suddetta dichiarazione ai consiglieri regionali e funzionari dell'assemblea regionale;

che durante il dibattito in aula sulla mozione diversi consiglieri regionali hanno espresso l'opinione che il disposto della mozione violi il

dettato costituzionale e la legge n. 300 del 1970, meglio nota come «Statuto dei diritti dei lavoratori»;

che il 9 settembre 1993 l'Avvocatura dello Stato di Cagliari, su richiesta del consiglio regionale, ha rilasciato un parere che non solo esclude la legittimità della richiesta della dichiarazione prevista dalla mozione al personale dipendente, ma ha escluso anche che la massoneria possa essere considerata segreta; inoltre l'Avvocatura dello Stato ha osservato che il criterio di trasparenza attiene alle modalità dell'azione amministrativa e non può riguardare le qualità personali e le vicende private dei singoli dipendenti dei pubblici uffici;

che nonostante questi pareri il consiglio regionale, così come in precedenza aveva fatto la giunta regionale, ha chiesto ai funzionari direttivi ed ai giornalisti dell'ufficio stampa del consiglio la dichiarazione prevista dalla mozione;

che i quotidiani sardi hanno pubblicato, dal giorno 15 ottobre 1993, gli elenchi degli iscritti in Sardegna alla massoneria del Grande Oriente d'Italia - Palazzo Giustiniani con commenti ed opinioni tali da ingenerare equivoci e confusioni circa la legittimità di appartenenza alla massoneria di pubblici dipendenti;

che il 29 ottobre 1993 il gruppo consiliare del PDS ha presentato una ulteriore mozione, accolta dal consiglio regionale, che, prendendo spunto dalla pubblicazione degli elenchi, denuncia gravi violazioni del principio di trasparenza all'interno del consiglio regionale, facendo esplicito riferimento alla presenza di dipendenti del consiglio i cui nomi erano stati riportati nelle liste pubblicate dai quotidiani sardi ed impegnando la giunta regionale a rendere pubbliche le dichiarazioni dei funzionari e dei dirigenti dell'amministrazione regionale e degli amministratori, dei dirigenti e dei funzionari degli enti regionali; con la medesima mozione si invita il presidente del consiglio regionale a dare tempestiva attuazione al disposto della mozione precedente richiedendo, tra l'altro, ai funzionari dell'assemblea regionale la dichiarazione di appartenenza ad associazioni che abbiano il vincolo della riservatezza quali la massoneria e l'Opus Dei;

rilevato:

che la Costituzione garantisce con gli articoli 2, 3 e 18 i diritti inviolabili dell'uomo, la pari dignità sociale senza distinzioni di sesso, razza, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali ed il diritto alla libera associazione;

che la legge n. 300 del 1970, meglio nota come «Statuto dei diritti dei lavoratori», all'articolo 8 fa divieto al datore di lavoro di effettuare indagini sulle opinioni politiche, religiose e sindacali del lavoratore, nonchè su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore;

che tale divieto è penalmente sanzionato dall'articolo 38 del medesimo Statuto dei diritti dei lavoratori con la pena alternativa dell'arresto e dell'ammenda che devono essere applicate congiuntamente nei casi più gravi; tale divieto è stato altresì esteso dalla legge-quadro sul pubblico impiego (legge 29 marzo 1983, n. 93, articolo 23) all'amministrazione dello Stato, delle regioni a statuto ordinario, delle province, dei comuni e di tutti gli enti pubblici non economici nazionali;

che i principi desumibili da tale legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica per le regioni a statuto speciale (articolo 1, comma 1);

che a parere dell'interrogante, con l'accettazione da parte del consiglio regionale delle mozioni e con la discussione e l'approvazione della prima mozione, il consiglio regionale avrebbe violato la Costituzione ed una legge dello Stato di particolare valore sociale qual è lo Statuto dei diritti dei lavoratori;

che sempre a parere dello scrivente la richiesta di dichiarazione ai dipendenti delle amministrazioni regionali e del consiglio regionale configurerebbe un reato di rilevanza penale,

l'interrogante chiede di sapere se, sulla base di quanto esposto, non ricorrano le condizioni previste dall'articolo 50, titolo VI, dello statuto speciale della Sardegna che recita, tra l'altro: «Il consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente statuto o gravi violazioni di legge...».

(4-04810)

TANI, DI STEFANO, IANNI, LAZZARO, CARRARA, DE MATTEO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale.* – Tenuto conto:

della grave situazione alloggiativa determinatasi nei grandi centri urbani ove è più consistente il patrimonio dei vari enti previdenziali e delle numerose casse di previdenza delle categorie più varie (notai, medici, geometri, ragionieri, eccetera);

dell'opportuna circolare n. 4/4PS/21898 del 27 novembre 1992 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 298 del 19 dicembre 1992 e dello schema di contratto approvato in data 31 marzo 1993 dai rappresentanti degli enti previdenziali interessati e delle organizzazioni dei conduttori alla presenza del Ministro del lavoro,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro di grazia e giustizia non ritenga opportuno adeguare, con analoga normativa, la disciplina dei contratti di locazione della Cassa del notariato e di tutti gli altri enti o casse sotto la vigilanza di detto Ministero e che dispongono di patrimonio immobiliare, provvedendo, altresì, alla riserva per gli sfrattati (con provvedimento esecutivo), almeno per quelli che presentano una situazione economica tale da assicurare il puntuale pagamento del canone e degli oneri accessori.

La mancata disciplina di tale materia apre la via ad un considerevole contenzioso tra detti enti o casse ed i propri inquilini.

(4-04811)

FRANCHI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Visto che organi di stampa nei giorni scorsi hanno riportato la notizia secondo la quale l'ANAS avrebbe cancellato con un atto arbitrario lo stanziamento di 80 miliardi per la realizzazione del secondo lotto della superstrada Teramo-Giulianova;

considerato:

che tale decisione, qualora risultasse vera, è di una gravità eccezionale perchè rinvierebbe *sine die* la soluzione del problema del

traffico sulla strada statale n. 80 che miete vittime ormai quasi ogni giorno;

che la notizia ha creato allarme tra le organizzazioni sindacali, le associazioni imprenditoriali nonché tra i rappresentanti degli enti locali e le popolazioni interessate;

ricordato che il piano triennale prevede per la provincia di Teramo finanziamenti pari a 372 miliardi occorrenti oltre che per la realizzazione del secondo lotto della Teramo-Giulianova anche per la costruzione della variante di Roseto degli Abruzzi, della Teramo-Ascoli e del secondo lotto della Villa Vomano-Teramo,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover:

accertare tempestivamente la verità su questa grave e singolare iniziativa che l'ANAS avrebbe preso;

confermare con un atto ufficiale gli impegni precedenti solennemente assunti da lui stesso e dal Governo in merito alla realizzazione della superstrada Teramo-Giulianova nonché delle altre opere previste nel piano triennale.

(4-04812)

GALDELLI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che la vicenda dell'ospedale di Pergola (Pesaro e Urbino) sta giungendo verso un triste epilogo; infatti la delibera n. 564 del 2 novembre 1993 dell'amministratore straordinario della USL non solo conferma la precedente che ha portato alla chiusura del reparto di chirurgia ma determina anche la chiusura della radiologia, del laboratorio di analisi e del servizio di anestesia del nosocomio; in detta delibera si prescrive un modulo di medicina generale con due soli medici i quali dovrebbero assicurare anche il pronto soccorso;

che la creazione del servizio di pronto soccorso e di *day hospital* è condizionata inoltre dalla concessione di deroghe per assunzioni che appaiono quantomeno improbabili; in queste condizioni appare problematica persino una qualsiasi attività di tipo poliambulatorio;

che si tratta di un vero e proprio smantellamento della struttura pubblica senza creare niente di alternativo in una realtà territoriale che rimarrà priva dei servizi sanitari essenziali;

che occorre tenere conto, inoltre, del fatto che l'ospedale di Pergola è di recente costruzione e presenta attrezzature efficienti e moderne;

che la popolazione di Pergola è scesa innumerevoli volte in piazza a sostegno del proprio ospedale con varie e civili forme di lotta; recentemente l'ex Ministro della sanità ha visitato il nosocomio al fine di verificare di persona l'entità dei fatti;

che gravi sarebbero le ripercussioni sociali e civili se la struttura venisse, come appare ormai certo, lasciata a se stessa fino alla definitiva chiusura,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda effettuare di persona una verifica complessiva della situazione relativa alla realtà sanitaria e sociale del comune di Pergola, e del comprensorio circostante, in rapporto alla programmazione sanitaria della regione Marche.

(4-04813)

GALDELLI. - *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti.* - Premesso:

che il nuovo codice della strada prevede che gli autoveicoli che si fermano sulla strada debbono essere dotati di un segnale di pericolo (triangolo) omologato;

che la differenza tra il vecchio triangolo e il nuovo, previsto dal nuovo codice, non è chiara, in quanto non viene specificata;

che sul mercato vi sono triangoli nuovi che non sono a norma né omologati;

che in questi giorni vengono emesse multe, tra l'altro molto salate, agli automobilisti anche quando questi hanno cambiato il proprio segnale di pericolo;

che non esiste sul mercato una quantità di triangoli tale da corrispondere alle esigenze degli automobilisti; la norma, infatti, ha colto di sorpresa sia le ditte fornitrici che gli esercenti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano, con proprio provvedimento, revocare le multe fatte in questi giorni per il motivo di cui sopra;

se intendano emanare una propria circolare esplicativa che consenta di utilizzare i triangoli di cui gli automobilisti dispongono;

se intendano chiarire il modo preciso in cui tali segnali devono essere fatti (quale dimensione, quale forma, quali materiali);

se intendano gradualizzare nel tempo l'applicazione del nuovo triangolo tenendo conto della vetustà di ogni autoveicolo.

(4-04814)

VENTRE. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che il decreto ministeriale 7 novembre 1991, avente ad oggetto «Revisione del nomenclatore tariffario delle prestazioni specialistiche ambulatoriali», riporta in allegato il nomenclatore tariffario e ritiene erogabili, in regime di convenzionamento, solo le prestazioni contrassegnate dalla lettera C;

che le «linee guida» al predetto decreto emanate dal Servizio centrale della programmazione sanitaria del Ministero della sanità, a proposito di «service» tra strutture convenzionate, hanno stravolto il senso e le finalità del decreto medesimo, laddove introducono illegittimamente una arbitraria limitazione allorché così si esprimono: «rientranti nella rispettiva convenzione»;

che infatti il senso del «service» nasce proprio dalla necessità di evitare che un cittadino si rechi in due strutture per avere due prelievi, consentendo ad un'unica struttura (convenzionata per una sola branca) di fare un solo prelievo e «servirsi» poi di un'altra struttura convenzionata per l'altra branca;

che, ora, il nuovo nomenclatore tariffario riduce (solo per il futuro) tutte le prestazioni ad un'unica branca, conservando, per adesso, all'articolo 2 la distinzione di branche diverse, per cui, fino a quando esisterà questa limitazione, il «service» avrà motivo di esistere solo tra strutture convenzionate sì, ma soprattutto per branche diverse,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per rimuovere il denunciato arbitrio riportando legalità nella materia *de qua* ed evitando disagi agli utenti.

(4-04815)

VENTRE, COVIELLO, NAPOLI. - *Al Ministro delle finanze.* -

Premesso:

che a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) è da anni in funzione uno stabilimento dell'ATI (Azienda tabacchi italiani) la cui attività, se ha dato da un lato un contributo alla lotta alla disoccupazione, dall'altro lato è stata fonte di proficui vantaggi ed utili per l'azienda che ha potuto trovare nell'operosità delle maestranze e nelle generali caratteristiche ambientali le idonee condizioni per l'ottimizzazione del processo produttivo;

che quanto precede ha fatto registrare all'azienda una situazione attiva;

che inopinatamente l'amministrazione centrale dell'ATI avrebbe deciso di ridurre l'attività dello stabilimento in questione fino a rasentare la sostanziale chiusura; si ipotizza, infatti, di porre in mobilità ben 170 unità lavorative su un totale di 200 dipendenti;

che se una così vistosa programmazione fosse causata da circostanze sopravvenute ed imprevedibili (scomparsa della domanda, introduzione di nuovi sistemi produttivi con ammodernamento degli impianti sempre più automatizzati, eccessiva onerosità della produzione e così via) essa già sarebbe difficilmente accettata da maestranze che sono state indicate spesso ad esempio di laboriosità e di attaccamento al lavoro;

che deve invece essere assolutamente contestata allorché la denunciata programmazione finisce col penalizzare lo stabilimento di Santa Maria Capua Vetere condannato a fare da «donatore di sangue» verso altri stabilimenti ATI e ciò in una provincia (quale quella di Caserta) che ha già sofferto in termini occupazionali le conseguenze di speculazioni e di insediamenti selvaggi, che attraverso multiformi scorrerie industriali, presentandosi come datori di lavoro per il Sud, hanno con molta spregiudicatezza finito soltanto con lo sfruttare a loro favore le agevolazioni per il Mezzogiorno d'Italia (Pozzi di Sparanise, Saffa di Marcianise, Indesit di Teverola, Saint Gobain di Caserta, per limitarsi a citare le iniziative più vistose);

che dalla annunciata messa in mobilità di ben 170 unità lavorative, preludio del licenziamento, in un momento come l'attuale, si possono temere ingovernabili reazioni delle maestranze direttamente occupate nonché di quelle utilizzate per effetto indotto;

che può essere forse eloquente ed istruttivo quanto è accaduto a Crotone,

gli interroganti chiedono di sapere quali urgenti provvedimenti si intenda porre in essere per scongiurare questo provvedimento tanto drammatico quanto ingiustificato.

(4-04816)

TABLADINI. - *Ai Ministri per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'interno.* - Premesso:

che nelle scorse settimane il nucleo operativo antibracconaggio del Corpo forestale dello Stato ha battuto il territorio bresciano in azioni somiglianti più ad un «rastrellamento» che ai compiti istituzionali cui è preposto;

che tale azione si ripete oramai ogni anno sempre e solo nel bresciano e ha raggiunto i connotati, più che di un'operazione di prevenzione, di un'azione di repressione selvaggia, rasentando talvolta la negazione dei diritti dei cittadini;

che pare che le azioni siano disposte dal dottor Alessandrini, direttore generale al Ministero dell'agricoltura, con intenti chiaramente persecutori;

che si sono segnalate perquisizioni senza motivo, perquisizioni personali e domiciliari senza avere regolari mandati, oppure mandati in bianco compilati al momento, gravi violazioni dei diritti umani;

che tali azioni, lungi dall'essere produttive, si rivelano addirittura controproducenti e creano un clima di tensione intollerabile,

l'interrogante chiede di sapere quale sia il giudizio dei Ministri in indirizzo sulle vicende sopra esposte.

(4-04817)

MOLINARI, SMURAGLIA, GRANELLI, MERIGGI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso:

che il 2 febbraio 1993 presso il Ministero del lavoro è stato siglato un verbale nel quale si recepiva un'intesa raggiunta fra le organizzazioni sindacali e la direzione del gruppo Piaggio VE spa;

che nell'intesa raggiunta il 24 luglio 1992 presso l'Unione industriale di Pisa si definivano le linee strategiche e produttive dell'intero gruppo Piaggio VE e fra l'altro le missioni produttive per lo stabilimento di Arcore (Milano) che avrebbero assicurato attraverso investimenti il consolidamento di tale unità produttiva e dei livelli occupazionali;

che con un'intesa fra le parti, raggiunta il 26 febbraio 1993, si definivano i programmi produttivi per lo stabilimento di Arcore che prevedevano l'ampliamento degli orari e l'assunzione a tempo determinato di un certo numero di lavoratori al fine di realizzare le richieste di mercato, obiettivi realizzati a tutto il mese di settembre;

che improvvisamente il 4 ottobre scorso la direzione della Piaggio avviava la procedura prevista dalle leggi n. 223 del 1991 e n. 164 del 1975 per la messa in cassa integrazione straordinaria dei dipendenti dello stabilimento di Arcore e del centro commerciale di Milano, a partire dal 1º novembre prossimo;

che in un incontro con le organizzazioni sindacali la Piaggio ha comunicato il cambiamento unilaterale sia del piano strategico produttivo di cui all'accordo del 24 luglio 1992 che quello riguardante lo stabilimento di Arcore del 26 febbraio 1993, mutamento che comporterebbe la smobilitazione dello stabilimento di Arcore;

che questa drastica decisione della Piaggio, che comporta l'espulsione dalla produzione di centinaia di operai e impiegati altamente professionalizzati, interviene in un'area come la Brianza già duramente colpita dalla crisi e dalla ristrutturazione industriale con la chiusura di aziende quali la Singer e l'Autobianchi o processi analoghi che investono la Philips, la Simmenthal e altre 208 imprese;

essendo venuti a conoscenza che la Piaggio VE ha già richiesto finanziamenti pubblici per far fronte agli investimenti necessari al

nuovo piano strategico produttivo, si chiede di sapere quanto la chiusura dichiarata e perseguita dello stabilimento Piaggio-Gilera di Arcore sia compatibile con finanziamenti e iniziative destinati a produrre ricchezza e occupazione.

A fronte di questa situazione si chiede inoltre di sapere quali iniziative il Ministro dell'industria intenda adottare per affrontare e per risolvere la vertenza Piaggio-Gilera.

(4-04818)

OTTAVIANI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che mercoledì 3 novembre 1993 alle ore 22,30 le tre reti della RAI hanno trasmesso a reti unificate il messaggio del Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro;

che le trasmissioni televisive dei tre canali sono state bruscamente interrotte per lasciare il video al Presidente della Repubblica;

che prima dell'inizio della trasmissione del messaggio sono state mandate in onda numerose pubblicità che stridevano con la gravità della situazione e la preoccupazione del popolo italiano per questo improvviso intervento;

che la pubblicità trasmessa lasciava adito a ironie e ilarità poco piacevoli riferite e collegabili al successivo messaggio del Presidente della Repubblica;

che alcuni *spot*, che contenevano brani come «Canzone all'italiana» e «Per amore per amore» e via dicendo, permettevano di costruire riferimenti di cattivo gusto con quanto stava per essere trasmesso,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei motivi che hanno indotto la RAI a mandare in onda la pubblicità per ben sei minuti prima del messaggio del Presidente della Repubblica e di chi sia stata l'infelice decisione.

(4-04819)

FLORINO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che nella già drammatica ed esplosiva situazione occupazionale di Napoli si è aggiunta - di recente - la inaccettabile, illegittima decisione dell'ufficio di collocamento relativamente alla scadenza per la revisione del «tesserino modello C1» attestante lo *status* di disoccupazione;

che, senza dare alcuna comunicazione alle migliaia di interessati, la prevista cadenza annuale per timbrare il «tesserino modello C1» è stata ridotta a sei mesi;

che in conseguenza di ciò sono stati cancellati dalle liste di collocamento trentamila disoccupati, adducendo proprio la mancata vidimazione semestrale appena istituita,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di questo gravissimo fatto che ha già determinato un preoccupante scenario di lotta sociale;

quali immediati provvedimenti si intenda adottare per riportare la situazione alla normalità e per reinserire nelle liste di collocamento di Napoli i disoccupati illegittimamente cancellati.

(4-04820)

DOPPIO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che il sindaco del comune di Costabissara (Vicenza), a nome del consiglio comunale, in data 25 ottobre 1993, ha trasmesso alle autorità governative del Brasile una nota (inviata per conoscenza anche al Ministero degli affari esteri italiano) per esternare forte preoccupazione a causa delle minacce di morte a cui è sottoposto padre Adriano Sella, missionario saveriano italiano a Sao Felix do Xingu, nello Stato del Parà (Brasile), per la sua attività in difesa dei diritti dei contadini, dei lavoratori e dei più deboli, l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno un intervento nei confronti delle autorità civili brasiliane per invitarle a mettere in atto tutti i provvedimenti possibili per tutelare l'incolumità di padre Adriano Sella.

(4-04821)

LUONGO. – *Al Ministro delle finanze.* – Per sapere se il Ministro non ritenga di dover soprassedere alla ipotizzata chiusura dell'ufficio imposte dirette di Pozzuoli (Napoli) e al conseguente trasferimento delle funzioni dell'ufficio e del personale addetto nella sede di Napoli, in quanto una tale scelta, mentre non produrrebbe una riduzione dei costi del servizio, determinerebbe un grave disagio al vasto bacino di utenza ed un ulteriore indebolimento della rete dei servizi nell'area flegrea.

(4-04822)

LUONGO. – *Ai Ministri degli affari esteri, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro.* – Premesso:

che con decreto del 19 aprile 1993 del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro, il professor Giuseppe Guzzetta, associato di geologia strutturale presso la facoltà di scienze dell'Università di Napoli, è stato nominato esperto, con funzioni di addetto scientifico, presso l'ambasciata d'Italia a Caracas ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 5 gennaio 1967;

che a tutt'oggi il professor Guzzetta non è stato ancora invitato a ricoprire il posto di addetto scientifico presso l'ambasciata di Caracas;

che il dottor Adriano Gasperi, medico dell'istituto San Matteo di Pavia, aspirante alla sede di Caracas ed escluso in occasione della selezione del 23 ottobre 1992 per tale sede e per ogni altra sede per cui la selezione stessa era stata indetta, è stato nominato addetto scientifico presso l'ambasciata d'Italia a Seul,

l'interrogante chiede di sapere:

a) i motivi per cui, dopo il completamento del suo *iter*, non venga ancora registrato dalla Ragioneria dello Stato presso il Ministero degli affari esteri e non stia avendo alcun seguito il decreto di nomina, datato 19 aprile 1992, del professor Giuseppe Guzzetta, prescelto per l'incarico di addetto scientifico presso l'ambasciata d'Italia a Caracas in occasione della selezione effettuata dal Ministero degli affari esteri il 23 ottobre 1992;

b) in che modo il Ministro degli affari esteri intenda tener conto delle esigenze e delle aspettative del professor Guzzetta;

c) le motivazioni degli atti con i quali il dottor Adriano Gasperi è stato, nel giro di pochi mesi, nominato addetto scientifico presso l'ambasciata d'Italia a Seul;

d) le motivazioni degli atti per cui la sede di addetto scientifico a Seul sarebbe stata attivata per la prima volta in data successiva alla selezione del 23 ottobre 1992 e ricoperta dal dottor Gasperi nel luglio 1993, mentre era già in discussione la possibile disattivazione di alcune sedi di addetto scientifico per consentire i tagli previsti per la spesa pubblica.

(4-04823)

PERUZZA. – *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il Consiglio universitario nazionale ha, il 21 maggio 1993, approvato in via definitiva il «diploma universitario in servizio sociale»;

che a tutt'oggi si hanno notizie contraddittorie sulla pubblicazione del decreto ministeriale relativo;

che la mancata pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, prima del 31 ottobre 1993, ha determinato incertezza e preoccupazione;

che, in particolare, l'Università di Venezia, in attesa della pubblicazione, ha deciso l'iscrizione al primo anno solo nel mese di ottobre;

che tale incertezza ha influito sulle procedure per l'assegnazione degli incarichi di docenza per il secondo e terzo anno;

che i corsi e i tirocini professionali potranno realisticamente iniziare non prima del gennaio 1994,

l'interrogante chiede di conoscere:

se e quando il decreto sia stato firmato;

quali iniziative si intenda intraprendere per ovviare alle carenze descritte in premessa.

(4-04824)

ZUFFA, LORETO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il detenuto Cataldo Caporosso, attualmente ristretto nella casa di reclusione per minorati di Parma, è affetto da paraparesi spastica agli arti inferiori, con disturbi associati anche di carattere psichico, come esito di un ferimento da arma da fuoco avvenuto nel 1981;

che detta patologia è stata parzialmente tenuta sotto controllo negli anni, tramite frequenti e intensi cicli di terapia fisica riabilitativa;

che nel febbraio 1990 il suddetto veniva arrestato e costretto in regime di detenzione per circa due mesi, sino alla concessione degli arresti domiciliari (6 aprile 1990) poichè la sezione penale del tribunale di Taranto accertava incompatibilità carceraria, «avendo il predetto bisogno di cure che non possono essere assolutamente eseguite nella struttura carceraria e in mancanza delle quali è ben probabile l'aggravamento della sua infermità»;

che nel novembre 1990 Cataldo Caporosso è stato nuovamente sottoposto a regime di detenzione carceraria;

considerato:

che dopo la nuova carcerazione le condizioni del detenuto si sono repentinamente aggravate, fino a costringerlo a far uso della sedia a rotelle, essendo diventato del tutto inabile alla deambulazione;

che tale peggioramento sarebbe da imputarsi alla mancanza di adeguato, intensivo trattamento di fisiokinesiterapia da eseguirsi tramite l'uso di attrezzature particolari (piscina ed altre), nonché alla mancanza di ausilio di personale tecnico specializzato, come si evince dalla perizia medica effettuata il 7 luglio 1993 dalla dottoressa Maria Stella D'Andrea dell'istituto di medicina legale dell'Università degli studi di Parma;

che non risulta inoltre che, a fronte del peggioramento delle condizioni di salute del detenuto, siano stati effettuati nell'ambiente carcerario gli opportuni ulteriori accertamenti specialistici (clinici e strumentali) al fine di poter fronteggiare l'insorgenza di ulteriori nuove patologie di tipo neurologico ed articolare;

che non risulta esser stato oggetto di attenzione e di accertamenti clinici specialistici lo stato di grave depressione del detenuto scatenato dalle sue condizioni di invalidità;

che dalla suddetta relazione medica si evince l'urgenza di fornire al detenuto Caporosso provvedimenti riabilitativi unicamente attuabili in centri di alta specializzazione esterni al carcere;

che anche nella perizia medica eseguita il 9 aprile 1992 dal professor Antonio Dell'Erba, ordinario di medicina legale dell'Università di Bari, si afferma che «i deficit motori e sensitivi (del detenuto suddetto) sono conseguenza della mancata esecuzione di accertamenti diagnostici ma soprattutto di trattamento fisiokinesiterapico riabilitativo continuo ed adeguato, impossibile nello stato di detenzione...»;

che l'interessato è giunto a forme di protesta estrema, quali lo sciopero della fame,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno che sia tutelato il diritto alla salute del detenuto Caporosso, in quanto cittadino, visto che il regime carcerario è palesemente incompatibile con le sue esigenze di cura;

se non ritenga che siano opportune iniziative perchè tale diritto sia rispettato.

(4-04825)

LORETO, BOLDRINI, TEDESCO TATÒ, MESORACA, PERUZZA. –
Al Ministro del tesoro. – Premesso:

che la mancata iscrizione d'ufficio al Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti di dipendenti della Difesa sin dal momento del loro ingresso nelle Forze armate quali volontari ha determinato l'instaurarsi di un contenzioso risoltosi a favore di coloro che ritennero di dover ricorrere alla giustizia amministrativa (sentenza del TAR del Lazio n. 634 pubblicata in data 28 febbraio 1986);

che il restante personale militare, trovandosi nelle stesse condizioni relativamente ai periodi di servizio prestato prima del passaggio in ruolo e non coperti presso il Fondo di previdenza, ha diritto all'iscrizione d'ufficio al suddetto Fondo;

che sull'argomento gli scriventi in data 13 maggio 1993 rivolsero al Ministro della difesa l'interrogazione 3-00561, alla quale in data odierna è stata data la seguente risposta:

«In ordine alla delicata questione sollevata dagli onorevoli interroganti, si comunica che questo Ministero, fin dal 1991, ha interessato il Dicastero del tesoro – ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362 – per l'estensione in via amministrativa della decisione n. 634/86 della III sezione del TAR del Lazio al personale non ricorrente.

Ciò non tanto e non solo al fine di evitare un ulteriore contenzioso ma per soddisfare le esigenze di razionale gestione del personale e di sostanziale equità che l'amministrazione è tenuta a tutelare»,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative concrete siano state fin qui assunte a questo fine per eliminare una evidente situazione di disparità di trattamento che colpisce coloro che non hanno inteso ricorrere alla giustizia amministrativa.

(4-04826)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-00922, del senatore Pischedda, sulle operazioni di ristrutturazione degli stabilimenti militari dell'Esercito e degli arsenali della Marina, e 3-00924, del senatore Cannariato, sulle recenti affermazioni dell'ex Capo di Stato maggiore generale Canino;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00925, dei senatori Dujany ed altri, sulla gestione della linea ferroviaria Chivasso-Ivrea-Aosta-Pré Saint Didier;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-00926, del senatore Martelli, sulla comparsa di un'inserzione pubblicitaria relativa ad una clinica svizzera sul quotidiano «Il Giornale».

